



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

---

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management  
Curriculum Economia e Diritto D’Impresa

**IL COVID E LA CRISI D’IMPRESA**

**THE COVID-19 PANDEMIC AND THE BUSINESS  
CRISIS**

Relatore: Chiar.mo  
Prof. Perriello Luca Ettore

Tesi di Laurea di:  
Ripanti Francesca

Anno Accademico 2019 – 2020



## Indice

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1	
LA LEGISLAZIONE D’EMERGENZA DAL PUNTO DI VISTA CONCORSUALE.....	6
1.1 LE TIPOLOGIE DI AIUTI EROGABILI DAGLI STATI EUROPEI IN BASE AL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO .....	6
1.2 DECRETO CURA ITALIA: MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE E SOCIETARIA.....	13
1.2.1 REGOLE IN MATERIA SOCIETARIA.....	15
1.2.2 DEROGHE PER LA CONVOCAZIONE D’ASSEMBLEA .....	19
1.2.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEA: ARTICOLO 106.....	21
1.2.4 MISURE IN MATERIA FALLIMENTARE.....	23
1.2.5 SOSPENSIONE DEI TERMINI.....	24
1.2.6 ARTICOLI 55-56.....	27
1.3 IL DECRETO LIQUIDITA’.....	30
1.3.1 IL DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA .....	31
1.3.2 SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI RICOSTITUIRE IL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI PERDITA .....	34
1.3.3 SOSPENSIONE OBBLIGO VERIFICA SUSSISTENZA CONTINUITA’ AZIENDALE .....	37
1.3.4 LA DISPENSA DALL’OBBLIGO DI POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI .....	40
1.3.5 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE .....	41
1.3.6 IMPROCEDIBILITA’ ISTANZA DI FALLIMENTO .....	43
1.3.7 MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE .....	44
1.4 L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE SULLE NORMATIVE SOSTANZIALI DEL DIRITTO EMERGENZIALE ANTICOID IN AMBITO CONCORSUALE.....	46
1.5 ANALISI CRITICA DEI DUE DECRETI.....	50
CAPITOLO 2	
L’IMPATTO DEL COVID 19 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE .....	53
2.1 INQUADRAMENTO EMERGENZA COVID NELL’AMBITO DELLE SOPRAVVIVENZE CONTRATTUALI .....	53
2.2 L’IMPEDIMENTO DELL’ATTIVITA’ DEL CONDUTTORE COME TEMPORANEA IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE.....	60

2.3 LA VIA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA .....	66
2.4 LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO: L'OBBLIGO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1375 CODICE CIVILE .....	69
2.5 L'INESIGIBILITA' DEI CANONI DI LOCAZIONE SULLA BASE DEL CANONE DI BUONA FEDE OGGETTIVA.....	80
2.6 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E DIRITTI ECCEZIONALI?.....	84
CAPITOLO 3	
IL CODICE DELLA CRISI DELL'INSOLVENZA E LA SUA ADEGUATEZZA PER L'ATTUALE E LE FUTURE CRISI .....	87
3.1 LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE: IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E LE RAGIONI DEL SUO DIFFERIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA ECONOMICO-SANITARIA .....	87
3.2 LE CRITICITA' IRRISOLTE DEL CODICE ED IL NECESSARIO ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA UE 1023/2019 IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA DELLE IMPRESE .....	97
3.2.1 PREDEDUCIBILITA' DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN CRISI E DEI CREDITI DEI PROFESSIONISTI .....	101
3.2.2 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI CREDITORI QUALIFICATI.....	103
3.2.3 SLITTAMENTO OBBLIGO SEGNALAZIONI .....	105
3.2.4 INSOLVENZA E CRISI GRUPPO D'IMPRESE.....	106
3.3 LE PROCEDURE DI ALLERTA AI TEMPI DEL COVID 19 .....	107
CONCLUSIONI.....	109
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA .....	112
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	123

## INTRODUZIONE

L'inaspettato sopraggiungere dell'emergenza sanitaria a causa della diffusione del COVID-19, ha trovato impreparati la quasi totalità dei Paesi del mondo, sia da un punto di vista sanitario, sia con riguardo agli ordinamenti giuridici nazionali.

Il Governo italiano è stato uno dei primi esecutivi ad intervenire adottando un imponente corpo normativo per contenere la pandemia.

Tale fenomeno, straordinariamente grave ed inedito, sta tutt'ora sottoponendo il nostro sistema normativo ad una seria prova di resistenza, rappresentando anche una vera e propria sfida per i giuristi.

Quest'ultimi difatti trovano di fronte a loro inedite sfide, dovendo dare sfoggio di una adeguata capacità analitica e di giudizio che sia in grado di indagare i nuovi eventi e di porvi rimedio.

Ciò è stato fatto sia applicando gli strumenti giuridici preesistenti alle nuove esigenze, sia studiando una loro evoluzione che fosse in sintonia con il nuovo contesto socio economico.

Sin da subito l'esecutivo italiano per tamponare alle improvvise e gravi conseguenze causate dal diffondersi del virus ha emesso una serie di ordinanze, soprattutto decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche del Ministero della Salute, solo ed in concerto con il Ministero dell'Interno.

Queste ordinanze hanno stabilito gravi limitazioni a taluni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, in particolare alla libertà di circolazione e al diritto di riunione, oltre a incidere comunque su molteplici rapporti etico-sociali, quali la libertà di culto e il diritto all'istruzione.

Tuttavia ai fini del nostro elaborato il limite più importante è stato quello posto al diritto al lavoro, sancito dall'articolo 4 della Costituzione, oltre al diritto di iniziativa economica previsto anch'esso dalla Carta costituzionale all'articolo 41.

Tali limitazioni trovano le loro basi normative, che ne hanno costituito il fondamento, nel decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6<sup>1</sup>, che ha fatto seguito alla dichiarazione, da parte del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio, dello stato di emergenza nazionale, e il decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19<sup>2</sup>, i quali hanno previsto espressamente che le misure necessarie per contenere l'epidemia venissero adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il decreto legge n. 6/2020 prevedeva alcune misure che potevano essere adottate con DPCM senza però fornirne un elenco tassativo<sup>3</sup>, mentre il decreto n. 19/2020 ha eliminato le clausole aperte, determinando in modo più specifico le misure eventualmente oggetto dei futuri decreti<sup>4</sup>. I decreti del Presidente del Consiglio volti a gestire l'epidemia di coronavirus rientrano nella categoria delle ordinanze di necessità di cui si è fatto ampiamente uso negli ultimi anni, non se ne era però registrato l'utilizzo per limitare in modo così penetrante, ed inoltre su tutto il territorio nazionale, le libertà fondamentali, personali ed economiche, come avvenuto per fronteggiare l'emergenza determinata dal COVID-19.

Fatte queste dovute premesse, per inquadrare gli strumenti con cui il Governo italiano ha cercato di provvedere all'emergenza sanitaria ed economica, iniziamo ad inquadrare il tema centrale del nostro elaborato, ossia le inevitabili deroghe che sono state necessariamente fatte in materia concorsuale, con particolare attenzione a quanto è stato fatto in relazione ad i contratti

---

<sup>1</sup> Convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; abrogato quasi integralmente dall'articolo 5 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, all'articolo 2, comma 3, ha fatto salve le ordinanze adottate in forza del precedente.

<sup>2</sup> Convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

<sup>3</sup> Infatti il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge stabiliva che tra le misure da adottarsi allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 potevano essere adottate anche quelle successivamente elencate. Inoltre, secondo l'articolo 2, "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1".

<sup>4</sup> Il decreto n. 19/20 ha abrogato il precedente decreto legge, peraltro già convertito, facendo però salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6/2020.

di locazione ad uso commerciale, ed alla decisione di posticipare l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa, attualmente previsto per il 1° settembre 2021.

In un quadro macroeconomico molto delicato, il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 ha approvato un decreto legge, cosiddetto Decreto Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" che ha introdotto, oltre agli attesi interventi in tema di liquidità, anche una serie di misure temporanee per le imprese che hanno inciso sia sulla disciplina fallimentare, sia su quella societaria.

Tale primo intervento tampone, come vedremo, è stato necessario a causa della progressiva ed inevitabile crisi di liquidità quale conseguenza del cosiddetto lockdown di numerosissime attività imprenditoriali.

Possiamo sin da ora premettere che nonostante si tratti di interventi indispensabili e necessari, sono altrettanto contingenti: l'esecutivo dovrà necessariamente attrezzarsi adeguatamente per un arco temporale più lungo, giacché le ripercussioni economiche e finanziarie di questo eccezionale evento si protrarranno ancora a lungo.

In altre parole, il set normativo allestito risulta essere solo di primo soccorso e non sufficiente per fronteggiare in modo efficace la fase post pandemica, che tuttavia non è ancora iniziata.

Occorrerà adeguare in modo più performante gli istituti esistenti, rafforzando la patrimonializzazione delle imprese, cambiando il focus del Decreto Liquidità, che è quello di salvaguardare la continuità delle imprese in questo inaspettato e drammatico frangente economico.

Gli strumenti emergenziali messi in campo in un primo momento consistono in meccanismi sospensivi operanti rispetto a diversi livelli e profili del diritto concorsuale e societario: rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; sospensione e/o

proroga dei termini nelle procedure concorsuali minori già in corso; blocco delle istanze di fallimento fino al 30 giugno 2020; predisposizione di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; temporanea inapplicabilità di alcune disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale e di finanziamenti dei soci.

L'obiettivo, soprattutto per le misure in ambito societario, è stato quello di "congelare" l'inevitabile situazione di illiquidità o scarsa liquidità, garantendo la salvaguardia delle imprese che prima dell'emergenza sanitaria erano in normale esercizio.

Le misure introdotte sono rivolte a tutte le imprese che si trovano in stato di difficoltà dando, talvolta, per presunto il fatto che tale situazione derivi dall'emergenza Covid-19: l'individuazione della genesi della crisi rappresenta un profilo, come si vedrà, che sembra dato per presupposto nel Decreto Liquidità.

Come vedremo, nell'ambito del pacchetto di norme che concernono il diritto concorsuale emerge, in primo luogo, l'articolo 5 del Decreto Liquidità che dispone l'integrale rinvio dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021, proroga che appare opportuna ed anche necessaria, per più ragioni, nel difficile momento socio-economico che stiamo attraversando.

Difatti in questa prospettiva, occorre fare un ragionamento che parta dagli obiettivi della riforma: come è noto, la ratio del Codice della Crisi, quantomeno la parte più innovativa del provvedimento, risiede nell'introduzione dell'obbligo di una diagnosi anticipata della crisi quale strumento per curare in modo più efficace l'impresa prima che la crisi ne decreti la morte. In particolare, la novità più significativa è rappresentata dal sistema delle cosiddette misure di allerta: un innovativo articolato impianto normativo con lo scopo di avviare un percorso di risanamento, ma ideato avendo a mente un quadro economico regolare e nel quale la gestione



della crisi concerne un numero di imprese ridotto rispetto al tessuto produttivo ed economico nel suo complesso.

È chiaro che anche tale importante strumento normativo debba essere rivisto ed adeguato, prima della sua entrata in vigore che al momento è prevista per il 1° settembre 2021, alla nuova realtà socio economica.

Sarà quindi compito del nuovo Governo formatosi lo scorso 12 febbraio 2021, provvedere ad un piano di ristrutturazione dell'ordinamento giuridico italiano, adeguandolo alle mutate situazioni, dando così la necessaria certezza del diritto che, a causa dell'uso di strumenti particolari di carattere emergenziale, è venuta a mancare nell'ultimo anno.

L'elaborato che segue è quindi volto ad effettuare un'analisi della disciplina emergenziale, specialmente in ambito concorsuale, al fine di mettere in luce quali sono state le motivazioni che hanno portato il legislatore a fare determinate scelte, e quali prospettive riserva il futuro.

## CAPITOLO 1

### LA LEGISLAZIONE D'EMERGENZA DAL PUNTO DI VISTA

#### CONCORSUALE

##### 1.1 LE TIPOLOGIE DI AIUTI EROGABILI DAGLI STATI EUROPEI IN BASE AL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO

L'improvviso scoppio dell'emergenza sanitaria legata alla rapida diffusione della pandemia di COVID-19<sup>5</sup>, che dalla Cina si è propagata al resto del mondo, ha innescato, come ben sappiamo, una doppia crisi: da un lato quella che è stata definita dagli esperti come la più grave crisi sanitaria globale dei nostri tempi, e dall'altro lato, che è conseguenza diretta della prima, una crisi economica senza eguali che ha colpito ogni settore ed attività economica.

Difatti le misure adottate a livello mondiale per contenere la diffusione del virus, quali distanziamento sociale, divieto e restrizioni di spostamenti, chiusura attività commerciali non essenziali, hanno comportato un vero e proprio trauma per l'economia globale, dovuto a diversi fattori.

Vi è stato difatti uno shock dell'offerta, causata dal contraccolpo subito dalle catene di approvvigionamento, oltre che ad uno shock della domanda, connesso ad una minore richiesta di beni e servizi da parte del consumatore.

A questi fattori va aggiunto anche l'effetto negativo che l'incertezza di tale situazione ha provocato sui piani di investimento e l'inevitabile conseguente impatto che essa può determinare sulla liquidità delle imprese<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> COVID-19 è la denominazione ufficiale della malattia causata dal nuovo Coronavirus SARS- CoV-2 adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come annunciato dal direttore generale della stessa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in data 11 febbraio 2020.

<sup>6</sup> G. Mazzei, *Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: necessità di misure coordinate a livello europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati*, in "Rivista scientifica di diritto amministrativo", n 1/2020.

Da tali premesse risulta evidente come le azioni di contrasto, sia per quel che riguarda l'emergenza sanitaria, che per quella economica, per essere veramente efficaci, debbano avere un approccio coordinato, quantomeno a livello comunitario<sup>7</sup>.

Le istituzioni europee si sono mosse seguendo tale impostazione, adottando misure per rispondere in modo efficace, rapido e coordinato ad una delle crisi economiche più gravi della storia, in modo da poterne ridurre l'impatto e le ripercussioni negative sull'economia dei singoli Stati membri<sup>8</sup>.

A tal fine, risultano di fondamentale importanza le conclusioni alle quali è giunto il Consiglio europeo in data 10 marzo 2020<sup>9</sup> nelle quali sono state individuate le principali linee di azione da intraprendere per reagire all'emergenza, nelle quali spicca la necessità di adottare un approccio flessibile nell'applicazione della disciplina europea degli aiuti di Stato, nonché del patto di stabilità.

Nelle stesse, il Presidente evidenzia l'importanza di affrontare con strumenti adeguati l'impatto in termini di liquidità e sostegno alle PMI.

Pertanto, la Commissione, seguendo le indicazioni del Consiglio europeo, ha tempestivamente attivato il meccanismo di coordinamento delle crisi ARGUS<sup>10</sup>, ed ha adottato una serie di

---

<sup>7</sup> C. Biancotti, A. Borin, F. Cingano, P. Tommasino, G. Veronese, *Nessun Paese è un'isola: per una risposta coordinata al Covid-19*, in "www.voxeu.org", 18 marzo 2020:

<https://voxeu.org/article/case-coordinated-covid-19-response-no-country-island>

<sup>8</sup> G. Di Donfrancesco, *Fmi: la crisi più grave dalla Grande depressione*, in "Ilsole24ore.com", 9 aprile 2020: [https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-crisi-piu-grave-grande-depressioneAD9iGFJ?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-crisi-piu-grave-grande-depressioneAD9iGFJ?refresh_ce=1)

<sup>9</sup> *Conclusioni del presidente del Consiglio Europeo a seguito della videoconferenza sul Covid-19*, in "www.consilium.europa.eu", 10 marzo 2020:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/>

<sup>10</sup> A. Pitrone, *La crisi sociale dopo quella sanitaria da Covid-19: è possibile ripartire dal Pilastro europeo dei diritti sociali?*, in "www.iusinitinere.it", 28 aprile 2020:

<https://www.iusinitinere.it/la-crisi-sociale-dopo-quella-sanitaria-da-covid-19-e-possibile-ripartire-dal-pilastro-europeo-dei-diritti-sociali-27392>

comunicazioni<sup>11</sup> volte ad assicurare una risposta efficace al fine di ridurre l’impatto economico determinato dalla diffusione del COVID-19.

In primo luogo, in data 13 marzo 2020, è stata pubblicata la comunicazione relativa alla “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19”<sup>12</sup>, C (2020) 1863, con la quale sono stati elaborati i primi orientamenti sull’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato per porre rimedio alle difficoltà economiche derivanti dalla diffusione dell’epidemia.

Sulla scia delle misure previste dalla comunicazione del 13 marzo, viene attivato il nuovo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza, SURE<sup>13</sup>.

A seguire, il 19 marzo 2020, la Commissione è nuovamente intervenuta, sulla scia dalla precedente, adottando la comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, C (2020) 2215, modificata ben tre volte, in data 3 aprile 2020, 8 maggio 2020 e 29 giugno 2020, con lo scopo di estenderne l’ambito di applicazione.

Le due Comunicazioni indicano una serie di misure che la Commissione Europea può considerare compatibili con l’Art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE<sup>14</sup>, e definisce le condizioni di compatibilità che verranno applicate dalla stessa Commissione.

---

<sup>11</sup> Le Comunicazioni della Commissione europea sono cosiddetti atti di soft law, poiché non hanno natura vincolante, ma servono a determinare i criteri in base ai quali la Commissione stessa prenderà la decisione riguardo l’ammissibilità o meno di un determinato tipo di intervento adottato da uno Stato; vedi A. M. Calamia, V. Vigiak, *Diritto dell’Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2018.

<sup>12</sup> Comunicazione della Commissione, *Risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19*, 13 marzo 2020: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0112>

<sup>13</sup> Si tratta di uno strumento temporaneo ad hoc con il quale l’Unione può concedere assistenza finanziaria per un importo complessivo che può raggiungere i 100 miliardi di euro, in forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli agli Stati membri maggiormente colpiti.

<sup>14</sup> Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Articolo 107, paragrafo 3, lettera b): “gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.

Come specificato nella prima Comunicazione, “Considerando che l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI”, richiedendo dunque agli Stati membri di “dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.”

La prima Comunicazione indica cinque tipologie di aiuti fiscali e finanziari, alle quali la seconda Comunicazione aggiunge ulteriori forme.

Con la Comunicazione C (2020) 1863 vengono richiamati i già preesistenti regimi di aiuti per fronteggiare necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’ epidemia, che gli Stati, come specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, possono notificare alla Commissione ex Art. 107, paragrafo 3, lettera c), e la possibilità di indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia, ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio, o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia, in base all’ Art. 107, paragrafo 2, lettera b) e, con tale premessa, sottolinea che le misure indicate nello stesso Quadro Temporaneo sono finalizzate ad integrare le preesistenti possibilità.

Con specifico riferimento alle agevolazioni per le imprese, vedremo che la gamma di possibili interventi contemplati dal Quadro Temporaneo ed il relativo obiettivo come indicato nella

prima Comunicazione della Commissione, se confrontati con le disposizioni adottate in Italia tramite il D.L.18/2020 ed il successivo D.L. 23/2020, sembrano fornire indicazioni circa la misura in cui le possibilità riconosciute siano state completamente utilizzate o, viceversa, sotto-utilizzate<sup>15</sup>.

La Commissione ha poi approvato anche le misure previste dal D.L. 23/2020.

Prima di passare all'analisi delle normative emergenziali emanate dal legislatore italiano, è fondamentale avere un quadro chiaro delle tipologie di aiuti erogabili dagli Stati membri in base al Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato previsti dalla Comunicazione del 19 marzo 2020.

È previsto che gli Stati membri possano concedere cinque tipi di aiuti<sup>16</sup>:

- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti, tra cui sono previsti contributi a fondo perduto fino ad a 800 000 €, o agevolazioni fiscali selettive o anticipi ad ogni singola impresa che debba fronteggiare urgenti esigenze in materia di liquidità;
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese, al fine di permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne abbiano necessità in modo da aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- aiuti in forma di tassi di interessi agevolati su prestiti che risultino essere con tassi di interesse favorevoli alle imprese, finalizzati ad aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale riguardo alle quali il Quadro chiarisce che queste sono considerate aiuti diretti a favore dei clienti

---

<sup>15</sup> M. Colafrancesco, *Le manovre espansive e le misure di emergenza a fronte della pandemia da Covid-19*, in “www.novitafiscali.supsi.ch.it”, 14 maggio 2020: <https://novitafiscali.supsi.ch/909/>

<sup>16</sup> Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19: 3- Misure temporanee in materia di aiuti di Stato: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC\\_2020\\_091\\_I\\_0001](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001)

delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

- assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il Quadro introduce un'ulteriore flessibilità riguardante il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati membri di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine verso tali paesi.

La successiva Comunicazione del 3 aprile 2020 ha ampliato tale gamma di possibili interventi introducendo ulteriori cinque categorie di aiuti consentiti:

- aiuti per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, consistenti in sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus e di terapie antivirali, ed in un sostegno supplementare a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

- aiuti agli investimenti per le strutture di prova e upscaling, costituiti in contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utilizzabili per fronteggiare la pandemia fino alla prima applicazione industriale;
- aiuti agli investimenti per la realizzazione di prodotti connessi al Covid-19: riguardano sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di fornire rapidamente prodotti connessi al coronavirus. Anche questi aiuti sono finalizzati ad incoraggiare la cooperazione ed a sostenere la rapidità d'azione;
- aiuti sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese

particolarmente colpite, al fine di ridurre ulteriormente i vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese a causa della crisi e di preservare l'occupazione, con la specificazione che, nel caso assuma portata generale e non favorisca talune imprese o la produzione di determinati beni, tale differimento non rientra nel concetto di aiuto di Stato;

- aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari ai dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, consistenti in contributi da parte degli Stati membri ai costi salariali delle imprese, inclusi i lavoratori autonomi che, a causa di questo momento, sarebbero altrimenti costretti a licenziare personale, con la specificazione, anche per tale forma di interventi, che essi comportano aiuti di stato solamente se limitati a determinate regioni, settori o tipi di imprese.

Complessivamente, il Quadro Temporaneo adottato per gli aiuti di Stato, che utilizza la flessibilità consentita dall' Art. 107, 3 comma, lettera b) del TFUE sulla constatazione di un grave turbamento dell' economia dell' intera UE, applicabile fino al 31 dicembre 2020, offre dunque molteplici possibilità rivolte da un lato a tutte le imprese che fronteggino problematiche di liquidità nella gestione corrente, dall'altro lato, ed indipendentemente dalla situazione di liquidità, ad imprese attive nello specifico settore sanitario.

Nell'ambito delle possibilità riconosciute ai singoli Stati, la concessione di contributi a fondo perduto fino al valore nominale di 800.000 € per fronteggiare carenze di liquidità, costituisce la più attrattiva opzione nell' ottica delle imprese.

A fronte delle suddette comunicazioni che delineano il nuovo regime temporaneo in deroga alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato nel contesto dell'emergenza, il legislatore italiano è intervenuto introducendo nell'ordinamento nazionale una serie di misure a sostegno



dell'economia del Paese, in particolare il decreto legge "Cura Italia"<sup>17</sup>, che addirittura anticipa temporalmente la Commissione, e "Liquidità"<sup>18</sup> all'interno dei quali vengono individuati gli strumenti a disposizione delle imprese per fronteggiare l'emergenza e superare le gravi difficoltà economiche da questa derivanti.

Degli interventi legislativi che si inseriscono in tale contesto straordinario, l'ultimo di cui però non ci occuperemo nello specifico in questa sede è quello rappresentato dal decreto "Rilancio"<sup>19</sup> nel quale, tra l'altro, viene introdotta una novità di grande rilevanza in materia di aiuti pubblici alle imprese, ossia la possibilità ammessa in considerazione dell'eccezionalità delle circostanze di derogare temporaneamente ad uno dei principi cardine in materia di aiuti di Stato che trova origine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cosiddetto principio "Degendorf"<sup>20</sup>. In base al quest'ultimo è sospesa l'erogazione di aiuti alle imprese che abbiano in precedenza ricevuto un aiuto illegittimo e non lo abbiano ancora restituito in conformità alla disciplina relativa al recupero degli aiuti.

## **1.2 DECRETO CURA ITALIA: MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE E SOCIETARIA**

L'intervento tempestivo del legislatore italiano è dovuto anche al fatto che, dopo la Cina, l'Italia è stato uno dei primi Paesi nel panorama mondiale ad essere gravemente colpito dalla pandemia,

---

<sup>17</sup> Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

<sup>18</sup> Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

<sup>19</sup> Decreto legge 19 maggio 2020, n. 43, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

<sup>20</sup> Sentenza del Tribunale del 13 settembre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione delle Comunità europee.

trovandosi così ad essere il primo Stato membro dell'UE a dover fronteggiare e a gestire gli imprevisti effetti dirompenti dell'emergenza<sup>21</sup>.

L'improvvisa ed irrefrenabile diffusione del virus e la conseguente necessità di contenerne l'espansione con l'adozione di misure restrittive hanno infatti costretto le autorità nazionali di governo ad adottare, in tempi estremamente ridotti, una serie di provvedimenti in materia economica che risultavano urgenti e necessari al fine di sostenere sia, da un lato, le strutture sanitarie, costantemente messe a dura prova, sia, dall'altro, le imprese, i lavoratori e le famiglie. Come abbiamo già detto, tra i provvedimenti adottati vi è innanzitutto, come anticipato, il decreto "Cura Italia", approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2020, con molto anticipo, dunque, rispetto alla pubblicazione del Quadro temporaneo che come noto è stato elaborato dalla Commissione il 19 marzo.

Il decreto in questione rappresenta la prima risposta italiana alla crisi derivante dalla diffusione del COVID-19 e prevede, per quel che maggiormente ci interessa, all'interno dei titoli III e IV, una serie di misure specificamente destinate a sostenere le imprese<sup>22</sup>.

La nostra analisi verterà sulle misure in materia fallimentare e societaria apportate dal Decreto, concentrandosi in particolare sulle disposizioni contenute negli articoli 55 e 56. Quest'ultimo ha riguardato le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia.

---

<sup>21</sup> L'Italia è stato il primo Paese europeo a deliberare lo Stato di emergenza nazionale: in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri del Governo italiano ha per la durata di sei mesi, poi prorogati, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia, come previsto e disciplinato all'art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018.

<sup>22</sup> Il decreto "Cura Italia" prevede una serie di misure volte a contenere in maniera efficace gli effetti della crisi di natura socioeconomica, connessa all'emergenza determinata dalla diffusione della COVID-19. Le principali misure ivi previste sono quelle che riguardano: il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza; il sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; le disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università; la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali

L'articolo 56 stabilisce in particolare una moratoria straordinaria sui prestiti rivolta non soltanto alle piccole e medie imprese ma anche ai professionisti e alle ditte individuali operanti sul territorio italiano a condizione, tuttavia, che non presentino, all'entrata in vigore del decreto, esposizioni classificate "a sofferenza o a inadempienza probabile", i cosiddetti crediti deteriorati.

La moratoria in questione consiste nella sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle scadenze debitorie contratte nei confronti del sistema creditizio, ovvero di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito.

Questo primo decreto, diretto a riconoscere agevolazioni di carattere generalizzato con validità estesa all'intero territorio nazionale, prevede in sostanza, con l'eccezione delle accresciute possibilità di accesso alla Cassa Integrazione e degli aiuti per le imprese produttrici di dispositivi di protezione e degli aiuti per le imprese esportatrici in Paesi extra-UE, il sostegno alla liquidità principalmente in forma di concessione di garanzie pubbliche per l'accesso al credito e di riduzione o annullamento degli esborsi, forme entrambe ampliate dal successivo D.L. 23/2020<sup>23</sup>.

### **1.2.1 REGOLE IN MATERIA SOCIETARIA**

Il Decreto Cura Italia, oltre a prevedere misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, introduce alcune specifiche disposizioni in materia societaria finalizzate a garantire l'operatività degli organi sociali e a facilitare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2019.

---

<sup>23</sup> G. Amato, D. Campo, *Le misure a sostegno delle imprese nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità*, in "www.dirittobancario.it", 8 maggio 2020:  
<http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/le-misure-sostegno-delle-imprese-nel-decreto-cura-italia-e-nel-decreto-liquidita>

Tra le altre, compaiono previsioni che interessano la sospensione dell'applicabilità delle norme del Codice Civile in materia di riduzione del capitale per perdite per le società di capitali, i principi di redazione del bilancio di esercizio e l'applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci.

Per quel che riguarda la deroga alle sopracitate norme del Codice Civile, l'articolo 6 del Decreto prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile."<sup>24</sup>

La previsione impatta su quelle norme del Codice Civile che disciplinano la riduzione del capitale sociale di società di capitali, trattasi cioè di quelle ipotesi in cui il capitale sociale è eroso dalle perdite, per oltre un terzo o al di sotto del limite legale, al ricorrere delle quali l'organo amministrativo deve procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero per deliberare lo scioglimento della società.

Nel Decreto viene disposto che suddette norme non trovano applicazione fino alla data del 31 dicembre 2020, comportando la conseguenza che per le S.p.a. S.a.p.A., S.r.l. e società cooperative, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale non integra, per il periodo considerato, una causa di scioglimento della società.

Tuttavia la relazione illustrativa<sup>25</sup> precisa che, in ogni caso, permane la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva

---

<sup>24</sup> Decreto Legge 17 marzo 2020, n 18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19": <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>

<sup>25</sup> La relazione illustrativa del Decreto Cura Italia è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.ordineavvocatirc.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-illustrativa.pdf>.

1132/2017, ai sensi del quale, in caso di una perdita grave che impatta sul capitale sociale sottoscritto, "l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti".

La sospensione dell'applicabilità delle normali previsioni, in considerazione dell'eccezionale stato di emergenza e crisi economica determinata dal COVID-19, che sta interessando anche imprese che prima dell'epidemia erano in condizioni economicamente "sane", risponde all'esigenza di scongiurare il pericolo che, a causa delle possibili difficoltà per le imprese di reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento, gli amministratori si trovino costretti alla messa in liquidazione della società<sup>26</sup>.

Allo stesso tempo, la norma protegge gli amministratori mettendoli al riparo da azioni di responsabilità per gestione non conservativa della società ai sensi dell'articolo 2486 del Codice Civile.

L'articolo 7 del Decreto prevede poi che "1- Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati."

In materia di bilancio d'esercizio, fermo peraltro restando quanto già previsto dall'articolo 106 D.L. 18/2020, che posticipa la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio

---

<sup>26</sup> S. Giubboni, *Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare italiano. Legge 28 marzo 2019, n. 26. Commentario aggiornato ai decreti "Cura Italia" e "Rilancio"*, Torino, Giappichelli Editore, 2020.

2019 al 28 giugno 2020, l'articolo 7 del Decreto prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo alle società che prima della crisi erano in una situazione di equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

In tal senso, lo spartiacque è la data del 23 febbraio 2020, data dell'entrata in vigore delle prime misure collegate alla crisi.

La previsione consente di valutare le voci presenti nel bilancio 2020 utilizzando i criteri di normale funzionamento, a condizione però che la continuità aziendale sia già presente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

La norma precisa che l'illustrazione dei criteri di valutazione avviene anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

La mancanza di previsioni di tale portata, data l'anomala situazione determinatasi in seguito all'epidemia COVID-19, comporterebbe l'obbligo per un notevolissimo numero di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio 2020 senza la possibilità di adottare i criteri di redazione in ottica di continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo<sup>27</sup>.

La disciplina relativa alle disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società è invece prevista all'articolo 8, che recita "Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile."

Si tratta di una misura volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li porrebbero in posizione postergata rispetto ai creditori sociali. Come noto, infatti, gli artt.

---

<sup>27</sup> A. Pezzuto, *Le misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19*, in *Rivista di Diritto Bancario e Finanziario*, 21 aprile 2020: <https://www.tidona.com/le-misure-di-sostegno-finanziario-alle-imprese-colpite-dallepidemia-covid19/>.

2467 e 2497-quinquies del Codice Civile, quest'ultimo con riferimento all'attività di direzione e coordinamento, disciplinano il principio per cui sia prevista la postergazione dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, qualora gli stessi siano stati concessi in un momento di eccessivo sovra indebitamento o in presenza di una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

Congelando l'operabilità delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti ai soci di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies codice civile, previsioni che sanzionano indirettamente i fenomeni di cosiddetta sottocapitalizzazione nominale, la norma intende incentivare i canali necessari per assicurare l'adeguato, e necessario, finanziamento delle imprese<sup>28</sup>.

## **1.2.2 DEROGHE PER LA CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA**

Il Decreto Cura Italia ha, come abbiamo già fatto cenno, previsto specifiche disposizioni in materia di approvazione dei bilanci e svolgimento delle assemblee, in deroga alle normali previsioni di diritto societario.

L'art. 106 del D.L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede difatti un rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019 e introduce alcune disposizioni dirette a consentire lo svolgimento delle assemblee di società nel rispetto delle norme volte a ridurre il rischio di contagio che vedremo in seguito in modo dettagliato.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis codice civile, che impongono, rispettivamente per le società per azioni e per società a responsabilità limitata, la

---

<sup>28</sup> M. L. Grassi, *Decreto Cura Italia. Analisi di dettaglio delle singole misure a cura di Confindustria*, in "www.Confindustria.Umbria.it", 21 marzo 2020:  
<https://www.confindustria.umbria.it/decreto-cura-italia-analisi-di-dettaglio-delle-singole-misure-a-cura-di-confindustria/>.

convocazione dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le disposizioni originarie avevano previsto per legge lo spostamento a fine giugno 2020 del termine per l'approvazione del bilancio 2019, con la relativa riunione assembleare che doveva quindi essere convocata entro il 28 giugno 2020, e con conseguente approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo entro fine maggio. Infatti il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori all'organo di controllo, al collegio sindacale o al sindaco unico, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Va ricordato che la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è già prevista, in termini generali, dal Codice civile, articoli 2364 e 2478-bis, ma a condizione che esistano particolari esigenze di cui l'organo amministrativo è chiamato a rendere conto, relative alla struttura e all'oggetto della società.

Per il bilancio 2019 invece, l'approvazione da parte dei soci entro fine giugno è consentita per legge senza che l'utilizzo del termine più ampio debba essere motivato dalla società e segnatamente dall'organo amministrativo della stessa.

Naturalmente il Decreto Cura Italia fissa soltanto un termine finale per l'approvazione del bilancio, ma nulla vietava, quindi, che il bilancio 2019 venisse sottoposto all'approvazione dei soci anche prima della fine del mese di giugno.

Tuttavia si tratta di una scelta che le società hanno, nel corso degli precedenti mesi, valutato con estrema attenzione tenuto conto che il protrarsi della situazione di emergenza ha creato loro



inevitabili ritardi nell'attività delle strutture amministrative delle società e conseguenti rallentamenti in quella degli organi di controllo e dei revisori esterni<sup>29</sup>.

Ciò comporta che è stato, per molte società che hanno deciso di avvalersi di tali deroghe, opportuno approvare i bilanci quando hanno avuto una visione più chiara sull'estensione temporale della situazione emergenziale, sfortunatamente tutt'ora in corso, anche al fine di dare una rappresentazione più rispondente al vero, nella Nota Integrativa, in ordine alla "evoluzione prevedibile della gestione"<sup>30</sup>.

### **1.2.3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEA: ARTICOLO 106**

Per quanto riguarda le assemblee societarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, l'art. 106 del Decreto Cura Italia consente, al fine di agevolarne lo svolgimento in conseguenza delle misure di distanziamento sociale, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie, comportando quindi che non è necessario che il presidente, il segretario ed il notaio si trovino nello stesso luogo.

La previsione dell'articolo 106 riprende le indicazioni provenienti dalla prassi notarile, come la recentissima massima n. 87 dell'11 marzo 2020 della Commissione Società del Consiglio

---

<sup>29</sup> R. Guidotti, *Misure urgenti in materia fallimentare e societaria in contrasto al Covid-19*, in "www.blog.ilcaso.it", 6 maggio 2020: [https://blog.ilcaso.it/news\\_939/060520/Misure\\_urgenti\\_in\\_materia\\_fallimentare\\_e\\_societaria\\_di\\_contrasto\\_al\\_COVID-19](https://blog.ilcaso.it/news_939/060520/Misure_urgenti_in_materia_fallimentare_e_societaria_di_contrasto_al_COVID-19).

<sup>30</sup> G. Petruzzellis, *Bilanci 2019: per le convocazioni delle assemblee termine esteso a 180 giorni*, IPSOA, 17 marzo 2020: <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/03/17/bilanci-2019-convocazione-assemblee-termine-esteso-180>.

Notarile di Milano<sup>31</sup> e, prima ancora e a prescindere dall'attuale situazione emergenziale, l'orientamento H.B. 39 dei Notai del Triveneto<sup>32</sup>.

In particolare, i notai milanesi, nell'ammettere che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, hanno osservato che le clausole statutarie, frequenti nella prassi, in base alle quali il presidente e il segretario devono essere presenti nel luogo di convocazione, o comunque nel medesimo luogo, devono intendersi funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, non costituendo, pertanto, un impedimento allo svolgimento della riunione assembleare con intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione; in tale ipotesi si può difatti procedere con una successiva redazione del verbale assembleare<sup>33</sup>.

Tale motivazione, nonché le disposizioni emergenziali in tema di adozione, “nello svolgimento di riunioni, in modalità di collegamento da remoto in tutti i casi possibili”, come appunto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera q, D.P.C.M. 8 marzo 2020, fanno presupporre che le norme sopra richiamate in tema di svolgimento delle assemblee, e segnatamente quali volte a favorirne lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazioni, costituiscono espressione di un principio generale, applicabile alle riunioni di altri organi collegiali della società come, ad esempio, il consiglio di amministrazione, i comitati consiliari o il collegio sindacale<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Consiglio notarile di Milano, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (articolo 2.366, comma 4, 2.370, comma 4, 2.388, comma 1, 2.404, comma 1, e 2.479 bis, codice civile; articolo 106, comma 2, d.l. 18/2020* 11 marzo 2020: <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società/187.aspx>

<sup>32</sup> Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie: <https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-53-spa---assemblee.html>

<sup>33</sup> N. Atlante, M. Maltoni, C. Marchetti, M. Notari, A. Roveda, *Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi*, in “www.federnotizie.it”, 30 marzo 2020: <https://www.federnotizie.it/le-disposizioni-in-materia-societaria-nel-decreto-legge-covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-profilo-applicativi/>

<sup>34</sup> Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), *Analisi del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee (articolo 106)*: [http://www.assonime.it/Stampa/Documents/Decreto\\_Cura\\_Italia\\_Assemblee.pdf](http://www.assonime.it/Stampa/Documents/Decreto_Cura_Italia_Assemblee.pdf)

Il Decreto Cura Italia prevede poi delle specifiche disposizioni che differiscono tra loro a seconda del tipo di società.

Per quel che riguarda le società a responsabilità limitata viene prevista la possibilità che le decisioni dei soci vengano adottate mediante consultazione scritta o attraverso consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni erano previste dal Decreto per tutte le Assemblee che fossero state convocate entro il 31 luglio 2020, o comunque per tutta la durata dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario, che come sappiamo è tutt'ora vigente.

#### **1.2.4 MISURE IN MATERIA FALLIMENTARE**

Come vedremo successivamente, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n 23, ha procrastinato al 1 settembre 2021 la vigenza del Codice della crisi e dell'insolvenza ma già il Decreto Cura Italia si è occupato nello specifico di misure riguardanti la sfera fallimentare.

Nello specifico, poi, sono stati previsti i rinvii d'ufficio delle udienze e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, fatta salva una serie di eccezioni sintetizzate al comma 3 dell'articolo 83, laddove si ricomprendono “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Il Decreto aveva, almeno inizialmente, previsto un rinvio d'ufficio delle udienze fissate nell'arco temporale tra il 9 ed il 22 marzo 2020, poi ampliato, con il quale sono state congelati tutti i termini processuali, toccando anche i procedimenti trattati dalle sezioni fallimentari e nello specifico quelli che coinvolgono i concordati preventivi e specificamente i concordati preventivi cosiddetti ‘con riserva’, ovvero i cosiddetti ‘in bianco’, sicché è affidata ai singoli tribunali discernere le situazioni meritevoli di rientrare nell'eccezione.

Come si può evincere dai fatti occorsi per i procedimenti di verifica dei crediti, in sede fallimentare pressoché tutti i tribunali hanno rinviato la celebrazione delle udienze a un momento successivo alla data del 3 aprile 2020.

I procedimenti prefallimentari sono la materia sulla quale i singoli tribunali si sono discostati maggiormente, mantenendo invece un orientamento comune a proposito dei fallimenti veri e propri, la cui procedura è stata ovunque sospesa, più precisamente decidendo per la sospensione delle udienze e per il rinvio di quelle già fissate<sup>35</sup>.

Passiamo ora ad analizzare nello specifico la sospensione dei termini e gli articoli 55 e 56 del Decreto Cura Italia che sono stati inseriti con lo specifico intento di disciplinare la materia fallimentare a fronte delle evenienze sopraggiunte a causa dell'emergenza sanitaria.

### **1.2.5 SOSPENSIONE DEI TERMINI**

Abbiamo fin qui visto come l'emergenza coronavirus e le attuali misure previste dal Decreto Cura Italia in merito alla sospensione dei termini delle attività giudiziarie inizialmente previsti fino al 15 aprile 2020, poi prorogati, hanno comportato effetti anche sulla fase iniziale del concordato preventivo.

Potendo tale situazione danneggiare l'impresa sottoposta a concordato, nonché i suoi creditori, risulta importante vedere come i Tribunali abbiano cercato di fronteggiare e porre rimedio in tali casi.

La sospensione delle attività giudiziarie, come previsto dal decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020, a seguito dell'emergenza Coronavirus, comporta dei possibili impatti sulla fase iniziale di un concordato preventivo, conosciuto anche come concordato in bianco o concordato con riserva.

---

<sup>35</sup> F. A. Chiaves, A. Dima, H. Lovells, *Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali nell'era covid-19*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2 dicembre 2020: <http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/concordato-preventivo/il-diritto-fallimentare-e-delle-procedure-concorsuali-nell-era-covid-19>

Come già anticipato infatti, la regola sospensiva delle attività giudiziarie trova un'eccezione nel caso in cui si tratti di procedimenti che, se ritardati, possono comportare gravi pregiudizi per le parti, creando grande incertezza sulla sua applicazione riguardante i concordati preventivi o meno.

In assenza di chiarimenti ulteriori da parte del Governo che andassero oltre al mero dettato dell'atto, ogni magistrato ha agito seguendo una propria discrezionalità.

Il Tribunale di Forlì, ad esempio, con decreto del 10 marzo 2020 ha chiarito che rientrano tra i procedimenti civili, i cui termini restano sospesi, anche i procedimenti di concordato preventivo in cui pende il termine ex art. 161<sup>36</sup>, comma VI, Legge Fallimentare, per il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione obbligatoria richiesta dalla legge, disponendone d'ufficio la proroga di 14 giorni rispetto al termine originariamente assegnato<sup>37</sup>.

La decisione è stata assunta non solo sul presupposto che la ratio dell'art. 1 del DL 11/2020 è quella di evitare il maturare di scadenze nell'orizzonte temporale della sospensione, imposta fino al 15 aprile 2020 per effetto del decreto Cura Italia, ma anche sulla base delle ripercussioni operative derivanti dall'applicazione delle prescrizioni contenute in alcuni provvedimenti governativi pubblicati successivamente, DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020. Sono state disposizioni che hanno introdotto rilevanti limitazioni alla circolazione per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, con conseguenti inevitabili ripercussioni anche sul lavoro dei professionisti incaricati nell'assistere l'impresa in crisi o insolvente negli adempimenti e nelle attività successive all'avvio del procedimento ex art. 161 comma 6 del RD 267/1942.

---

<sup>36</sup> Articolo 161 legge fallimentare, Domanda di concordato: "La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza...".

<sup>37</sup> F. Gabassi, *Diffusione epidemiologica da Covid-19 e differimento, alla luce del disposto dell'articolo 1 del D.L. 11/2020, di 14 giorni del termine fissato dal giudice in sede di domanda di concordato preventivo con riserva*, in "www.unijuris.it", 2 aprile 2020: <https://www.unijuris.it/node/5080>

La stessa linea è stata poi seguita dal tribunale di Bergamo il quale, con l'ordine di servizio del 11 marzo 2020, ha ritenuto applicabile la proroga d'ufficio dei termini per il deposito della suddetta documentazione ad integrazione del ricorso in bianco, fermi gli adempimenti informativi di cui al comma VIII dell'art. 161 Legge Fallimentare. Con il medesimo ordine di servizio, il Tribunale ha inoltre ritenuto applicabile la sospensione dei termini per le modifiche delle domande di concordato, per il deposito delle relazioni ex art.172 Legge Fallimentare e per le adesioni alle proposte di concordato<sup>38</sup>.

Con una circolare interna del 10 marzo 2020, il Tribunale di Milano, pur non prendendo specifica posizione sulla sospensione dei termini, ha tuttavia precisato che parte della materia trattata dalla sezione fallimentare potrebbe rientrare nell'eccezione disposta dall'art. 2, comma II, lett. g), del D.L.: è il caso delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento, qualora il ritardo nella trattazione avrebbe potuto produrre un grave pregiudizio alle parti, come nel caso in cui il periodo annuale dopo la cancellazione del debitore fallito dal registro delle imprese stia per spirare con conseguente successiva preclusione della dichiarazione di fallimento o una rilevante ipoteca si stia consolidando.

Sempre secondo la stessa circolare, allo stesso modo si dovrà agire anche nel caso della trattazione dei concordati preventivi con riserva e delle udienze relative all'inammissibilità del concordato preventivo, alla revoca dell'ammissione, all'udienza per la mancata approvazione, nonché a quelle relative al giudizio di omologazione.

Va infine sottolineato come i provvedimenti di natura emergenziale a contrasto con la diffusione del Covid-19 siano stati uniformi in tutta Italia, almeno all'inizio della crisi pandemica, ma, proprio per la mancanza di chiarezza del Decreto Cura Italia, i Presidenti delle

---

<sup>38</sup> M. Giorgetti, *Covid-19 e procedure concorsuali: disciplina e prospettive future*, in "www.dirittoegiustizia.it", 2 aprile 2020:  
[http://www.dirittoegiustizia.it/news/13/0000098192/Covid\\_19\\_e\\_procedure\\_concorsuali\\_disciplina\\_e\\_prospettive\\_future.html](http://www.dirittoegiustizia.it/news/13/0000098192/Covid_19_e_procedure_concorsuali_disciplina_e_prospettive_future.html)

Sezioni Fallimentari non hanno adottato una linea comune, nonostante questa risultasse necessaria per ridurre al minimo ogni forma di contatto personale in grado di favorire il propagarsi del virus.

### **1.2.6 ARTICOLI 55-56**

Tra le numerose disposizioni varate con il Decreto Cura Italia, gli articoli 55 e 56 sono quelli di più semplice applicazione.

In particolare il primo è volto ad incentivare la cessione dei crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni con l'effetto di sostenerli sotto il profilo della liquidità, prevedendo la possibilità di trasformare in credito d'imposta le Deferred Tax Asset (DTA), ossia le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte a bilancio, riferite:

- alle perdite fiscali non ancora computate ai sensi dell'art. 84 del TUIR<sup>39</sup> alla data della cessione (perdite fiscali). Quest'ultime rilevanti sono calcolate, ai soli fini della relativa applicazione, senza tener conto del limite di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR, ossia dei limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la cui perdita, in via ordinaria, sarebbe riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti;
- all'importo del rendimento nazionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011, eccedenza ACE, non ancora dedotto né fruito come credito d'imposta ai fini IRAP alla data della cessione.

Presupposto per la fruizione di tale incentivo è la cessione a terzi a titolo oneroso di crediti deteriorati, sia commerciali che di finanziamento, entro il 31 dicembre 2020.

---

<sup>39</sup> Testo Unico delle Imposte sui redditi

Per crediti deteriorati ai fini dell'applicazione di tale incentivo, sono considerati tutti quelli in relazione ai quali l'inadempimento del debitore si protrae oltre i 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Inoltre, la cessione dei crediti deve essere effettuata a favore di terzi, posto che l'art. 55 non opera in relazione a cessioni di crediti infragruppo, ossia tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La disposizione in esame è volta a sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità consentendo di poter monetizzare anticipatamente le DTA riconducibili alle perdite pregresse e alle eccedenze di ACE, anziché attraverso il naturale utilizzo di tali posizioni fiscali nei successivi periodi d'imposta a riduzione degli imponibili, mediante l'immediata fruizione di un credito d'imposta, con conseguente riduzione del fabbisogno di liquidità nel breve termine<sup>40</sup>.

Con l'articolo 56 invece il Governo è intervenuto introducendo una misura di sostegno finanziario alle PMI consistente in una moratoria straordinaria.

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese ma anche ai professionisti ed alle ditte individuali operanti sul territorio italiano ed appartenenti ad ogni settore a favore dei quali è stata prevista una moratoria che consente la sospensione di talune scadenze nel rapporto con l'istituto di credito.

La moratoria in esame non riguarda ovviamente tutte le scadenze debitorie contratte dalle PMI ma soltanto le obbligazioni assunte nei confronti del sistema creditizio in genere, ovvero banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

---

<sup>40</sup> A. Vicini Ronchetti, *La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta prevista dal Decreto Cura Italia*, in "www.rivistadirittotributario.it", 6 luglio 2020: <http://www.rivistadirittotributario.it/2020/07/06/la-trasformazione-delle-dta-crediti-dimposta-prevista-dal-decreto-cura-italia-profilo-interpretativi-fronte-un-legislatore-impreciso/>



Tuttavia tali benefici non possono essere applicati a favore delle imprese che, all'entrata in vigore del decreto, presentino esposizioni classificate a sofferenza o inadempienza probabile, le cosiddette esposizioni deteriorate.

Per quel che invece concerne l'iter procedimentale necessario per beneficiare della moratoria straordinaria, il Legislatore ha previsto che l'avvio abbia luogo attraverso una richiesta che indichi in maniera specifica le linee di credito e tramite le quali vengano dichiarati i presupposti seguenti:

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa dell'emergenza COVID;
- di possedere la qualifica di PMI;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle autodichiarazioni di cui ai punti a) e b);

È la banca il soggetto incaricato ad effettuare una verifica in merito alla sussistenza dei requisiti, senza tuttavia verificarne la veridicità.

Da questa disposizione possiamo evincerne sia l'utilità che il limite difatti consente all'impresa di pianificare gli impegni di finanziamento, ricorrendo eventualmente ad altre misure per fronteggiare le proprie esigenze di liquidità, ma allo stesso tempo, qualora non venisse fatta un'analisi di tale portata da parte dell'impresa, l'accesso alla misura potrebbe portare ad una accelerazione della crisi, ponendo la necessità di affrontare procedure esecutive pregiudizievoli sia per il merito creditizio che per la credibilità commerciale.

Tuttavia se non vi fosse stata la decretazione d'urgenza sarebbe stato molto difficile per le imprese tutelare i propri diritti, a maggior ragione in un periodo in cui, come abbiamo visto, l'attività giudiziale è stata sospesa<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> S. Giubboni, *Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare italiano. Legge 28 marzo 2019, n 26. Commentario aggiornato ai decreti "Cura Italia" e "Rilancio"*, Torino, Giappichelli Editore, 2020.

### 1.3 IL DECRETO LIQUIDITA'

Come abbiamo visto la crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID 19 ha dato origine alla legislazione emergenziale per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia. A tal proposito con il D.L. 23/2020, convertito con la legge 5 giugno 2020 n.40, lo Stato, attraverso SACE Spa<sup>42</sup>, ha stanziato 200 miliardi di euro per garantire i finanziamenti rilasciati dagli Istituti di credito alle imprese, precisando che sulle obbligazioni di Sace S.p.A., derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1 bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile<sup>43</sup>, come sancito dall'articolo 1, comma 5.

Va tuttavia sottolineato che, nonostante l'importante impegno finanziario stanziato dall'Amministrazione pubblica, il Legislatore non è intervenuto per sanzionare direttamente quelle condotte fraudolente che determinano l'erogazione del credito garantito o che imprimono alle risorse finanziarie ottenute un fine diverso da quelle per cui erano state ottenute.

La legislazione emergenziale difetta, dunque, non solo una legislazione penale speciale per sanzionare gli abusi ma non fa neppure un esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici del codice penale che tutelano il patrimonio pubblico e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

---

<sup>42</sup> Società per azioni Controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta controllata per l'83% dal Ministero della Economia e delle Finanze.

<sup>43</sup> L. Braga; A. Galimberti, *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*, pubblicato sul sito: [https://novitafiscali.supsi.ch/918/1/Braga %26 Galimberti - Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese alcuni spunti di riflessione.pdf](https://novitafiscali.supsi.ch/918/1/Braga%26Galimberti-Le%20misure%20del%20Decreto%20Liquidità%20a%20garanzia%20della%20continuità%20delle%20imprese%20alcuni%20spunti%20di%20riflessione.pdf)

### **1.3.1 IL DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

Con il Decreto Liquidità, il legislatore ha rinviato l'entrata in vigore del Codice della Crisi al 1 settembre 2021, posticipando a un anno dunque l'applicabilità degli "strumenti di allerta" di cui all'articolo 12 Codice della Crisi D'Impresa e Dell'Insolvenza.

Bisogna ricordare come gli strumenti di allerta previsti dal Codice consistono in "oneri di segnalazione" posti a capo di alcuni soggetti qualificati tra cui rientrano gli organi di controllo dell'impresa, volti a rilevare un possibile "stato di crisi" dell'impresa al fine di individuare tempestivamente dei possibili rimedi.

In particolare l'articolo 13 del Codice della Crisi D'Impresa e Dell'Insolvenza disciplina gli "indicatori della crisi" definendoli come "gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi".

Il superamento dei valori ,soglia degli indicatori della crisi, che il citato Codice prevede che vengano elaborati dall'CNDCEC<sup>44</sup>, fa scattare l'obbligo di segnalazione dello stato di crisi in

---

<sup>44</sup> Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

capo ai sindaci ed ai revisori che devono ricevere riscontro da parte degli amministratori circa le misure necessarie per superare lo stato di difficoltà e tornare ad operare “in continuità”<sup>45</sup>.

Gli indicatori di allerta sono stati approvati in via definitiva dal CNDCEC il 20 ottobre 2019 e sono stati elaborati in base a dati consuntivi di settore disponibili prima che l'emergenza Coronavirus si manifestasse.

Considerato che, come riportato nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, “in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli”, ci si domanda se per la data prevista per l'entrata in vigore del Codice della Crisi D'Impresa e Dell'Insolvenza i valori soglia degli indicatori d'allerta potranno ancora ritenersi “attuali” o invece dovranno essere adattati ad una situazione che potrebbe essere sostanzialmente diversa rispetto allo scenario esistente alla data di predisposizione.

Come illustrato dalla Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità<sup>46</sup>, le ragioni per cui è stato disposto il rinvio dell'entrata in vigore del Codice sono plurime:

- la prima riguarda il sistema delle cosiddette “misure di allerta”: in particolare viene chiarito che in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi come quella causata dal Covid-19, “gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli”;

---

<sup>45</sup> V. Stagno Piantanida, *Nuovo codice della crisi d'impresa, cosa cambia per imprenditori e aziende*, in “www.agendadigitale.eu”, 18 febbraio 2020: <https://www.agendadigitale.eu/documenti/nuovo-codice-della-crisi-cosa-cambia-per-imprenditori-e-aziende/>

<sup>46</sup> Relazione illustrativa, Capo II, Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid 19, articolo 5- Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: [http://www.anecweb.it/file/31962-31964-dl\\_23\\_8apr2020\\_relazione\\_illustrativa.pdf](http://www.anecweb.it/file/31962-31964-dl_23_8apr2020_relazione_illustrativa.pdf)

- la seconda si riferisce a quella che è la ratio del Codice della Crisi e cioè quella di operare nell'ottica del salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio più efficace fino ad arrivare al fallimento in assenza di concrete alternative. Nella Relazione Illustrativa viene chiarito che, in un contesto economico come quello palesatosi a partire dal marzo 2020, ma che è tutt'ora in corso, potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle imprese che finirebbero per rendere l'applicazione del Codice inefficace;
- la terza ragione è riconducibile alla scarsa compatibilità tra il nuovo strumento giuridico (Codice della Crisi) e una situazione di sofferenza economica nella quale i destinatari della norma necessitano di "stabilità" di quest'ultima e di non incorrere in incertezze derivanti da un contesto legislativo di riferimento del tutto innovativo.

Nonostante tale importante previsione contenuta nel Decreto Liquidità, sembra comunque di un certo rilievo quella per gli amministratori nell'ambito delle proprie analisi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, anche in tema di continuità aziendale, di provare a simulare comunque l'applicazione degli indici della crisi elaborati dal CNDCEC, anche al fine di prepararsi gradualmente al sistema delle "segnalazioni" e anticipare la gestione di eventuali problematiche che in tal senso potrebbero emergere<sup>47</sup>.

Va infine rilevato che nonostante l'entrata in vigore del Codice sia stata posticipata al settembre 2021, rimane al momento valido l'obbligo per le "piccole" società a responsabilità limitata che superano i nuovi limiti dell'articolo 2477 codice civile di dotarsi dell'organo di controllo entro l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

---

<sup>47</sup> L. Cipolla, *Decreto liquidità e Codice della Crisi: tra rinvii e dubbi per il futuro*, pubblicato su [www.iusletter.com](https://www.iusletter.com), 10 aprile 2020: <https://www.iusletter.com/archivio/decreto-liquidita-codice-della-crisi-rinvii-dubbi-futuro/>

Ciò comporta il sostenimento di oneri ulteriori che andrebbero a sommarsi agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19.

### **1.3.2 SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI RICOSTITUIRE IL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI PERDITA**

Il Decreto Liquidità ha introdotto alcune norme volte a tutelare la prosecuzione dell'attività aziendale e a rafforzare finanziariamente le società mediante apporti da parte dei propri soci.

In particolare, il Decreto disapplica temporaneamente i meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite per gli esercizi sociali che si chiudono nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020.

Tale previsione è produttiva di effetti non solo sull'esercizio 2020 ma anche su quelli successivi.

Una delle conseguenze negative dell'emergenza Covid-19, è stata certamente la rilevazione da parte delle imprese di considerevoli perdite economiche maturate durante e non solo il periodo di lockdown imposto dal Governo.

Così come previsto, in molte situazioni le perdite hanno comportato una significativa riduzione del patrimonio netto, finendo anche per intaccare il capitale sociale.

Per le società di capitali, le azioni da porre in essere per fronteggiare tali situazioni sono disciplinate dal Codice Civile agli articoli 2446 e 2447 per le società per azioni, agli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata; tali disposizioni devono essere raccordate con quelle degli articoli 2484 e 2545-duodecies del Codice Civile che contengono la causa di scioglimento delle società di capitali e delle società cooperative cioè la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Gli scopi delle sopracitate norme sono di costituire un preliminare allarme per gli organi sociali, articoli 2446 e 2482-bis c.c., ogni qualvolta il patrimonio netto si riduca a causa di perdite a un

valore inferiore di oltre un terzo del capitale nominale sottoscritto e, in seconda battuta, di impedire la continuazione dell'attività sociale, quantomeno nella forma sociale prescelta, allorquando il patrimonio netto si sia ridotto, sempre a seguito di perdite, a un valore inferiore al limite minimo del capitale sociale, articoli 2447 e 2482-ter c.c..

Le disposizioni in esame affrontano diversi gradi di criticità aziendale e richiedono una diversa risposta da parte degli organi sociali. La prima fattispecie prevede che gli amministratori convochino senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, lasciando però la facoltà agli stessi soci di rinviare all'esercizio successivo la verifica della situazione economica e ogni intervento sul patrimonio netto. Nel secondo caso i soci devono deliberare la riduzione del capitale sociale e il suo contemporaneo aumento in misura non inferiore al minimo di legge per non trovarsi di fronte alla inevitabile alternativa tra trasformare la società o procedere al suo scioglimento.

A tal proposito, l'articolo 6 del Decreto Liquidità dispone che nell'arco temporale suddetto, dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le fattispecie, di cui sopra verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applichino le citate disposizioni del Codice Civile.

Ciò comporta che occorre in primo luogo appurare se la riduzione del capitale sociale per perdite si sia verificata nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, più precisamente nel periodo in cui il legislatore ha previsto che l'articolo 6 produca i suoi effetti. Difatti qualora la perdita del capitale sociale fosse già rilevata in uno degli esercizi chiusi prima del 9 aprile 2020, la norma di cui all'art. 2447 c.c. non può essere disapplicata e quindi occorrerà convocare l'assemblea dei soci affinché questa deliberi in merito alla ricostituzione del capitale sociale al di sopra del minimo di legge.

Qualora, invece, la perdita al 31 dicembre 2019 fosse superiore al terzo del capitale sociale ma comunque di importo tale da non ridurlo al di sotto del limite minimo, i soci possono rinviare

ogni eventuale decisione all'atto dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2020.

Infine si pone il dubbio su come gli amministratori delle società debbano comportarsi nel corso dell'esercizio 2021, periodo nel quale potrebbero registrarsi risultati ancora negativi, dato il perdurare della situazione emergenziale, o comunque insufficienti per assorbire le perdite rinviate e ricostituire il minimo del capitale sociale.<sup>48</sup>

Sulla base della normativa in commento, in tale situazione si deve ritenere non venga meno l'obbligo per gli stessi amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci affinché provveda nei termini previsti dal Codice Civile.

Emerge così lo spirito che ha animato il legislatore del Decreto Liquidità nel dettare le disposizioni di cui all'articolo 6, ovvero quello di concedere ai soci un arco temporale più lungo per fronteggiare le difficoltà provocate dall'emergenza Covid-19: un periodo di tempo maggiore dovrebbe consentire da un lato di recuperare il risultato economico negativo del periodo con gli auspicabili risultati positivi derivanti dal miglioramento della situazione economica, dall'altro di reperire risorse finanziarie da apportare sotto forma di patrimonio netto<sup>49</sup>.

La disapplicazione delle norme codicistiche (articolo 2446 comma 2 e 3, 2447, 2482 bis, comma 4, 5 e 6, e 2482 ter) per le S.r.l. e le Spa che si è avuta a partire dal 9 aprile 2020 con il D.L 23/2020, è stata estesa oltre l'iniziale termine del 31 dicembre 2020.

Tuttavia l'articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021, datata 30 dicembre 2020, n. 178, non si limita a riproporre la disapplicazione dei meccanismi di protezione dettati dal Codice Civile in caso di perdite, ma detta una disciplina ulteriore e maggiormente dettagliata.

---

<sup>48</sup> S. De Benedictis, *Decreto Liquidità, le influenze sul codice civile*, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu): <https://www.agendadigitale.eu/documenti/decreto-liquidita-le-influenze-sul-codice-civile-ecco-i-fronti-critici/>

<sup>49</sup> F. Di Mundo, *La "messa in quarantena" delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull'articolo 6 del Decreto Liquidità*, in "www.blog.ilcaso.it", 21 aprile 2020.



Viene difatti sostituito l'articolo 6 del Decreto Legge 23/2020 nel quale si prevede un'estensione del periodo in cui è possibile attivare il meccanismo che consente di gestire le perdite superiori ad un terzo del capitale, oltre a quelle superiori ad un terzo che lo riducono al di sotto del minimo legale, sino al quinto esercizio successivo rispetto a quello in cui si sono manifestate le perdite patologiche. Viene disattivata la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per un periodo di cinque esercizi.

Come è stato evidenziato da parte della dottrina, l'estensione al quinto esercizio successivo potrebbe comportare tale situazione legata ad un periodo di straordinaria emergenza al cristallizzarsi di possibili effetti distorsivi col rischio che si protraggano anche quando sarà ristabilita una normalità economica.

Tale situazione, con società che nonostante perdite rilevanti continuano a rimanere in vita, potrebbe comportare delle situazioni negative anche per quel che riguarda il versante dell'erogazione del credito bancario che già ,a causa della crisi economica, è di difficile accesso<sup>50</sup>.

### **1.3.3 SOSPENSIONE OBBLIGO VERIFICA SUSSISTENZA CONTINUITA' AZIENDALE**

Il Decreto Liquidità ha introdotto la sterilizzazione degli effetti che l'attuale crisi economica da Covid-19 potrebbe provocare sui bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e in corso al 31 dicembre 2020, permettendo la valutazione della continuità aziendale attraverso una verifica della situazione aziendale anteriore alla crisi.

La norma non deve però essere interpretata come un'indistinta rimozione dell'obbligo di analisi e di valutazione della prospettiva aziendale futura, ma più propriamente, si tratta di un elemento di supporto per un'attenta e "indulgente" ponderazione nell'ambito dell'analisi della capacità

---

<sup>50</sup> L. Folladori, *Legge di bilancio 2021- Perdite del capitale: "Ricapitalizza o Liquidida" quo vadis?*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it), 4 gennaio 2021.

di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in un prevedibile futuro, tenendo in debita considerazione la situazione aziendale, anche prospettica, ante crisi ed, eventualmente, ampliando il periodo previsionale oggetto di osservazione<sup>51</sup>.

Per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e in corso al 31 dicembre 2020, l'art. 7 del Decreto Liquidità introduce la possibilità di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività qualora la stessa risulti essere sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Il concetto di continuità aziendale è sancito dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. rubricato "principi di redazione del bilancio" ove è previsto che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

Il principio contabile nazionale OIC<sup>52</sup> 11, ai paragrafi 21/24, dispone che "nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio".

A tal proposito, la norma in commento è finalizzata a neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi economica derivante dall'attuale emergenza sanitaria, permettendo alle imprese di applicare il principio della continuità aziendale ove le stesse avessero avuto tale prospettiva di continuità prima della crisi.

Ulteriore finalità della norma è quella di favorire la tempestiva approvazione dei bilanci per preservare quanto più possibile l'essenziale funzione informativa che i bilanci assolvono.

---

<sup>51</sup> L. Fornaciari, *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, IPSOA, 6 maggio 2020: <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/05/06/covid-19-bilanci-2019-2020-deroga-continuita-aziendale>

<sup>52</sup> Organismo italiano contabilità.

Seppure la priorità della norma sia certamente quella di approvare i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, la disposizione del Decreto Liquidità, in particolare al comma 1, si focalizza in primis sui bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 prevedendo per essi la possibilità di essere redatti secondo la prospettiva della continuità aziendale qualora tale requisito fosse verificato anche nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Solo al successivo comma 2, la norma si è posta il problema dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, ossia i bilanci 2019, intervenendo con una disposizione poco chiara che prevede, mediante un mero rinvio, l'applicazione delle stesse disposizioni di cui al precedente comma anche ai rendiconti chiusi entro tale ultima data ma non ancora approvati.

L'unica interpretazione ragionevole, peraltro coerente con il testo della relazione illustrativa al Decreto Liquidità del suddetto comma 2, sarebbe quella di verificare se la continuità aziendale per il bilancio 2019 sarebbe stata confermata sulla base delle informazioni in possesso ad una data anteriore al 23 febbraio 2020, predisponendo ove necessario un piano previsionale per l'esercizio 2020 che tenga in considerazione unicamente l'andamento dell'attività consuntivato fino a tale data.

Tale conclusione permette infatti di escludere dall'applicazione della norma le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, già prima del 23 febbraio 2020 avevano perso la continuità aziendale<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> M. Ravaccia, *La continuità aziendale si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19*, IPSOA, 18 aprile 2020: <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/18/continuita-aziendale-valuta-base-situazione-pre-crisi-covid-19>

### **1.3.4 LA DISPENSA DALL'OBBLIGO DI POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI**

Tale misura, prevista dall'articolo 8 del Decreto, così come la disapplicazione temporanea dei meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite per gli esercizi sociali, ha visto l'applicazione dal 9 aprile al 31 dicembre 2020.

Il legislatore, in previsione di una situazione non rosea di molte società a causa della pandemia, al fine di agevolarne la capitalizzazione, è intervenuto disponendo una deroga alla postergazione dei finanziamenti dei soci, identificando due possibili situazioni: un indebitamento eccessivo rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria che renderebbe necessario un conferimento dei soci, invece di ricorrere a un finanziamento effettuato dai medesimi.

L'articolo 2467, comma 1 del Codice Civile prevede che, qualora venga rimborsato un finanziamento dei soci nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, i soci siano tenuti a restituirlo; tale obbligo è stato abrogato nel 2019 dal Codice della Crisi D'Impresa e Dell'Insolvenza, D.lgs. 12/01/2019, n 14, che come abbiamo detto, è stato posticipato dal Decreto in questione al 1/09/2021.

Viene inoltre sottolineato che nelle S.r.l. la postergazione ha validità anche nel caso in cui il socio abbia una partecipazione minima, mentre nelle altre società opera solo se il socio ha una partecipazione rilevante.

La regola della postergazione è stata dunque congelata per incentivare i soci ad assumere comportamenti virtuosi nell'ottica del superiore interesse della società. Questo impone di ripensare i termini e le modalità di rimborso del finanziamento perché il socio non è più collocabile al termine della fila dei creditori sociali, perchè in considerazione del nuovo

contesto di straordinaria gravità in cui sono chiamati ad operare quotidianamente gli amministratori<sup>54</sup>.

### **1.3.5 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE**

Tra le modifiche di maggior interesse apportate dal Decreto Liquidità, è di particolare interesse quella contenuta nel capo II recante “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19”, all’articolo 9.

Il suddetto articolo contiene disposizioni in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione: rispetto alla vecchia formulazione, con la quale era stato previsto che i termini di adempimento, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, fossero prorogati di sei mesi, la legge di conversione amplia la fattispecie.

In primo luogo, è esteso il periodo temporale di riferimento. Nella legge di conversione non si parla più di un arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 ma di termini di adempimento aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.

In secondo luogo, le fattispecie, cui la moratoria risulta applicabile, sono più ampie.

L’originario articolo 9 D.L 23/2020 faceva riferimento ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione ex articolo 182 bis Legge Fallimentare.

Con la legge di conversione, di fatto, trova regolamentazione un’interpretazione estensiva dell’articolo 9, che, fin da subito, era stata proposta: la moratoria dei termini di adempimento coinvolge non solo quelli dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ex articolo 182 ma anche quelli degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, prorogandoli di sei mesi.

---

<sup>54</sup> R. Bencini, *Coronavirus e finanziamento soci: congelata la regola della postergazione*, su [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 23 aprile 2020: <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/23/coronavirus-e-finanziamento-soci-congelata-la-regola-della-postergazione>

La legge di conversione è difatti intervenuta permettendo che la moratoria possa essere utilizzata anche nell'ambito degli strumenti propri del sovra indebitamento, ossia per gli accordi di composizione della crisi omologati ex articolo 12 L 2/2012 e per i piani del consumatore omologati ex articolo 12 bis L. 3/2012.

Con tale disposizione si è voluto evitare che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, piani del consumatore e accordi di composizione omologati e sempre onorati nelle scadenze, rischino di saltare a cause delle contingenti difficoltà che il soggetto sovra indebitato si trovi ad attraversare.

Il comma 5 bis dell'articolo 9 della legge di conversione prevede inoltre un'altra importante modifica. Il debitore che, entro il 31 dicembre 2021, in un procedimento per concordato preventivo "con riserva" ex articolo 161, comma 6, L.F o di proposta di accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis, commi 6 e 7, L.F., abbia ottenuto la concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l'accordo di ristrutturazione, può, entro tale termine, depositare rinuncia alla procedura dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese, producendo la documentazione relativa alla pubblicazione.

In questo caso il Tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso per concordato preventivo in bianco o di proposta di accordo di ristrutturazione.

La ratio della norma è agevolare, con il più ampio ventaglio di possibilità, le imprese in crisi nella scelta dello strumento più idoneo da utilizzare dando loro la possibilità di cambiare percorso una volta intrapresa una certa strada<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> F. Cesare, *L'ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità*, IIFallimentarista.it, Giuffrè, 23 aprile 2020.

### 1.3.6 IMPROCEDIBILITA' ISTANZA DI FALLIMENTO

Sempre in tema di procedure concorsuali, le novità introdotte riguardano anche le istanze di fallimento: l'art. 10 del testo originario del Decreto Liquidità prevedeva l'improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Tuttavia in sede di conversione in legge, è stata introdotta un'ulteriore deroga all'improcedibilità riguardante il fallimento in proprio, in adesione alla ricostruzione normativa effettuata dalla giurisprudenza<sup>56</sup>.

La formulazione della nuova norma, nello stabilire la procedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati in proprio dalle imprese "quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19", sembra suggerire che nel caso in cui l'insolvenza sia causata dalla pandemia, le imprese hanno dovuto attendere il 1 luglio 2020, mentre per quelle di origine anteriore hanno dovuto procedere rapidamente, non valendo l'improcedibilità.

La disposizione in esame ha come scopo, da un lato, quello di allentare la pressione dovuta alle istanze di fallimento di terzi sugli imprenditori e, dall'altro lato, di esonerare questi ultimi dalla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.

Proprio in relazione all'articolo 10 del Decreto, importante orientamento giurisprudenziale è stato dato dal Tribunale di Piacenza, Sezione fallimentare, 8 maggio 2020, con la quale i giudici piacentini hanno affermato che il fallimento in proprio può essere dichiarato anche nel periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La motivazione della sentenza muove dalla lettera dell'art. 10 del Decreto Liquidità, difatti la norma si riferisce unicamente ai ricorsi presentati dai creditori ai sensi dell'art. 15 della Legge Fallimentare, tacendo, invece, con riguardo all'art. 14 della Legge Fallimentare che disciplina il ricorso per il fallimento in proprio dell'impresa.

---

<sup>56</sup> L. Dell'Oro, *Fallimento in proprio anche al tempo del Covid-19*, in [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com), 8 maggio 2020 <https://iusletter.com/archivio/fallimento-anche-al-tempo-del-covid-19/>

Secondo il Collegio di Piacenza, la formulazione letterale del predetto art. 10 non può che essere decisiva, dovendosi l'intenzione del legislatore desumere dal tenore letterale della norma che non si riferisce esplicitamente all'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento in proprio presentati dai debitori.

Nel caso di specie inoltre non ricorre la finalità protettiva dell'improcedibilità, volta a tenere indenni le imprese da uno stato di insolvenza derivante da fattori esogeni e straordinari come la pandemia in corso.

L'impresa che aveva chiesto il proprio fallimento, infatti, si trovava in una situazione di insolvenza conclamata da cui non avrebbe potuto risollevarsi e che si era manifestata a prescindere dalla crisi economica causata dal Covid-19 nel corso degli anni precedenti.

Il principio espresso dal Tribunale di Piacenza secondo il quale l'improcedibilità dell'istanza di fallimento in proprio non opererebbe anche quando l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni si sia già manifestata in modo definitivo prima della situazione emergenziale, come appunto nel caso di specie, in cui l'istanza di fallimento era stata presentata già il 9 marzo 2020<sup>57</sup>.

### **1.3.7 MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE**

Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese, il Decreto Liquidità ha introdotto misure urgenti per un valore pari a 400 miliardi di euro in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all'export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, Golden Power e di giustizia.

---

<sup>57</sup> M. Spiotta, *Il ricorso per auto fallimento all'epoca del Covid-19*, pubblicato su *Giurisprudenza italiana* n 6/2020, Torino, Utet Giuridica.



Come già detto, il Decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

È inoltre previsto che l'importo della garanzia non possa superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda e per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono inoltre riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE che però è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il Decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.

In campo fiscale, il Decreto dispone la sospensione del pagamento IVA, delle ritenute e dei contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni. Inoltre prevede la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni<sup>58</sup>.

Nonostante le cifre presentate dal Governo per dare liquidità alle imprese che avevano subito un duro colpo a causa del lockdown e della conseguente chiusura di tutte le attività economiche, il provvedimento fu ampiamente criticato dalla Cna<sup>59</sup>, da Confrasporti e da altre associazioni di categoria. Difatti alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo presentava un saldo zero per il bilancio pubblico e gli unici stanziamenti previsti erano il miliardo già in

---

<sup>58</sup> S. Cinieri, *Sostegno alle imprese: 400 miliardi di liquidità e sospensione dei versamenti di aprile e maggio*, IPSOA, 7 aprile 2020: <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/07/sostegno-imprese-400-miliardi-liquidita-sospensione-versamenti-aprile-maggio>

<sup>59</sup> Confederazione nazionale artigianato.

dotazione del fondo per la concessione di garanzie Sace-Cdp, e i 229 milioni in più rispetto a 1,5 miliardi già stanziati con il decreto Cura Italia, per il Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese.

Lo stanziamento iniziale poteva difatti assicurare al massimo 20 miliardi di nuovi crediti pari all'1 per cento del fatturato di tutte le imprese che possono essere garantite dal Fondo.

Inoltre l'Italia doveva attendere l'autorizzazione da parte della Commissione europea per permettere a Sace e al Fondo Pmi di garantire i 400 miliardi di prestiti.

Veniva a mancare quindi la liquidità immediata e necessaria per far fronte alle necessità delle imprese che, nonostante le chiusure, dovevano provvedere al pagamento delle spese fisse.

Inoltre le imprese che avevano richiesto prestiti che prevalentemente erano sotto i 25 mila euro, facendo affidamento sulle garanzie statali, si erano viste costrette a far i conti con tempistiche lunghe e meccanismi farraginosi presentati dagli istituti creditizi, con tempi medi di evasione delle pratiche che si aggiravano tra i 30 ed i 40 giorni, chiudendo di fatto la porta anche a questa opportunità per ricevere la liquidità necessaria a poter sopravvivere<sup>60</sup>.

#### **1.4 L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE SULLE NORMATIVE SOSTANZIALI DEL DIRITTO EMERGENZIALE ANTICOVID IN AMBITO CONCORSUALE**

Con Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020<sup>61</sup>, la Corte di Cassazione ha analizzato le novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.

---

<sup>60</sup> Qds.it, *Dalle banche muro di burocrazia, rubinetti chiusi sul Decreto Liquidità*, 3 giugno 2020: [https://qds.it/dalle-banche-muro-di-burocrazia-rubinetti-chiusi-sul-decreto-liquidita/?refresh\\_ce](https://qds.it/dalle-banche-muro-di-burocrazia-rubinetti-chiusi-sul-decreto-liquidita/?refresh_ce)

<sup>61</sup> Corte Suprema di Cassazione, Relazione n 50, Roma, 8 luglio 2020: [https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/Relazione 8 luglio 2020 n. 56 Cassazione.pdf](https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/Relazione%208%20luglio%2020%20n.%2056%20Cassazione.pdf)

In particolare in questo contesto attuale, il rimedio dell'impossibilità sopravvenuta totale, art 1463 c.c., può essere invocato solo laddove la prestazione dovuta diventi materialmente o giuridicamente ineseguibile. Tale rimedio non può essere invocato con riguardo alle obbligazioni pecuniarie le quali non sono per natura esposte al rischio di divenire in tal senso impossibili.

L'impossibilità sopravvenuta si ha non solo nel caso in cui sia divenuta inattuabile l'esecuzione della prestazione da parte del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione da parte del creditore quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno.

Anche nei casi di impossibilità sopravvenuta temporanea, art 1256 c.c, determinata dall'emergenza pandemica, il debitore non è responsabile del ritardo dell'inadempimento ma l'obbligazione si estingue solo laddove l'impossibilità perduri fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, questo non possa più ritenersi obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

Laddove la prestazione negoziale, a causa dell'emergenza sanitaria, diventi solo parzialmente impossibile, la parte contrattuale creditrice di tale prestazione, ai sensi dell'articolo 1464 Codice Civile, ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può recedere dal contratto allorché non abbia interesse all'adempimento parziale; in ogni caso può sospendere l'esecuzione della controprestazione.

L'utilizzabilità di tale rimedio, nel contesto dei contratti di locazione commerciale e con speciale riferimento all'obbligazione di pagamento del canone, deve essere vagliata con speciale cautela da parte dell'interprete.

Per quel che riguarda i contratti di locazione ed i nuovi orientamenti a seguito della situazione emergenziale, dedicheremo una specifica parte del presente elaborato, ponendo prima

l'attenzione verso l'orientamento della Suprema Corte relativo all'esecuzione delle procedure concorsuali.

Come già visto, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020, ai sensi del comma primo dell'art. 9, d.l. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2020, sono ex lege prorogati di sei mesi. Pertanto, nessun accertamento è richiesto circa le cause del ritardo, rispetto agli effetti della crisi causata dal Covid: la proroga è onnicomprensiva e indistinta.

Nonostante però la decretazione d'urgenza non abbia previsto alcunché in merito alla possibilità per il debitore di modificare il contenuto del piano concordatario, ben difficilmente il piano iniziale può essere portato a compimento per come inizialmente concepito.

Secondo i giudici di legittimità, l'assenza di una disciplina specifica della fase esecutiva del piano, ad esclusione delle previsioni di cui all'art. 186 della Legge Fallimentare, implica che la cornice di questa sia a grandi linee la stessa del contratto in generale e dell'adempimento delle obbligazioni.

Da questo punto di vista, il concordato può essere assimilato ad un contratto ad esecuzione continuata, periodica o differita poiché presenta una scissione fra il momento della sua conclusione e quello esecutivo.

L'accordo concordatario si caratterizza, infatti, per la presenza di diversi "atti di esecuzione" che attribuiscono significato al rapporto nel suo insieme comportando che è necessario tenere conto dell'interesse oggettivo nel piano in quanto fondamento di tutti gli atti esecutivi, avvinti dal minimo comune denominatore del risultato finale: il superamento, nel tempo preventivato, della crisi attraverso il soddisfacimento dei creditori.

Due norme appaiono di assoluta importanza nella riflessione fatta dalla Corte di Cassazione, ossia l'art. 1467 c.c. e l'art. 1256 c.c. che introducono nell'ordinamento uno dei principi

fondamentali nella regolazione dei rapporti negoziali cioè la causa di forza maggiore, circostanza esimente rispetto all'inadempimento contrattuale nel momento in cui la sinallagmatica delle prestazioni venga sovvertita da eventi straordinari ed imprevedibili, tali da squilibrare le forze all'interno del rapporto obbligatorio, impedendone l'esecuzione.

In particolare, la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione, per causa non imputabile al debitore, comporta la risoluzione del contratto ove detta causa, seppur temporanea, sia inconsueta, imponderabile e, come nel caso dell'epidemia da Covid-19, non sia ascrivibile al debitore che la subisce quale evento estraneo rispetto alla propria sfera di azione, artt. 1256 e 1467 c.c.

La Suprema Corte ha ribadito, quindi, che l'ordinamento riconosce alla parte "vittima" di eventi pregiudizievoli la possibilità di poter ottenere la rimodulazione della prestazione contrattuale divenuta inesigibile.

Tale facoltà, ad avviso dei Giudici, non può che valere anche con riferimento al debitore in concordato nel senso che, ove le misure dei decreti legge non dovessero rivelarsi sufficienti a garantire la continuazione dei rapporti concordatari, potrà ricorrere alla condizione assolutoria della forza maggiore, al fine di ottenere la modifica del piano di concordato, a percentuali di proposta invariate e con mero allungamento dei tempi secondo le esigenze economico-finanziarie innescate dal temporaneo lockdown.

L'equa modificazione delle condizioni di piano è congegno che contempera l'esigenza del debitore di tenere in piedi l'impresa e quella dei creditori a veder condotta innanzi la soddisfazione concorsuale dei propri crediti.

Avverso la domanda di risoluzione ovvero, come appare empiricamente più ragionevole, in prevenzione della stessa, il debitore potrà quindi far valere la sopravvenienza, ai fini della modifica del piano in funzione del recupero dell'impresa, non certo per sottrarsi all'impegno assunto.

I Giudici di legittimità si sono, peraltro, soffermati anche sull'individuazione dei criteri sulla base dei quali stabilire se, a fronte delle variazioni apportate al piano, funzionali alla realizzazione del risultato programmato del superamento della crisi, sia necessario ripetere l'itinerario processuale concordatario.

In proposito, secondo la Suprema Corte, è necessario valutare le modifiche sulla base di due parametri, uno quantitativo ed uno qualitativo; pertanto, se la variazione è "limitata", in quanto non incidente sulla misura delle prestazioni della proposta, non si dovrà sottoporre *ex novo* il concordato al voto dei creditori.

Allo stesso modo, sul piano qualitativo, se la modifica non comporta un mutamento dell'oggetto del contratto, non dovrà essere ripercorso l'*iter* giudiziale.

Di conseguenza, un piano in continuità non può assumere una declinazione liquidatoria.

La possibilità per le imprese incolpevolmente inadempienti di modificare il piano rappresenta, ad avviso della Suprema Corte, una soluzione del tutto coerente con il tessuto normativo che tende a dare importanza preminente al fine rispetto al mezzo<sup>62</sup>.

## **1.5 ANALISI CRITICA DEI DUE DECRETI**

Con le disposizioni analizzate, il Governo ha chiaramente privilegiato, in fase di stesura, la necessità di fronteggiare con la massima urgenza l'emergenza economico-finanziaria dovuta alla diffusione dell'epidemia COVID-19.

L'auspicio degli esperti di settore e delle associazioni di categoria è stato fin da subito quello che i successivi ed inevitabili interventi che avrebbero dovuto prender vita di lì a poco, si fossero concentrati su misure di defiscalizzazione e decontribuzione, così da fronteggiare

---

<sup>62</sup> R. Riva, *Il giudice di legittimità pubblica una relazione tematica sul diritto emergenziale anti covid19*, pubblicata su [www.studiolegaleriva.it](http://www.studiolegaleriva.it): <https://www.studiolegaleriva.it/public/m22>

l'emergenza non solo mediante assunzione di debito e moratorie, ma anche mediante sgravio di costi.

Inoltre va sottolineato il fatto che non pochi operatori avrebbero preferito un approccio valutativo più analitico rispetto alle realtà economiche beneficiarie dei finanziamenti garantiti. Se difatti appare sostanzialmente condivisa la misura che contempla la concessione di garanzia senza valutazione alcuna per l'erogazione di importo fino a 25.000 euro, perplessità sussistono invece rispetto alla modalità stabilita per valutare l'erogazione dei finanziamenti fino a 800.000 euro interamente garantiti, limitata alla valutazione del modello economico-finanziario, il quale tuttavia non ha la capacità di dipingere un quadro esatto dell'impresa, con il rischio quindi che alcune aziende meritevoli rimangano escluse a favore di altre.

Parallelamente la riduzione della produzione ha comportato un'inevitabile difficoltà di solidità patrimoniale dei soggetti per cui la normativa prevede l'accesso indiscriminato al credito, offrendo contestualmente una garanzia statale per tale accesso.

Avrebbe inoltre potuto essere utile al sistema premiare le PMI che, in un momento complicato e di assoluta emergenza, avessero apportato capitali di rischio, prevedendo a loro favore affidamenti di maggiore estensione o specifici vantaggi fiscali immediatamente monetizzabili. Paradossalmente lo Stato dapprima ha determinato una crisi di liquidità e successivamente ha inteso compensare la stessa offrendo garanzie per l'accesso al credito non solo in favore di soggetti finanziariamente "sani" ma anche di soggetti già in difficoltà, con criteri molto poco stringenti in ordine alla determinazione del nesso tra lo stato di crisi e la diffusione dell'epidemia.

Ciò facendo ha inteso esporre direttamente il patrimonio statale, tramite la prestazione di garanzie, al rischio di insolvenza rispetto a cui la normativa emergenziale ha aumentato la

probabilità senza neppure fare, come già evidenziato, una distinzione tra imprese più o meno meritevoli<sup>63</sup>.

Va infine sottolineato come il complesso delle disposizioni “economiche” della normativa emergenziale abbia uno spirito tendente alla deflazione, date la previsione della chiusura generalizzata delle attività e l'attivazione anch'essa nelle intenzioni generalizzata della cassa integrazione non possono avere altro effetto che il rallentamento della produzione e la posticipazione di ogni spesa non indispensabile.

---

<sup>63</sup> P. Pulsoni, *L'intervento dello Stato nell'economia all'epoca del CoViD-19*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), fascicolo 2/2020, 4 maggio 2020.



## CAPITOLO 2

### L'IMPATTO DEL COVID 19 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

#### 2.1 INQUADRAMENTO EMERGENZA COVID NELL'AMBITO DELLE SOPRAVVIVENZE CONTRATTUALI

La crisi epidemiologica tutt'ora in corso e la relativa legislazione cosiddetta d'emergenza adottata dal Governo e dalle Regioni hanno inciso negativamente su un ampio ventaglio di tipologie contrattuali, come l'esecuzione dei contratti di appalto ma soprattutto sui contratti di locazione commerciale, in considerazione delle limitazioni alle attività d'impresa ivi contenute<sup>64</sup>.

A tal riguardo, un peso notevole lo ha avuto, almeno al principio dell'emergenza economico-sanitaria, il D.P.C.M dell'11 marzo 2020, nel quale erano previste le prime misure di contenimento relative alle attività d'impresa, pur non comportando la completa sospensione delle stesse.

In particolare, «in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

---

<sup>64</sup> R. Donati, *Contratti di appalto in essere ai tempi del COVID 19*, in [www.giurisprudenzappalti.it](http://www.giurisprudenzappalti.it), 5 aprile 2020: <https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/contratti-di-appalto-in-essere-ai-tempi-del-covid-19-scenari-per-le-stazioni-appaltanti/>

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali» (art. 1, comma 7); e ancora: «per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni» (art. 1, comma 8).

Al primo provvedimento da parte del Governo se ne sono susseguiti altri a breve giro di posta, tra cui il successivo D.P.C.M del 22 marzo 2020, che ha invece disposto la sospensione di «tutte le attività produttive o commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1» (art. 1, lett.

a) individuate attraverso codici ATECO aggiornati a cura del Ministero dello sviluppo economico<sup>65</sup>.

A questi due provvedimenti emergenziali da parte dell'Esecutivo, dopo poco tempo ha fatto seguito il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, che prevede la possibilità di adottare «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020» (art. 1, comma 1) ulteriori provvedimenti limitativi o sospensivi, inter alia, delle «attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e

---

<sup>65</sup> Con decreto del 25 marzo 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha apportato le prime modifiche al d.P.c.m. del 22 marzo 2020. Con d.P.c.m. del 1° aprile 2020 l'efficacia delle misure restrittive in vigore originariamente sino al 3 aprile 2020 (tra le quali rientrano quelle adottate con il d.P.c.m. del 22 marzo 2020) era stata estesa sino al 13 aprile 2020. Con successivo d.P.c.m. del 10 aprile 2020, sostitutivo dei precedenti d.P.c.m., le misure restrittive sono state estese fino al 3 maggio 2020.

adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale» (art. 1, comma 2, lett. z).

Il potere di adottare tali provvedimenti ulteriormente restrittivi è attribuito (i) al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 2 e (ii) alle singole regioni, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 3.

È quindi essenziale avere riguardo anche alla normativa regionale di riferimento che sarà emanata ai sensi dell'art. 3 D.l n. 19 del 2020 per comprendere l'evoluzione delle citate restrizioni nelle varie Regioni. Con specifico riferimento al settore degli appalti, si segnala che, già il 21 marzo 2020, la Regione Lombardia aveva disposto per il periodo 22 marzo/15 aprile 2020 «il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza» (ordinanza n. 541, lett. a), n. 15).

A questi iniziali provvedimenti ne succedono tutt'ora ulteriori con cadenza mensile, data l'incessante morsa della pandemia.

Dopo aver dipinto il quadro normativo della legislazione d'emergenza che ha caratterizzato sin da subito la realtà italiana, con impatti importanti su molte tipologie contrattuali, tra cui appunto quella sopracitata degli appalti, tuttavia è nostro obiettivo porre la concentrazione sui contratti di locazione nelle ipotesi in cui il conduttore sia gravato dall'obbligo di corrispondere il canone sebbene non sia in condizione, a causa delle misure di contenimento prescritte dalla legge, di fruire, in tutto o in parte, del bene locato.

Quest'ultima occasione è appunto rinvenibile nel caso della locazione di immobile ad uso commerciale adibito allo svolgimento di attività temporaneamente vietate, fattispecie nella quale l'immobile perde per il conduttore ogni utilità, o conserva un'utilità significativamente

inferiore, potendo continuare ad essere impiegato, in ipotesi, per il deposito o per la conservazione delle merci.

Difatti già dai primi giorni di diffusione dell'epidemia a fine gennaio 2020<sup>66</sup> e dei tentativi di contenerne l'espansione, era stato facile individuare nella locazione commerciale un caso studio per osservare gli effetti che l'impatto della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento avrebbero avuto sui contratti in corso di esecuzione<sup>67</sup>.

Sin dal primo lockdown indetto la notte del 9 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la chiusura al pubblico di gran parte delle attività economiche e le stringenti misure di contenimento adottate nei mesi successivi hanno infatti reso pressante l'esigenza di ridiscutere condizioni contrattuali e, in particolare, i canoni pattuiti prima dell'emergenza sanitaria.

È tuttavia doveroso dire che il legislatore ha accompagnato sin da subito i provvedimenti restrittivi e le relative chiusure delle attività commerciali con supporti economici operati mediante provvedimenti ad efficacia verticale, ossia tra Stato e privati, dunque mediante la distribuzione di incentivi, sovvenzioni, moratorie e crediti d'imposta per recuperare o limitare le perdite connesse al lockdown.

Mentre invece proprio per quel che riguarda il tema dei contratti e quindi dei rapporti tra privati, non sono mancate norme con efficacia orizzontale, tese ad incidere sui rapporti contrattuali tra tutti o quelli obbligatori connessi, rimodulandone in alcuni casi i contenuti e regolando le conseguenze delle loro patologie.

Proprio questo secondo gruppo di interventi ha portato a numerose riflessioni nonché a conclusioni controverse da parte della dottrina e questo non solo in relazione ai pochi interventi

---

<sup>66</sup> I primi due casi italiani della pandemia sono stati confermati il 30 gennaio 2020, quando due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2 a Roma.

<sup>67</sup> U. Salanitro, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, in *Rivista Scientifica Giustizia Civile*, Speciale n 2 *Emergenza Covid-19*, Milano, Giuffrè Editore, p. 235.

ad efficacia orizzontale che sono stati presi da marzo 2020 in poi ma anche per le ampie aree sulle quali invece non ci sono stati interventi diretti.

La paralisi delle attività economiche e produttive ha comportato conseguenze sui rapporti pendenti che hanno portato ad interrogarsi su sé e quanto sia possibile intervenire in via interpretativa sulla loro disciplina.

Iniziando la nostra analisi dal contenuto delle norme si può osservare che l'intervento del legislatore ha riguardato essenzialmente ipotesi specifiche e fattispecie particolari. Vi sono stati interventi in tema di contratti di trasporto e di soggiorno turistico<sup>68</sup>, di contratti relativi all'acquisto di titoli di accesso a spettacoli ed eventi culturali<sup>69</sup>, di contratti di abbonamento a servizi offerti da strutture sportive<sup>70</sup>, di contratti di locazione di impianti sportivi<sup>71</sup>, e di alcuni contratti bancari<sup>72</sup>.

Vi sono però anche norme di carattere più generale, quali l'articolo 3, comma 6-bis del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13, a norma del quale "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"<sup>73</sup>.<sup>222</sup>

Quest'ultima disposizione che è stata oggetto di grande attenzione da parte della dottrina civilistica<sup>74</sup> è particolarmente incisiva sul regime probatorio dell'inadempimento, fissando un

---

<sup>68</sup> Art. 88-bis, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e prima, l'art. 28, d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

<sup>69</sup> Art. 88, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

<sup>70</sup> Art. 216, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

<sup>71</sup> Art. 216, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

<sup>72</sup> Artt. 54 e 56, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

<sup>73</sup> art. 91, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. n. 27 del 24 aprile 2020.

<sup>74</sup> A.A. Dolmetta, *Misure di «contenimento» della pandemia e disciplina dell'obbligazione (prime note all'art. 91 comma 1 d.l. n. 18/2020)*, in Banca borsa tit. cred., 2020, p. 151 ss.

giudizio legale sulla potenziale idoneità del necessario rispetto delle misure di contenimento a produrre ipotesi di impossibilità della prestazione.

Situazione più diversa e sicuramente più complessa è quella che si ha in relazione al vuoto normativo, in particolare in relazione alla sorte dei rapporti contrattuali per i quali, nonostante un possibile impatto delle misure di contenimento sull'assetto degli interessi e/o sulla esecuzione delle prestazioni, non sono state adottate misure apposite<sup>75</sup>.

In tali casi, la dottrina si è domandata se e fino a che punto è possibile, in base alle regole e ai principi già presenti nel sistema, intervenire sulla disciplina dei rapporti pendenti per fronteggiare le conseguenze del lockdown<sup>76</sup>.

Le misure di contenimento della pandemia nell'inibire una serie di attività hanno avuto un duro impatto sulla concreta possibilità di eseguire determinate prestazioni, talvolta perché l'attività del debitore risultava vietata dalle misure interdittive. Un esempio è il caso degli spettacoli dal vivo o i contratti di servizi relativi a settori economici reputati non essenziali, per i quali era quindi interdetta la prosecuzione delle attività. Un altro caso riguarda il creditore che non poteva usufruire della medesima, come nel caso di chi aveva acquistato biglietti di viaggio per spostamenti relativi ad attività non lavorative o strettamente necessarie secondo le normative di contenimento, o concluso contratti di soggiorno presso strutture che non poteva più raggiungere per via del lockdown.

In altre ipotesi ancora, le misure anti-covid non hanno inciso propriamente sulla possibilità di eseguire o ricevere la prestazione ma hanno prodotto il venir meno, totale o parziale, della sua utilità in relazione agli interessi del creditore. Si pensi appunto ai contratti di locazione di

---

<sup>75</sup> A.M. Benedetti, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto cura Italia*, in *Contratti*, 2020, p. 213 ss.

<sup>76</sup> G. Vertucci, *L'inadempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus: prime riflessioni*, in *ilcaso.it*, 23 aprile 2020.

immobili ad uso commerciale per lo svolgimento di attività economiche vietate dalle misure di prevenzione.

Come era prevedibile sin dai primi provvedimenti, ogni interdizione di una determinata attività ha avuto delle ripercussioni a catena: ad esempio, se uno spettacolo dal vivo non si poteva tenere, il contratto per la locazione o per il trasporto delle attrezzature necessarie per lo spettacolo non poteva che risentirne<sup>77</sup>.

Tale situazione, a dir poco inedita, ha portato la dottrina a dedicare ampio spazio all'esame di tali problematiche, interrogandosi su quali strumenti giuridici fossero più idonei per farvi fronte<sup>78</sup>.

Sin da subito i rimedi sono stati cercati all'interno delle disposizioni contenute nel Codice Civile del 1942 che tradizionalmente sovrintendono alla regolazione delle sopravvenienze, *in primis* l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>79</sup>.

In particolare, come vedremo, è chiaro che l'impossibilità sancita dalla legge di svolgere una determinata attività comporta che se quest'ultima è oggetto della prestazione dovuta si attiva l'operatività degli artt. 1256<sup>80</sup> ss. c.c.

Iniziamo quindi un'analisi più approfondita inerente i contratti di locazione ad uso commerciale, proprio partendo dall'impossibilità sancita dalla legge di svolgere una determinata attività.

---

<sup>77</sup> M. Zaccheo, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *giustiziacivile.com*, Emergenza Covid-19, Speciale n. 2, 2020, p. 245 ss.

<sup>78</sup> A. De Mauro, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in *giustiziacivile.com*, Emergenza COVID-19, Speciale, 2020, 227 ss

<sup>79</sup> G. Alpa, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. comm.*, Supplemento n. 3/2020, p. 57 ss.

<sup>80</sup> Articolo 1256 codice civile: "*L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla*".

## 2.2 L'IMPEDIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL CONDUTTORE COME TEMPORANEA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE

Come ampiamente premesso la situazione emergenziale ed i relativi provvedimenti hanno portato in auge il tema della sospensione/cessazione dell'obbligo del pagamento del canone di locazione, o quanto meno della sua riduzione, e questo proprio per avere un quadro chiaro degli effetti della pandemia sulle obbligazioni contrattuali, sovente al fine di sostenere la tesi di una diretta incidenza della attuale emergenza sanitaria sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di locazione<sup>81</sup>.

Va infatti rilevato come alla ripresa dell'attività giudiziaria, tra i primi casi oggetto di scrutinio giudiziale, per lo più in sede di ricorsi d'urgenza, si sono puntualmente registrati quelli di conduttori che agivano in giudizio per la riduzione o addirittura l'azzeramento del canone, basando la loro pretesa sugli imprevedibili eventi occorsi fin dai primi mesi del 2020<sup>82</sup>.

La questione che si è presentata ai giudici ha posto il problema della gestione del rischio conseguente a sopravvenuti eventi imprevedibili, questione che presuppone un doppio piano d'analisi<sup>83</sup>.

Da un lato infatti rileva il conflitto tra rendita fondiaria ed attività d'impresa, con quest'ultima che prevale sulla prima, sia grazie ai principi costituzionali, tra i quali il principio lavoristico, mentre per altro verso rileva la politica economica, giacché dovrebbe essere evidente che, superata l'emergenza, la rendita potrà riprendere il suo corso, mentre il lavoro potrà nel frattempo essere scomparso.

---

<sup>81</sup> A. Federico, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, n. 12 bis., mayo 2020, 236 ss.

<sup>82</sup> P. Sirena, *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione a causa dell'epidemia di CoViD-19*, in *Nuova giur. comm.*, Supplemento n. 3/2020, 57 ss

<sup>83</sup> M. Di Stefano, B. Stanchi, *Locazione immobili ad uso commerciale. Pagamento del canone nel periodo Covid-19*, in [www.ordineavvocatiroma.it](http://www.ordineavvocatiroma.it).



Proprio in relazione a quest'ultimo elemento, bisogna aggiungere che nel prossimo futuro, considerato il crescente indebitamento cui lo Stato sta ricorrendo per affrontare l'attuale fase avversa del ciclo economico, è necessario che si cerchi di preservare ogni attività capace di creare ricchezza e produrre gettito fiscale<sup>84</sup>.

Tale approccio tuttavia ha carattere generale e non sempre può adattarsi a tutti i casi di specie. A differenza delle locazioni a uso abitativo, i contratti di locazione a uso commerciale possono essere stipulati da imprese inter sé, sì che, in questo caso, anche il locatore fa a sua volta affidamento sui ricavi derivanti dai canoni per pianificare la propria attività imprenditoriale e la loro riduzione inevitabilmente si riflette in minore liquidità e in una ridotta possibilità di pagare i propri debiti commerciali<sup>85</sup>.

La risposta corrente è nel senso che il locatore sia solo tenuto al garantire il godimento dell'immobile e che la circostanza che l'attività non possa essere svolta sia un rischio che ricade sul conduttore.

È il conduttore che non può svolgere l'attività e, essendo il rischio pertinente alla sua sfera, non può trasferirlo sul locatore.

In tal senso sembra deporre anche la disciplina emergenziale la quale, nella parte tributaria, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> E. Giorgini, *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, *Actualidad jurídica iberoamericana*, n. 12 bis., mayo 2020, 274 ss

<sup>85</sup> A. Gentili, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in *Rivista Giustiziacivile.com*, 29 aprile 2020.

<sup>86</sup> Articolo 65, comma 1, d.l. n 18/2020

Tuttavia la soluzione al problema è stata ricercata dalla maggior parte della dottrina, più che nei principi costituzionali, in quelle disposizioni del Codice Civile utili alla soluzione del problema.

Bisogna partire dalla previsione testuale dell'articolo 1575 c.c che prevede che il locatore sia obbligato a mantenere la cosa idonea a servire all'uso del convenuto.

Nel contratto di locazione infatti l'uso della cosa, nella misura in cui è convenuto o desumibile dalle circostanze, non attiene alla sfera dei motivi esterni al contratto, di pertinenza del conduttore, ma rientra tra gli elementi che descrivono l'obbligazione del locatore<sup>87</sup>.

La domanda che ci si pone quindi è chi sia il soggetto su cui ricada il rischio dell'impossibilità dell'uso convenuto nel contratto.

È acclarato da importante giurisprudenza che nel caso in cui l'impossibilità dall'uso sia dipesa da limitazioni all'attività del conduttore, ad esempio da una norma che impone una nuova abilitazione per il titolare o la trasformazione del sistema produttivo, il rischio non può essere trasferito sul locatore.

Nel caso di cui sopra, qualora il conduttore non faccia utilizzo dell'immobile per un periodo, funzionale ad adeguare l'attività ai parametri di legge, dovrà comunque continuare a pagarne il canone.

Nella medesima direzione va l'articolo 1623 del Codice Civile, nel quale viene disposta la modifica del rapporto contrattuale in conseguenza di un intervento normativo sulla gestione produttiva, in quanto trattasi di disciplina che si riferisce al contratto di affitto.

Nell'ulteriore eventualità in cui l'impossibilità dell'uso convenuto attenga alle caratteristiche dell'immobile, non vi è dubbio che il rischio ricada sul locatore. Infatti nel caso in cui una legge

---

<sup>87</sup> G. Cottino, *Diritto Commerciale*, Bologna, Zanichelli Editore, 2020, p. 278 ss.

imponga nuovi standard affinché la cosa possa essere utilizzabile per una determinata attività o nel caso in cui il bene perdesse le caratteristiche a causa di un evento sismico, in assenza di uno specifico patto tra le parti, il costo di adeguamento o di riparazione dell'immobile ricadrebbe sul locatore<sup>88</sup>; l'impossibilità della prestazione libera il conduttore dall'obbligo di pagare il corrispettivo, comportando inoltre lo scioglimento del contratto.

Seguendo tale impostazione si è mossa in più occasioni la Corte di Cassazione<sup>89</sup> che accetta la risoluzione del contratto per inadempimento nel caso in cui il locatore non abbia ottenuto per sua colpa l'agibilità, solo quando l'inagibilità o l'inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, così da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso stabilito<sup>90</sup>.

Dai casi appena visti è possibile fare una distinzione a seconda che il rischio dell'impossibilità dell'uso convenuto riguardi la sfera dell'attività o la sfera di pertinenza del bene.

In base a tale criterio distintivo è possibile sostenere che il rischio ricada sul locatore ogni qualvolta l'attività non sia possibile perché l'immobile non è raggiungibile a causa di limitazioni alla libertà di movimento: ad esempio, un divieto di accesso causato da un cordone sanitario o dall'interruzione dell'unica via di accesso<sup>91</sup>.

Se l'attività non è possibile per ragioni attinenti al venire meno della possibilità di utilizzo del bene, quale strumento idoneo allo svolgimento dell'uso convenuto, in tal caso il rischio ricade sul locatore.

---

<sup>88</sup> R. Natoli, *Covid 19 e sorte dei contratti di locazione commerciale durante e dopo il lockdown*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 27 agosto 2020.

<sup>89</sup> Cass. civ. n. 16918 del 2019; Cass. civ. n. 19205 del 2018; Cass. civ. n. 666 del 2016; Cass. civ. n. 13651 del 2014; Studio Cataldi, *Articoli e sentenze sulla locazione*, <https://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=locazione>

<sup>90</sup> S. Cordaro, *Contratti di locazione: si può invocare l'impossibilità sopravvenuta o l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa dell'emergenza coronavirus?*, in [www.Salvisjuribus.it](http://www.Salvisjuribus.it), 7 maggio 2020.

<sup>91</sup> F. Degli Innocenti, *Teoria della presupposizione e rimedi contrattuali alla luce di nuovi orientamenti ermeneutici*, in *Giust. civ.*, 2009, p. 76 ss.

Tuttavia accogliendo tale impostazione, la risoluzione del problema relativo alla distribuzione del rischio nel contratto di locazione ad uso commerciale in conseguenza dei provvedimenti per il contenimento della pandemia si rivela più complessa rispetto alle idee sopra esposte<sup>92</sup>.

È quindi necessario fare un'analisi sulla disciplina emergenziale al fine di capire se le limitazioni siano riferite alle attività oppure siano connesse ai beni in cui le stesse attività si svolgono.

Per le attività commerciali l'art. 3 del D.L. n. 6 del 2020 usa un'espressione che sembra idonea a far ricadere il rischio sul conduttore, perchè si esprime in termini di «j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità».

Il riferimento letterale è all'attività commerciale di cui è utilizzato come sinonimo anche il lemma “esercizio commerciale” che nel linguaggio tecnico giuridico è usato anche come sinonimo di struttura per la vendita.

Nei decreti che si sono succeduti il legislatore ha fatto invece riferimento alla “sospensione di attività commerciali”, anche se per le attività consentite, vi è comunque un riferimento alle strutture da chiudere qualora non si possano garantire le regole di distanziamento.

Analizzando nel complesso la disciplina se ne può tuttavia evincere che le attività commerciali sono comunque consentite se si svolgono fuori dai locali commerciali, attraverso modalità a distanza: si può perciò avanzare il dubbio che la regola, che testualmente vieta l'attività commerciale salvo eccezioni, è rivolta in realtà contro il suo esercizio nei locali aperti al pubblico, dei quali è appunto disposta la chiusura<sup>93</sup>, facendo in tal modo ricadere sul locatore il rischio dell'impossibilità del bene.

---

<sup>92</sup> F. Todisco, *Sopravvenienze: la rilevanza dell'emergenza sanitaria sulla sorte dei contratti*, in [www.Salvisjuribus.it](http://www.Salvisjuribus.it), 1 novembre 2020.

<sup>93</sup> G. Carapezza, *Coronavirus e locazioni commerciali*, in Istituto de Derecho Iberoamericano, 20 maggio 2020.

Al medesimo risultato si perviene se si riflette sulla congruità delle conseguenze, mettendo in relazione gli interessi dell'una e dell'altra parte, mettendo in risalto il favore che il nostro ordinamento attribuisce all'impresa in un eventuale conflitto con la rendita.

Sin da subito infatti ci si è resi conto che se la situazione emergenziale si fosse protratta a lungo, tener ferme le obbligazioni di entrambe le parti avrebbe portato il locatore in una situazione eccessivamente svantaggiosa, dato che il locatore avrebbe continuato a ricavare dal bene un lucro che al contrario non avrebbe potuto ricavare da una nuova locazione nella sopravvenuta situazione di mercato, anche qualora il bene fosse convertibile per attività consentite, dato che a seguito della compressione dell'attività economica, il valore di godimento degli immobili destinati ad quelle produttive si è ridotto.

In tale situazione emergenziale la posizione del conduttore risulta infatti pregiudicata, dato che, non potendo proseguire l'attività, per liberarsi da un rapporto contrattuale particolarmente svantaggioso, sarebbe costretto a un recesso per giusta causa con un preavviso di sei mesi: dovrebbe quindi essere costretto a pagare integralmente canoni per un bene che non gli è di alcuna utilità per un periodo esteso.

La possibilità di sciogliere il rapporto, invece, consentirebbe a entrambe le parti di riorganizzare la propria sfera economica e distribuire il rischio in modo meno squilibrato: il locatore, pur pregiudicato, avrebbe la possibilità di disporre altrimenti del bene, seppure in un mercato ed in una situazione economica certamente non facile. Il conduttore invece potrebbe svolgere la medesima attività con modalità diverse ovvero sospenderla per evitare perdite ulteriori.

Inoltre in tale situazione emergenziale l'impresa conduttrice verserebbe in una condizione analoga a quella dell'acquirente del pacchetto turistico che, secondo la giurisprudenza di legittimità<sup>94</sup>, non potendo fruire utilmente della prestazione alberghiera per circostanze

---

<sup>94</sup> Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18047; già Cass. n. 26958/2007.

sopravvenute che integrano gravi ragioni personali, ad una malattia o un grave lutto familiare, è legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.

Tuttavia tale impostazione non è stata accolta unanimemente dalla dottrina ed anzi a prevalere è un'altra soluzione che è stata trovata da coloro che sostengono che l'impossibilità, data dalla normativa emergenziale, sia temporanea o parziale, come per tutti i contratti a esecuzione continuata e periodica.

Viene quindi in risalto l'articolo 1256 del Codice Civile, in base al quale il conduttore che non voglia, o non possa, recedere dal contratto, avrebbe diritto di ottenere una "corrispondente" sospensione o riduzione del canone di locazione, parametrata al periodo di mancato utilizzo dell'immobile.

### **2.3 LA VIA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ECESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA**

La tesi che vede nella riduzione del canone di locazione una soluzione al mancato utilizzo dell'immobile sarebbe avvalorata dall'art. 91 del D.L. n. 18 del 2020 il quale introduce all'articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."

La norma prevede che la misura di contenimento è "sempre valutata" per l'accertamento della responsabilità del debitore.

La chiusura dei locali può giustificare l'inadempimento temporaneo, escludendo la possibilità per il locatore di chiedere la risoluzione per inadempimento ma non consente affatto, ripresa

l'attività, di non pagare al locatore il canone anche per i mesi nei quali l'attività ha subito la sospensione<sup>95</sup>.

In tali termini il canone resterebbe dovuto ma il mancato pagamento delle mensilità maturate durante le misure restrittive non sarebbe considerato grave.

Come abbiamo visto la legislazione emergenziale, con interventi settoriali, è intervenuta anche per regolare la sorte di alcuni contratti che non possono essere eseguiti o per i quali esiste una elevata probabilità di non poter fruire delle prestazioni, portando a confermare che non vi è spazio per l'esonero dal pagamento.

Per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, per le vendite di pacchetti turistici e di viaggi di istruzione, l'articolo 28 del D.L. n. 9/2020 prevede che le procedure di rimborso possano concludersi con la restituzione del corrispettivo versato con l'emissione di un voucher. Nel caso di pacchetti turistici, è consentita anche con l'offerta al viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

Analoga disposizione è prevista dall'articolo 88 del D.L. n. 18/2020 che oltre a disporre per i contratti di acquisto di titoli di accesso per "spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura" che, "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione".

Ancora, l'articolo 65 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto, per l'anno 2020, ad alcuni dei soggetti esercenti attività di impresa "un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1" (i.e. "negozi" e "botteghe").

---

<sup>95</sup> G. Grisi, *L'inadempimento di necessità*, in JusCivile, 6/2014:  
[http://www.juscivile.it/contributi/2014/12\\_Grisi.pdf](http://www.juscivile.it/contributi/2014/12_Grisi.pdf)

Anche tale norma consente agevolmente di comprendere che se il legislatore prevede il credito di imposta, ciò presuppone che il canone per il periodo di chiusura resti dovuto.

Si può escludere, pertanto, che l'obbligo di pagamento del canone per il locale chiuso per l'emergenza COVID possa essere escluso in base al citato comma 6-bis.

Rileva tuttavia l'argomentazione relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Difatti nonostante non sia escluso l'obbligo di pagamento, quest'ultimo di un determinato canone annuale, suddiviso in rate mensili, può divenire eccessivamente oneroso rispetto al valore locativo dell'immobile oppure rispetto al margine di profitto del locatore se, per un determinato periodo, il locale è chiuso.

Un rimedio è posto all'articolo 1467 del Codice Civile, nel quale si prevede che per i contratti ad esecuzione continuata vi sia la possibilità di richiedere la risoluzione che tuttavia può essere evitata dalla controparte offrendo la riduzione del prezzo.

Tale istituto consentirebbe di arrivare ad un bilanciamento delle posizioni economiche che può esser opportuno nelle locazioni commerciali.

La norma, tuttavia, non consente alcuna sospensione unilaterale del pagamento o richiesta di rettifica delle condizioni del contratto perchè si basa su un meccanismo opposto. Si prevede che nel caso in cui per il soggetto la prestazione è divenuta troppo onerosa, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto e la controparte, per contro, può evitarla offrendo la riduzione del canone<sup>96</sup>.

Tuttavia rimane uno spiraglio per la possibilità di risoluzione del contratto. Difatti nello specifico caso del contratto di locazione ad uso commerciale, la chiusura forzata per l'inaspettata epidemia da Covid-19 può integrare anche i gravi motivi ex art. 27, comma 8, l. n.

---

<sup>96</sup> C. Bianca, *Diritto Civile. Vol. 5*, Milano Giuffrè Editore, 2020, p 387.



392 del 1978 che, pur non coincidenti con gli “eventi straordinari e imprevedibili” di cui all’art. 1467 Codice Civile, giustificano ugualmente il recesso del contratto<sup>97</sup>.

## **2.4 LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO: L’OBBLIGO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1375 CODICE CIVILE**

Un favor nei confronti delle parti più deboli si è riscontrato nel giudizio sulle controversie in materia.

Il primo importante impulso al riguardo è stato dato dalla Corte di Cassazione con la relazione n. 56 dell’8 luglio 2020, la quale ha fornito una nuova chiave di lettura delle norme civilistiche alla luce delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria in materia di prevenzione dei contagi.

Nel proprio intervento, la Corte fa della correttezza contrattuale, della solidarietà e della buona fede le linee da seguire nel contemperamento tra istanze creditorie e debitorie nell’obiettivo unico di salvaguardare la sopravvivenza contrattuale<sup>98</sup>.

Secondo i giudici, infatti “il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono connesse” con la conseguenza che, qualora il contraente inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato determinato dal sopraggiungere del Covid-19, la strada da percorrere sarà quella della rinegoziazione delle disposizioni contrattuali, da riconsiderarsi alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti che hanno afflitto l’economia in questi mesi.

---

<sup>97</sup> N. Crispino - F. Troncone, *Emergenza coronavirus: quali possibili effetti sulla locazione a uso commerciale*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>98</sup> C. Riso, *Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, in [www.andersen.com](http://www.andersen.com), 17 luglio 2020.

La suddetta relazione ha avuto un sin da subito riscontro positivo ed i principi in essa contenuti sono stati efficacemente invocati a fondamento delle richieste di rinegoziazione da parte di diversi imprenditori in difficoltà, come dimostrato da un'importante pronuncia del Tribunale di Roma.

Nel caso in esame, un ristoratore, conduttore di due locali nel centro di Roma per un canone annuo di 96.000 €, ha chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto alla diminuzione dell'importo pagato per la locazione, sostenendo che il locatore non avesse ottemperato all'obbligo di rivedere le condizioni economiche del contratto, venendo così meno ai doveri di buona fede, correttezza e solidarietà.

Il Giudice, una volta rilevato che “la crisi economica conseguente alla pandemia e la chiusura forzata delle attività devono considerarsi quali sopravvenienze”<sup>99</sup> ha disposto la riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021.

In tale relazione la Cassazione si è soffermata anche sui tradizionali rimedi previsti dal Codice Civile, giungendo alla conclusione che gli stessi risultano inadeguati a venire incontro alle concrete esigenze delle imprese.

Questo poiché tali rimedi, come l'impossibilità sopravvenuta ai sensi degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, o l'eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467, nonostante teoricamente applicabili alla situazione, danno comunque luogo allo scioglimento del contratto.

In realtà però la Cassazione ha valutato l'interesse generale delle imprese a mantenere in vita il rapporto contrattuale, rivedendone temporaneamente le condizioni, special modo quelle di pagamento, in attesa che la fase relativa all'emergenza sanitaria ed alla conseguente emergenza sanitaria cessino<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Corte Suprema di Cassazione, Rel. N. 56, Roma, 8 luglio 2020.

<sup>100</sup> P. Valerio, *L'impatto del Covid-19 sui contratti commerciali: la Cassazione promuove la rinegoziazione obbligatoria*, in *Il QuotidianoGiuridico.it*

Sciogliere i contratti di locazione per effetto della situazione di emergenza economico-finanziaria creata dal virus pandemico e dalle misure di contenimento dello stesso, significa sostanzialmente, come afferma efficacemente la Relazione, “fare terra bruciata delle relazioni d’impresa”, e quindi favorendo la dispersione aziendale e la desertificazione del tessuto produttivo.

In questo quadro, la strada maestra individuata dalla Suprema Corte al fine di riequilibrare le prestazioni contrattuali colpite dall’evento epidemico, è quella della rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Tale percorso tuttavia, come sottolineato non solo dai giudici ma anche dalla dottrina che propendeva per questa tesi non poteva essere affidato alla sola autonomia privata, dati gli interessi contrapposti di locatore e conduttore, ed anche per il fatto che il primo generalmente si trova in una posizione di maggior forza contrattuale.

La domanda alla fonte della Relazione che ha spaccato a metà il dibattito dottrinario è se sia configurabile una relazione obbligatoria in capo ai locatori dei rapporti contrattuali interessati dall’impatto causato dall’emergenza sanitaria<sup>101</sup>.

Se la dottrina si è divisa su due fronti, la giurisprudenza non è stata così netta nel propendere per una risposta positiva, se si esclude la Relazione in esame.

Nella Relazione, la Cassazione afferma decisamente l’esistenza di un vero e proprio obbligo giuridico della parte avvantaggiata dalla sopravvenienza epidemica. Si tratta in questo caso che il locatore debba rinegoziare il contenuto del contratto, in particolare l’ammontare del canone facendo così in modo che il contratto rimanga in essere ma a condizioni diverse.

---

<sup>101</sup> P. S. D’Aquino, *L’ombra del cigno nero sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19*, in [www.biodiritto.it](http://www.biodiritto.it), 11 aprile 2020.

Tale obbligo deriva dal principio di buona fede oggettiva in fase di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 del Codice Civile che ha valore di ordine pubblico e che a sua volta si collega al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione.

Le ragioni della decisione sono quindi radicate nei principi di buona fede e solidarietà e questo si evince anche dal fatto che, come è stato affermato, il contratto di locazione di beni immobili per l'esercizio di attività produttive, presupponendo un rapporto continuativo tra le parti, rientra tra i contratti cd. relazionali rispetto ai quali la risoluzione deve essere soltanto un'extremaratio, in quanto "l'eventuale risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta comporterebbe inevitabilmente la perdita dell'avviamento per l'impresa colpita dall'eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell'attività economica".

La rilevanza di quanto espresso dai giudici sta nel fatto che qualora le prestazioni contrattuali siano divenute squilibrate per effetto di un evento esterno incontrollabile, quale è stato sicuramente il Coronavirus, le parti devono rinegoziare il contenuto del contratto in modo da adeguarlo alle mutate circostanze.

La Relazione evidenzia inoltre che è configurabile un obbligo di risultato, ossia un obbligo di concludere in modo positivo le trattative in modo da raggiungere un contratto modificativo del precedente ma che equilibri gli interessi in gioco di entrambe le parti. Difatti non può essere chiesto ad un contraente "di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto", fino al punto di "subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico".

Il dovere di cooperazione del contraente avvantaggiato dalla sopravvenienza implica invece che lo stesso deve iniziare la trattativa e condurla in buona fede, proponendo "soluzioni

riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto", con atteggiamento costruttivo e non ostruzionistico<sup>102</sup>.

Quanto appena detto porta ad una ulteriore doverosa domanda, ossia sulle soluzioni attuabili nel caso in cui il proprietario dei locali si rifiuti di intavolare le trattative di rinegoziazione del contratto di locazione.

Anche in questo caso la Relazione della Cassazione è stata molto esplicativa, sancendo che il contraente svantaggiato, quindi nel caso di specie il conduttore costretto a sospendere temporaneamente la propria attività, non ha a disposizione soltanto il rimedio del risarcimento del danno che è insufficiente in quanto inidoneo ad assecondare le esigenze di prosecuzione del rapporto contrattuale e quindi ad assicurare la prosecuzione dell'attività d'impresa ma può adire il giudice, ai sensi dell'art. 2932 codice civile, per ottenere una sentenza costitutiva dell'obbligo di rinegoziare.

In tal caso il Giudice chiamato in causa è tenuto a verificare se la richiesta di riduzione del canone da parte del conduttore risulti proporzionata al mancato godimento dei locali nel periodo di chiusura forzata dell'attività e/o al calo di fatturato e ai maggiori costi da sostenere<sup>103</sup>.

Il Giudice deve inoltre verificare se la richiesta del conduttore sia parametrata all'effettiva entità del pregiudizio subito dal conduttore ed all'effettivo calo di introiti ed alle maggiori spese dallo stesso sostenute per effetto dell'emergenza pandemica, potendo così decidere di conseguenza. Detto ciò, secondo la Cassazione, il giudice può individuare le nuove condizioni contrattuali, determinando con sentenza l'accordo di rinegoziazione non raggiunto dalle parti, solo nel caso in cui i criteri per l'intervento del giudice siano rinvenibili nel contratto originario, cioè siano

---

<sup>102</sup> B. Acquas, *Covid e locazioni commerciali: buona fede e rinegoziazione del canone*, in [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it), 23 ottobre 2020.

<sup>103</sup> S. Luppino, *La rinegoziazione per legge: è la panacea per la salvezza dei contratti di durata travolti da eventi straordinari, imprevedibili e sopravvenuti (anche Covid-19)?*, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it), 13 ottobre 2020.

stati individuati e forniti dalle parti stesse nel testo originario del contratto, o comunque emergano dalla successiva fase di trattativa, non andata a buon fine.

Solo in questo particolare caso il giudice può, ad avviso della Relazione, operare sul contratto, modificandone i termini in modo da riequilibrarne la prestazione alterata dagli effetti della pandemia, tenuto conto delle specificità di ogni singola fattispecie concreta.

Risulta evidente come il giudice debba, per poter procedere correttamente alla riformulazione del contenuto contrattuale, disporre di parametri e linee guida precisi che facciano in modo che la discrezionalità non porti a sfociare nell'arbitrio.

D'altro canto tuttavia, parte della dottrina ha notato come una limitazione quella suddetta della possibilità del giudice di rimodulare il canone di locazione all'ipotesi in cui le parti abbiano già previsto parametri precisi. Ciò significa assegnare al giudice un margine d'intervento in chiave di rideterminazione del contenuto contrattuale squilibrato e troppo ristretto rispetto alla portata dell'evento pandemico, rischiando così di privare di tutela gran parte dei contraenti colpiti dal drammatico evento, per i quali non resterà che accedere alla drastica alternativa che porta allo scioglimento del rapporto contrattuale, con le conseguenti inevitabili ricadute sul tessuto produttivo.

A tal proposito parte della dottrina ha invece ritenuto che debba essere consentito al Giudice, allo scopo di calcolare l'incidenza effettiva dell'impossibilità di utilizzo del bene nell'economia del singolo rapporto contrattuale e di pervenire ad una rideterminazione equilibrata del canone, di valutare anche tutta una serie di elementi non considerati dalle parti nell'ambito del contratto originario e/o della successiva contrattazione fallita, quali ad esempio bilanci, dichiarazione dei redditi, analisi di mercato, ed altri parametri.

Risulta quindi evidente che per tale via, l'intervento del giudice sarebbe certamente più complesso, in rapporto alle specificità del caso concreto, portando però ad un intervento del giudice dall'efficacia sicuramente rilevante<sup>104</sup>.

L'intervento della Cassazione si è rivelato essere molto importante poiché ha affermato con certezza l'esistenza di un dovere delle parti di rinegoziare, in base al principio di buona fede, i termini di un contratto di durata divenuto squilibrato per effetto del verificarsi di una sopravvenienza, quale quella pandemica<sup>105</sup>.

Va infine sottolineato il ruolo preponderante che hanno avuto gli organismi di mediazione tenuto conto che, tra l'altro, la materia locatizia rientra tra quelle in cui l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, tanto più alla luce di quanto previsto dal recente art. 3 D.L. n. 60/2020 a proposito delle controversie collegate alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Altro caso meritevole di attenzione è quello relativo all'ordinanza del Tribunale di Venezia del 2 ottobre 2020<sup>106</sup>.

Nel caso in esame il locatore intimava lo sfratto al conduttore, colpevole di non aver pagato i canoni da novembre 2019 a maggio 2020; dal canto suo, il conduttore si costituiva in giudizio ed ,oltre a sostenere di aver saldato i canoni insoluti, lamentava di non aver potuto godere pienamente dei locali oggetto del contratto di locazione a causa delle restrizioni imposte dal Covid<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> G. Sposato, *Covid-19: ultimi orientamenti in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale*, in [www.roedl.it](http://www.roedl.it), 30 ottobre 2020.

<sup>105</sup> R. Boschi, *Locazioni non abitative e Covid-19: no sfratto senza riduzione affitto*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 12 ottobre 2020.

<sup>106</sup> G. Ludovici, *Mediazione obbligatoria per inadempimenti contrattuali da Covid-19*, in *Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile "La Nuova Procedura Civile"*, 1 luglio 2020.

<sup>107</sup> BDL Studio Legale, *COVID-19: l'intimazione di sfratto è contraria al principio di solidarietà ex articolo 2 Costituzione*, 17 novembre 2020.

Il Tribunale di Venezia non ha convalidato lo sfratto, affermando inoltre che il ridotto godimento dei locali, seppur conseguente all'epidemia di Coronavirus, debba essere qualificato quale impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione a carico del locatore che, ex art. 1464 c.c. legittima il conduttore a chiedere la riduzione della prestazione dovuta, e dunque la riduzione del canone, oppure in alternativa, lo legittima a recedere dal contratto.

Tali pronunce sono risultate essere di gran sostegno per quei soggetti che si sono trovati in difficoltà a sostenere delle responsabilità che in realtà sono dovute ad una situazione imprevista ed emergenziale<sup>108</sup>.

Quello che emerge dalle pronunce richiamate è qualcosa di più rispetto al mero diritto a veder rinegoziato il proprio canone di locazione ma è piuttosto la consapevolezza che in questa fase così delicata per tutto il Paese è necessario riscoprire la solidarietà tra individui anche sotto il profilo giuridico.

Al fine di avere un quadro ancor più completo relativamente all'articolo 1375 codice civile, quale, espressione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, è doveroso richiamare all'attenzione la nota sentenza della Corte di Cassazione del 18 settembre 2009, n. 20106.

Nella sopracitata decisione la Corte rilevava, sul caso della multinazionale automobilistica francese Renault, che la condotta contrattuale scorretta ma legittima da parte di un'azienda in posizione dominante si configura come "abuso di diritto" ed è fonte di risarcimento danni.

La casa automobilistica francese difatti si era avvalsa della facoltà di recesso ad nutum prevista all'interno del contratto di concessione in vendita, lasciando in grave difficoltà le controparti contrattuali<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> V. Pandolfini, *L'impatto del Covid-19 sui contratti commerciali: la Cassazione promuove la rinegoziazione obbligatoria*, in *Il QuotidianoGiuridico*.

<sup>109</sup> Mantelli Davini Avvocati Associati, *Concessione di vendita- "Il caso" di Renault: il colosso francese condannato a 2 milioni per recesso illegittimo*, [www.imantelli.eu](http://www.imantelli.eu).



I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello, denunciando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione delle clausole generali della buona fede sulla pretesa insindacabilità degli atti di autonomia privata e della conseguente non applicabilità della figura dell'abuso del diritto all'esercizio del recesso ad nutum.

La Corte, ha così affermato il principio di buona fede oggettiva, e cioè della reciproca lealtà di condotta che deve esser presente in ogni fase della vita di un contratto, in tal modo inquadrando il comportamento della multinazionale nella figura di "abuso del diritto", sancendo che disporre di un potere non rappresenta una condizione sufficiente per un suo legittimo esercizio<sup>110</sup>.

La formula, usata dalla Corte, di "abuso del diritto" indica un limite esterno all'esercizio del diritto soggettivo.

È poi evidente come si abbia un abuso nel caso di un uso anomalo del diritto che conduca il comportamento del singolo in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico.

Un siffatto comportamento "abusivo" costituisce, quindi, un illecito sanzionato secondo le norme generali di diritto in materia.

Nel caso di specie, infatti, la patologia del rapporto poteva essere superata facendo ricorso a rimedi che incidessero sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato.

Nel nostro codice tuttavia non esiste una norma che sanzioni in via generale l'abuso del diritto, e questo per il fatto che cultura giuridica degli anni '30, cui si ispirò il legislatore del 1942, riteneva che non si trattasse di una nozione giuridica, ma avesse natura etico morale, con la conseguenza che gli abusi non prevedevano sanzioni giuridiche<sup>111</sup>.

Tuttavia secondo la Corte il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve sussistere nel momento della formazione, dell'esecuzione e dell'interpretazione

---

<sup>110</sup> C. Scognamiglio, *Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza*, in [www.art.torvergata.it](http://www.art.torvergata.it); [https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/49194/113869/abuso\\_del\\_diritto\\_buona\\_fede\\_etc.pdf](https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/49194/113869/abuso_del_diritto_buona_fede_etc.pdf)

<sup>111</sup> F. Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, Giappichelli Editore, 2015.

del contratto, nonché in ogni sua fase, con la conseguenza che la clausola generale della buona fede e correttezza opera sia per quel che concerne il comportamento del creditore che per quello del debitore.

Inoltre l'obbligo di buona fede oggettiva costituisce espressione di un generale principio di solidarietà espresso costituzionalmente: esso deve essere inteso come specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art 2 Costituzione, secondo cui ciascuna parte del rapporto ha il dovere di agire con lo scopo di preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali.

A tal proposito l'abuso del diritto rappresenterebbe il criterio atto a far emergere la violazione dell'obbligo di buona fede è quello dell'abuso del diritto.

Come conseguenza di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale che vede un rifiuto di tutelare diritti ed interessi esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.

La violazione di quest'ultima, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno.

La buona fede, come indica la Cassazione nella sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009, ha lo scopo di mantenere il rapporto giuridico "nei binari dell'equilibrio e della proporzione."<sup>112</sup>

Per questa ragione il giudice, secondo la Corte di Cassazione, nel controllare ed interpretare l'atto di autonomia privata, deve operare anche in funzione del contemperamento di interessi opposti delle parti contrattuali.

Il principio che viene espresso nel particolare caso Renault da parte della Cassazione, dovrebbe trovare quindi applicazione anche nelle vicende che riguardano il contratto di locazione ad uso commerciale in questa situazione emergenziale, nella quale dovrebbe maggiormente emergere il principio costituzionalmente garantito della buona fede.

---

<sup>112</sup> R. Pardolesi, *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in [www.law-economics.net](http://www.law-economics.net)

Infine ci sembra utile menzionare, sempre con riguardo alla rinegoziazione contrattuale, i principi espressi dal European Law Institute, organizzazione senza scopo di lucro completamente indipendente costituita per fornire una guida pratica in relazione allo sviluppo giuridico europeo, che ha proposto una sintesi di alcune delle importanti questioni legali che sorgono in relazione alla crisi provocata dal COVID- 19.

Si tratta di un documento composto da 15 principi, rivolto a tutti gli Stati europei, con lo scopo di dare un indirizzo, sebbene non vincolante, agli Stati stessi, alle istituzioni dell'UE ed altri organi.

Ai fini della nostra trattazione assume molta importanza il principio n. 13 “Force Majeure and hardship”, nel quale al punto 1) viene stabilito che: “laddove l'esecuzione di un contratto prevenga temporaneamente o in modo definitivo direttamente o indirettamente a causa dell'epidemia di COVID-19 o delle decisioni degli Stati prese in relazione all'epidemia di COVID-19, gli Stati dovrebbero garantire che la legge esistente sull'impossibilità o sulla forza maggiore si applichi in modo efficace e fornisca soluzioni ragionevoli.

In particolare, l'allocazione contrattuale del rischio in questi casi dovrebbe essere valutata alla luce dei contratti esistenti, dei regimi giuridici di base e del principio di buona fede”.

Si indica quindi un ruolo attivo degli Stati al fine di applicare in modo efficace la normativa esistente, oltre all'utilizzo del principio della buona fede nella distribuzione del rischio contrattuale, nei casi in cui l'esecuzione di un contratto sia compromessa dalla situazione dovuta al Covid-19.

Il principio n.13 al punto 2) aggiunge che “laddove, come conseguenza della crisi del COVID-19 e delle misure adottate durante la pandemia, la performance è diventata eccessivamente difficile (principio di difficoltà), anche laddove il costo della performance è aumentato in modo significativo, gli Stati dovrebbero garantire che, in conformità con il principio di in buona fede,

le parti effettuano rinegoziazioni anche se non previste da un contratto o dalla normativa vigente”.

Tale principio è molto importante, e come abbiamo visto, ha avuto un importante seguito giurisprudenziale all’interno del nostro ordinamento, in cui in varie occasioni sono state stabilite rinegoziazioni in nome del principio della buona fede, nonostante non vi fossero previsioni in merito all’interno del contratto originario; a quanto sancito dal punto 2), fa eco il punto 3) con il quale si chiudono le indicazioni di tale principio, che recita: “Conformemente al principio di solidarietà, gli Stati dovrebbero garantire che le conseguenze dell'interruzione dei rapporti contrattuali, come l'annullamento delle disposizioni di viaggio, non dovrebbero essere a rischio esclusivo di una delle parti, in particolare di un consumatore o PMI”<sup>113</sup>.

Per quel che riguarda quest’ultima previsione il Governo italiano ha provveduto a risolvere tali situazioni, come abbiamo già avuto modo di vedere, sin dai primi interventi emergenziali.

Nonostante tali principi non siano vincolanti, hanno il lodevole scopo di dare omogeneità alle norme dei vari Stati europei al fine di combattere l’emergenza economico sanitaria e dare soluzione a casi concreti.

## **2.5 L’INESIGIBILITA’ DEI CANONI DI LOCAZIONE SULLA BASE DEL CANONE DI BUONA FEDE OGGETTIVA**

Il dovere generale di buona fede oggettiva o correttezza nella fase esecutiva del contratto prevista dall’articolo 1375 del codice civile è stata richiamata anche dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 27/08/2020.

Con riferimento ad un contratto di locazione ad uso commerciale, per attività di ristorazione, era stato chiesto al Tribunale di Roma di disporre la riduzione del canone di locazione mensile

---

<sup>113</sup>[https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user\\_upload/p\\_eli/Publications/ELI\\_Principles\\_for\\_the\\_COVID-19\\_Crisis.pdf](https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf)

e la sospensione della fideiussione bancaria a garanzia del pagamento del canone a seguito delle sopravvenienze legate all'insorgere della pandemia per Covid-19.

A tal proposito il Tribunale di Roma chiamato in causa, ha fornito interessanti spunti relativamente alle conseguenze dei provvedimenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui contratti commerciali.

In primo luogo, è stato ritenuto che la crisi economica dipesa dalla pandemia e la chiusura forzata delle attività commerciali, ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione, sono da considerarsi eventi straordinari e imprevedibili che comportano uno squilibrio tra le prestazioni, non presi in considerazione dalle parti al momento della conclusione del contratto. Infatti, nel caso delle locazioni commerciali, il contratto è stipulato sul presupposto di un impiego dell'immobile per l'effettivo svolgimento di attività produttiva, e nel caso di specie per lo svolgimento dell'attività di ristorazione<sup>114</sup>, duramente colpite dalle chiusure anti contagio emanate dal Governo.

Di conseguenza, questo porta, sulla scorta della Relazione formulata dalla Corte di Cassazione nel luglio 2020, la parte su cui pesa il protrarsi dell'esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente, a poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva, o correttezza, nella fase esecutiva del contratto, quale principio previsto dall'articolo 1375 del codice civile.

La buona fede può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verificano dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto.

---

<sup>114</sup> F. Gigliotti, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, Giustiziacivile.com, 2020, p. 250 ss.

Nello specifico, i contratti di locazione di beni immobili per l'esercizio di attività produttive rientrano nei contratti implicanti un rapporto continuativo tra le parti che mal tollerano la risoluzione del contratto. In tal caso, infatti, l'eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell'avviamento per l'impresa colpita dall'eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell'attività economica.

Come evidenziato, in siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale.

I giudici aggiungono che si perviene alle medesime conclusioni qualificando la suddetta fattispecie come peculiare ipotesi di impossibilità della prestazione di natura parziale e temporanea, attesa la sostanziale impossibilità di utilizzazione dei locali locati per l'attività di ristorazione che dà luogo all'applicazione del combinato disposto dell'articolo 1256 del Codice Civile, norma generale in materia di obbligazioni, e dell'articolo 1464 del Codice Civile, norma speciale in materia di contratti a prestazioni corrispettive.

Le conseguenze di tale vicenda sul contratto, ferma la circostanza che nessuna delle parti ha manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, non sono dunque né solamente quelle dell'impossibilità totale temporanea che comporterebbe il completo venir meno dell'obbligo di corrispondere la controprestazione, né quelle della impossibilità parziale definitiva che invece determinerebbe, come previsto dall'articolo 1464 del codice civile, una riduzione definitiva del canone.

Trattandosi di impossibilità parziale temporanea, il riflesso sull'obbligo di corrispondere la prestazione dovuta sarà dunque quello di subire una riduzione destinata tuttavia a cessare nel momento in cui la prestazione potrà tornare ad essere compiutamente eseguita.

Il Tribunale di Roma pertanto, in ragione della mancata ottemperanza della parte resistente ai doveri di contrattazione derivanti dai principi di buona fede e solidarietà, ha fatto ricorso alla

buona fede integrativa per riportare in equilibrio il contratto nei limiti dell'alea negoziale normale, disponendo la riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021.

Ha inoltre al riguardo rilevato che, anche dopo la riapertura dell'esercizio commerciale, l'accesso della clientela è contingentato per ragioni di sicurezza sanitaria, disponendo altresì la sospensione della fideiussione fino ad una esposizione debitoria del conduttore di 30.000 euro<sup>115</sup>.

Dal quadro che abbiamo delineato emerge che nel Codice Civile italiano non è presente alcuna norma che preveda, in generale, un diritto di rinegoziare ma tale possibilità è comunque ammessa dal legislatore solo con particolare riferimento ad alcuni contratti tipici.

Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso ormai da quasi un anno, che ha avuto come conseguenza gravi ricadute sul piano economico, sono sorti molteplici contenziosi fondati su pretese contrattuali inadempite, cui i giudici hanno mostrato il loro orientamento proteso ad una rinegoziazione contrattuale basata sulla buona fede oggettiva.

A fronte di ciò ci si è chiesti se fosse ragionevole domandarsi se sia giunto il momento per introdurre, in via generale, nel sistema del Codice Civile la rinegoziazione del contratto<sup>116</sup>.

Questa domanda risulta ancora più importante in un momento in cui a prevalere debba essere un principio di salvaguardare il tessuto imprenditoriale ed economico, e proprio per sopperire alla latitanza del legislatore, parte della dottrina ha ritenuto di poter raggiungere tale obiettivo attraverso l'obbligo di rinegoziazione del contratto, per effetto della valorizzazione della clausola di buona fede oggettiva-integrativa ex art. 1375 del Codice Civile.

---

<sup>115</sup> Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VI civile, del 27/08/2020:

[https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd\\_allegati/\\_/20-11/6927345/AR1711.P25.pdf](https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/20-11/6927345/AR1711.P25.pdf)

<sup>116</sup> D. Marinelli, S. Sabatini, *Rinegoziazione e risoluzione dei contratti in emergenza sanitaria*, Maggioli Editore, 2020.

In un'ottica di analisi economica del diritto, tale impostazione ha il vantaggio di concedere la possibilità alla parte che ne faccia richiesta di mantenere in vita il contratto, chiedendo al giudice la possibilità di riequilibrarlo.

In particolare ha avuto una certa rilevanza l'intervento dell'Associazione Civilisti Italiani che ha auspicato l'adozione di un decreto delegato che "inserisca dopo l'art. 1468 c.c. un nuovo articolo, il 1468-bis, che consenta alla parte pregiudicata di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali".

In particolare, si è osservato che "è congrua l'idea di tradurre l'obbligo di rinegoziare secondo buona fede nel potere-dovere delle parti di formulare proposte e contrapposte di adeguamento fondate su ragioni giustificate".

Sembra quindi che lo scenario scaturito a causa dell'emergenza sanitaria abbia accelerato alla necessità di introdurre, in via generale, nel sistema del Codice Civile la rinegoziazione del contratto<sup>117</sup>.

## **2.6 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E DIRITTI ECCEZIONALI?**

Nel panorama europeo, le rigide limitazioni imposte dalla lotta contro la pandemia hanno indotto i legislatori di alcuni Paesi ad adottare disposizioni emergenziali che hanno inciso direttamente sulla disciplina dei rapporti di locazione.

In particolare, in Germania la legge "per la mitigazione delle conseguenze della pandemia COVID-19 nel diritto civile, fallimentare e della procedura penale" del 27 marzo 2020 ha escluso, con norma inderogabile in senso sfavorevole ai conduttori, la risoluzione dei contratti di locazione, nell'ipotesi di mancato pagamento dei canoni dovuti dall'1 aprile al 30 giugno

---

<sup>117</sup> A. A. Dolmetta, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, in [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), 4 giugno 2020.



2020, purchè sia provato in modo attendibile il nesso di causalità tra l'inadempimento e gli effetti della pandemia<sup>118</sup>.

Sulla stessa riga, in Francia, l'ordonnance n° 2020-316 del 25 marzo 2020 dispone che, quanto alle locazioni di "locali professionali e commerciali", i conduttori, purché persone fisiche o giuridiche che esercitino un'attività economica, non si considerano responsabili per la mancata corresponsione dei canoni nel periodo compreso tra "il 12 marzo 2020 e la scadenza di due mesi dopo la data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria"<sup>119</sup>.

Nell'ordinamento italiano, invece, le uniche disposizioni in materia locativa dettate dalla legislazione emergenziale non hanno natura civilistica.

Il quadro che emerge nel contesto nostrano d'emergenza sanitaria è certamente eterogeneo, caratterizzato da interventi temporanei, che vedono il susseguirsi di rapide modifiche che danno vita a scenari diversi a seconda del territorio o dell'ambito produttivo cui si applicano. Proprio alla luce di questo quadro normativo, che non si presta ad un'applicazione uniforme e generalizzata sull'intero territorio nazionale, specialmente durante questa "seconda ondata pandemica", il giurista sarà chiamato nel prossimo futuro a ricoprire un ruolo certamente delicato ed improntato all'equilibrio, contemperando i contrapposti interessi delle parti, per districarsi fra la rigidità della normativa speciale in materia di locazioni e la flessibile capacità adattiva delle disposizioni generali che il Codice Civile individua in materia contrattuale.

Il momento storico renderà ancor più necessario un approccio dell'operatore del diritto, sia esso giudice sia esso avvocato, improntato al compromesso ed all'elasticità e che abbia come obiettivo principale quello di mantenere in vigore le disposizioni del Codice Civile del 1942 che, grazie ai suoi principi generali ed al lavoro ermeneutico dell'interprete, è in grado di

---

<sup>118</sup> E. Buoso, *L'emergenza Covid-19 in Germania: una sfida per la tutela dei diritti fondamentali e un'opportunità per l'ordinamento federale*, in *Rivista catalana de dret public*.

<sup>119</sup> <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755842>

resistere alla scure dei tempi ed agli eventi eccezionali che questi si sono prospettati a partire dal mese di febbraio 2020 e che continueranno sicuramente a palesarsi<sup>120</sup>.

Occorre difatti partire dal presupposto che, a maggior ragione in questo periodo, non ci sono soluzioni univoche e valide per tutte le situazioni e spesso proprio le prese di posizioni nette non risolvono il problema ma ne esasperano le conseguenze negative.

L'ordinamento italiano quindi, a differenza di altri Paesi come appunto gli esempi suddetti di Francia e Germania, non ha provveduto con diritti speciali ma ha lasciato alla bravura dei giudici e dei giuristi il compito di adattare gli strumenti già esistenti ad inedite situazioni.

Abbiamo così visto varie soluzioni possibili, quali la sospensione unilaterale dei contratti ai sensi dell'articolo 1256 comma 2, oppure il differente percorso che punta a valorizzare il ruolo correttivo del canone di buona fede ex articolo 1375 codice civile.

In chiave riallocativa dei rischi contrattuali e con scopo perequativo, è stato poi suggerito il ricorso al diritto di riduzione di cui all'art. 1464 Codice Civile, ossia una "risoluzione del contratto per singole coppie di prestazioni" che tiene conto dell'utilità irrecuperabile che i conduttori hanno perduto a causa delle limitazioni normative.

In questo vario quadro di soluzioni prospettate emerge quindi un approccio differente, fatto di mediazione tra gli interessi in gioco e senza che vi siano diritti eccezionali a favore di una delle due parti, poiché comporterebbero il gravare della situazione di emergenza sanitaria ed economica sull'altra.

---

<sup>120</sup> A. D'Onofrio, *L'impatto del covid-19 sui contratti di locazione ad uso commerciale: l'eccezionalità dei fatti non impone un diritto eccezionale*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it):  
<https://www.diritto.it/limpatto-del-covid-19-sui-contratti-di-locazione-ad-uso-commerciale-leccezionalita-dei-fatti-non-impone-un-diritto-eccezionale/>

## **CAPITOLO 3**

### **IL CODICE DELLA CRISI DELL'INSOLVENZA E LA SUA ADEGUATEZZA PER L'ATTUALE E LE FUTURE CRISI**

#### **3.1 LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE: IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E LE RAGIONI DEL SUO DIFFERIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA ECONOMICO-SANITARIA**

A partire dal 2005 il diritto concorsuale è stato oggetto di molteplici interventi normativi che in più occasioni hanno portato a delle modifiche delle disposizioni presenti nella legge fallimentare, con l'obiettivo di rispondere tanto rapidamente quanto adeguatamente alle nuove esigenze palesatesi con la crisi economica che aveva colpito duramente il tessuto imprenditoriale italiano.

Tuttavia tali interventi hanno nel tempo intaccato nella sua essenza l'impianto normativo del 1942, sostituendolo con un corpo normativo frammentario che in realtà si è dimostrato essere poco efficace nella risoluzione delle questioni reali.

Tale situazione ha fatto sì che il legislatore fosse chiamato a mettere in atto una riorganizzazione integrale della materia con lo scopo di dotare anche l'ordinamento italiano di una disciplina caratterizzata da sistematicità ed organicità.

Alla necessità di una normativa più efficace, si aggiungeva poi quella del recepimento delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea con il regolamento UE 2015/848 avente ad oggetto l'efficienza e l'efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno con l'obiettivo di far fronte alle sempre più numerose implicazioni

transfrontaliere<sup>121</sup>, e la raccomandazione 2014/135/UE del 12 Marzo 2014<sup>122</sup> che ha imposto agli Stati membri un duplice obiettivo, da un lato quello di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a procedure di insolvenza che permettano alle stesse di ristrutturarsi in una fase precoce, preservando quindi il tessuto imprenditoriale, e dall'altro dare la possibilità ai soggetti falliti di poter tornare ad operare sul mercato<sup>123</sup>.

Sia per sopperire ai deficit della legislazione italiana, sia per dare attuazione a quanto sollecitato dalle istituzioni europee, l'esecutivo, guidato dal Presidente Giuseppe Conte, ha dato vita al nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2019.

Attraverso il decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, con il quale il legislatore italiano ha dato luce a questo nuovo testo, rappresenta per l'ordinamento Nazionale una svolta innovativa nell'approccio alla crisi d'impresa poichè si mette da parte l'istituto della liquidazione dell'impresa per dar spazio all'utilizzo di strumenti più efficienti ed efficaci che consentano alle imprese un'emersione tempestiva della crisi.

A differenza degli interventi che avevano caratterizzato, in questo preciso ambito, la precedente storia giuridica italiana, il decreto legislativo 14/2019 non si riduce ad una mera rivisitazione della legge fallimentare previgente, bensì ad un intervento organico finalizzato a tenere al passo con la realtà dei mercati, la disciplina fallimentare, oltre a sensibilizzare gli imprenditori ad una

---

<sup>121</sup> Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza: (4) “Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell'Unione. Anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno ed è necessario un atto dell'Unione che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.”

<sup>122</sup> Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, (1) Obiettivo della presente raccomandazione è garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono.

<sup>123</sup> M. R. Grossi, *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali*, Milano, Giuffrè Editore.

maggior cultura ed attenzione nel controllo aziendale, special modo nelle piccole e medie imprese che maggiormente in Italia rappresentano la struttura fondamentale del tessuto socio economico<sup>124</sup>.

Il tortuoso percorso di ristrutturazione e di rinnovamento della Legge Fallimentare arriva, con l'introduzione del nuovo Codice, ad una svolta, portando ad un'unificazione della disciplina e rendendola solida e non più frammentaria e caotica.

Tra le principali innovazioni introdotte dal nuovo testo normativo, è doveroso annoverare la disciplina di un accertamento giudiziale unico della crisi e dell'insolvenza e l'introduzione di nuove definizioni di "crisi"<sup>125</sup> e "insolvenza"<sup>126</sup>, oltre all'importante eliminazione del termine "fallito" e tutto ciò che esso comportava, termini che sono stati sostituiti con la dicitura "liquidazione giudiziale"<sup>127</sup>.

Le modifiche apportate dal nuovo Codice non consistono nel mero cambio di terminologia ma sono la conclusione di una disciplina a dir poco afflittiva per il debitore in stato di crisi, il quale vede per la prima volta nella storia giuridica nostrana una nuova prospettiva rispetto a quella che lo ha visto additare come colpevole e meritevole di esser punito per non aver saputo gestire al meglio la propria attività.

---

<sup>124</sup> B. Sacco, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e gli alert di bilancio: un'opportunità per le PMI?*, in Quaderni di ricerca sull'artigianato, n. 2/2019, pp. 181-202.

<sup>125</sup> "Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", a tal proposito l'articolo 2 schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155. Lo schema di correttivo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020, intervenendo su alcune delle 19 definizioni di cui all'art. 2 Codice crisi impresa, ha cambiato la definizione di "crisi" modificando il termine "difficoltà" con "squilibrio", ritenuto più appropriato dal legislatore.

<sup>126</sup> "Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"; si veda art. 2 schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

<sup>127</sup> Articolo 349 schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

Il nuovo lessico utilizzato, infatti, si ispira apertamente alla legislazione Common Law la quale risulta “debtor oriented”<sup>128</sup>, puntando ad una maggior salvaguardia nei confronti della continuità aziendale ed aiutando l’imprenditore in crisi.

Si ha così un discostamento rispetto alla stigmatizzazione del fallimento che vi era stata fino a quel momento, che aveva come conseguenza quella di portare impresa ed imprenditore a celare la crisi fino al punto di rottura, causando così il definitivo fallimento della stessa.

Il nuovo codice viene così dotato di un’efficacia preventiva e risolutiva, puntando così all’obiettivo di una ristrutturazione invece che alla liquidazione.

La previsione di un accertamento giudiziale unico, invece, si prefigge lo scopo di ridurre ed eliminare le problematiche connesse a sovrapposizioni che emergono durante la fase iniziale delle varie procedure, affinché si abbia un iter più snello ed efficace. Esempio di tale innovazione si ha nella situazione che si presenta quando il concordato preventivo riceve esito negativo, in tal caso allora il procedimento intrapreso può essere convertito automaticamente in liquidazione giudiziale, diminuendo così notevolmente i tempi previsti dalla procedura<sup>129</sup>.

Innovazione di primaria rilevanza introdotta dal nuovo Codice è la creazione di una fase di allerta anticipatrice della crisi, in modo che si possa approntare una “pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori” con lo scopo di evitare che la crisi degeneri in una situazione di insolvenza irreversibile; trattasi di uno strumento stragiudiziale che ha l’obiettivo di delineare un accordo tra il debitore ed i suoi creditori<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> ATAX, *La rivoluzione del concetto di crisi d’impresa*, 2 ottobre 2019:

<https://www.atax.it/rivoluzione-concetto-crisi-impresa/>

<sup>129</sup> S. Ambrosini, *Il nuovo diritto della crisi d’impresa: l, 132/15 e prossima riforma organica*, Torino, Zanichelli Editore, 2016, pp. 139 ss.

<sup>130</sup> La ratio della legge delega è quella di far in modo che l’azienda che versa in stato di crisi e d’insolvenza possa affrontare in modo rapido i casi di crisi contenendo le perdite sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista imprenditoriale, nonché su quello occupazionale, prevedendo la liquidazione giudiziale solo come ultima soluzione in mancanza di soluzioni alternative.

Il Decreto Legislativo 14/2019 prevede poi l'istituzione di un organismo pubblico che aiuti il debitore ad identificare anticipatamente la crisi, l'"Organismo di composizione della crisi d'impresa" (OCRI), disciplinato dagli articoli 16-18 del Codice.

Quest'ultimo ha il compito di fare da ricettore di segnalazioni, oltre a gestire e supportare l'imprenditore nel procedimento di allerta<sup>131</sup>.

Affinchè la procedura abbia l'esito sperato, al debitore si richiede di segnalare il proprio stato di crisi, prevedendo misure che vadano a premiare tale comportamento e che garantiscano la riservatezza e l'affidamento della procedura all'OCRI. Sono altresì previste misure sanzionatorie per il debitore che invece decide di non ricorrere alla procedura di composizione della crisi, peggiorando lo stato di crisi della società.

La liquidazione giudiziale occupa, in contrapposizione al passato, un posto marginale, dato che la nuova impostazione normativa è incentrata sull'interesse primario alla salvaguardia ed alla soddisfazione dei creditori, obiettivi che vengono perseguiti attraverso i piani attestati di risanamento, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, le convenzioni di moratoria e il concordato preventivo<sup>132</sup>.

Vengono inoltre previste norme specifiche per la crisi e l'insolvenza dei gruppi per i quali sono stati stabiliti specifici criteri e principi direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo e il concordato preventivo di gruppo<sup>133</sup>.

Altro caposaldo del nuovo impianto normativo è, insieme alla prevenzione ed all'emersione anticipata della crisi, il concordato preventivo che vede una profonda revisione sia per quel che riguarda il concordato liquidatorio, sia per quel che concerne quello in liquidità, special modo quella indiretta.

---

<sup>131</sup> N. Soldati, *Un intervento tempestivo per rendere residuale la liquidazione dell'impresa*, in Guida Normativa/Il Sole 24 Ore, febbraio 2019, 1/7, pp. 13 e ss.

<sup>132</sup> Rispettivamente artt. 67 comma 3, lettera d); 182-bis e ss.; 182 septies; pp. 160 e ss.

<sup>133</sup> N., Soldati, *Un intervento tempestivo per rendere residuale la liquidazione dell'impresa*, in Guida Normativa/Il Sole 24 Ore, febbraio 2019, 1/7, p. 15.

Per richiedere il concordato esclusivamente liquidatorio viene prevista quale condicio sine qua non, la presenza di risorse aggiuntive rispetto a quelle costituite dal mero patrimonio del debitore.

Tali risorse aggiuntive hanno lo scopo di aumentare il soddisfacimento dei creditori pari ad un 10% in più rispetto a quello che potrebbero ottenere dalla sola liquidazione del patrimonio, inoltre, è previsto un soddisfacimento superiore al 20% all'ammontare complessivo del debito chirografario<sup>134</sup>.

Infine seguendo i principali obiettivi cui punta la riforma e con la nuova visione che si ha dell'imprenditore che non è riuscito ad avere successo con la sua attività d'impresa, il legislatore ha introdotto novità inerenti l'istituto dell'esdebitazione<sup>135</sup>.

Con il nuovo Codice, il legislatore italiano sembra aver posto il tassello decisivo per un assetto normativo che consenta di dare una svolta nella risoluzione delle crisi aziendali, evenienza che fa parte del normale ciclo vitale dell'attività d'impresa, cercando di fare prevenzione e regolandola nel migliore dei modi, tutelando sia i creditori che l'imprenditore.

Ci si spoglia così del preconcetto che vuole l'imprenditore fallito essere additato come colpevole per l'incapacità di non aver saputo far sopravvivere la propria attività, cercando di fornire dei mezzi affinché possa porre rimedio alla situazione creata, ma che allo stesso tempo, abbia la possibilità di rialzarsi e ricominciare, proprio come voluto dal mercato unico europeo. Bisogna però dire che, nonostante gli obiettivi prefissati dal legislatore siano assolutamente condivisibili in un'ottica di ammodernamento della disciplina relativa alla crisi d'impresa, è inevitabile osservare quelli che sono gli aspetti più critici.

---

<sup>134</sup> R., Gallina, *I principi generali del concordato liquidatorio*, in Guida Normativa, Il Sole 24 Ore, marzo 2019, 3/7, p. 91.

<sup>135</sup> Con tale istituto si indica il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, al termine di una procedura fallimentare, che si concede al fallito, persona fisica, qualora sussistano particolari requisiti oggettivi e soggettivi.



Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza difatti risulta impattante sui costi che le piccole e medie imprese devono necessariamente sostenere per dotarsi di competenze professionali e sistemi informativi per supportare il corretto presidio degli adempimenti contabili, nonché della conformità normativa delle attività svolte.

Difatti la nuova normativa, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 15 agosto 2020, prevede anche una riduzione delle soglie previste nella società a responsabilità limitata per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, oltre al suddetto incremento di costi per adeguarsi alla richiesta di nuove competenze professionali.

Inoltre dal punto di vista dei creditori, nonostante il nuovo Codice comporti delle tutele ulteriori come l'aumento delle risorse a disposizione dei creditori, anche con la nuova normativa questi soggetti rimangono consapevoli che l'inizio di una procedura concorsuale comporti una mortificazione dei loro crediti, soprattutto se derivanti da rapporti di fornitura e dunque di rango chirografario.

Rimane quindi doveroso per i creditori, in presenza di un aumento dell'esposizione verso i loro clienti, agire rapidamente in caso d'insoluti per il recupero del credito, anche tramite azioni esecutive<sup>136</sup>.

L'avvento della pandemia ha portato il Governo ad intervenire con una serie di norme emergenziali, ed a tal proposito, tra queste, attraverso il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha rinviato integralmente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo una disciplina consolidata e permettendo al sistema economico di superare la fase più acuta dell'emergenza economico sanitaria.

---

<sup>136</sup> C. Scoglio, *Crisi d'impresa: giudizio rinviato sull'efficacia delle misure del Codice*, in IPSOA, 12 febbraio 2020.

In particolare il differimento dell'entrata in vigore del Codice è stato disposto dall'articolo 6 del decreto legge "recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione".

Tale differimento si va ad unire a quello, già previsto, con cui si era differita al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore delle misure di allerta volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese.

Bisogna tuttavia precisare che la bozza di decreto correttivo al Codice della Crisi, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020, prevedeva all'articolo 41 che gli obblighi di segnalazione provenienti sia dall'organo di controllo societario o del revisore e diretto verso l'OCRI (articolo 14, comma 2) sia dai creditori qualificati circa le esposizioni debitorie rilevanti (articolo 15) operassero unicamente a partire dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non avessero superato alcuno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale o ricavi superiori ai 4 milioni o dipendenti impiegati nell'esercizio in misura maggiore di 20 unità.

Tra i primi provvedimenti presi dall'esecutivo italiano in conseguenza dell'epidemia di SarsCov2, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha espressamente sancito all'articolo 11 che "l'obbligo di segnalazione di cui agli artt. 14, comma 2, e 15 del Codice della Crisi opera a decorrere dal 15 febbraio 2021".

Tale decisione da parte del Governo italiano è derivata dalla forte crisi che ha colpito duramente l'intero tessuto socio economico a livello globale, ripercuotendosi sugli indicatori della crisi ed esautorandoli dalla funzione di ruolo selettivo.

La situazione economica scaturita a seguito dell'emergenza sanitaria priverebbe difatti gli indicatori della propria ratio, ossia quella di intercettare tempestivamente lo stato di crisi, tramite un sistema di segnalazione tempestiva e intervenire prima che tale situazione si trasformi in insolvenza irreversibile, al fine di salvaguardare la continuità aziendale.

In un contesto di profonda crisi economica sarebbe infatti inevitabilmente pregiudicata la possibilità di discernere le imprese capaci di proseguire l'attività da quelle per le quali sarebbe necessario avviare un piano di ristrutturazione.

Inoltre il rinvio dell'entrata in vigore dell'intero nuovo impianto normativo trova una giustificazione in virtù del doveroso rispetto dell'equilibrio sistematico del Codice<sup>137</sup>.

Difatti a far da contrappeso al sistema delle misure di allerta, quest'ultimo prevede una rigidità sicuramente maggiore per poter accedere al concordato preventivo.

Proprio data tale architettura normativa che vede una interconnessione tra i due sistemi delle allerte e del concordato, un ipotetico differimento che avesse previsto un blocco dell'entrata in vigore delle prime ma non del secondo, avrebbe conseguentemente comportato una ingiustificata limitazione in relazione al concordato preventivo, con una prospettiva liquidatoria che in realtà sarebbe una vera e propria svendita del patrimonio<sup>138</sup>.

Inoltre l'esecutivo aveva sin dall'inizio previsto che il pesante impatto dell'emergenza sanitaria avrebbe avuto ricadute sulla solvibilità delle imprese, comportando una diminuzione delle risorse necessarie per poter far fronte ad uno degli obiettivi principali della norma, quello della ristrutturazione delle imprese, per cui in un tale scenario il nuovo Codice della crisi risulterebbe scarsamente compatibile con gli obiettivi mossi il legislatore.

Va inoltre aggiunto che la disciplina della legge fallimentare, che trova solide basi anche in affermata giurisprudenza, offre certamente maggiore stabilità agli operatori rispetto ad un nuovo strumento che presenta categorie inedite, esponendosi inevitabilmente a dubbi interpretativi e procedurali.

---

<sup>137</sup> N. I. Libero, *Emergenza covid-19: rinviata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa*, in *Quotidianogiuridico.it*, 8 aprile 2020.

<sup>138</sup> M. Salerno, *Rinvio entrata in vigore del Codice dell'Impresa e dell'Insolvenza. Utile o dannoso in tempi di Coronavirus?*, in *Filodiritto.com*, 28 aprile 2020.

Il rinvio dell'entrata in vigore del Codice deve essere letto congiuntamente con altre disposizioni sancite all'interno del Decreto Liquidità, sempre inerenti al settore fallimentare.

Tra tutte le misure provvisorie previste in tale ambito dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, risalta per importanza l'improcedibilità per un periodo che va dallo scorso 9 maggio al successivo 30 giugno di tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento nonché degli accertamenti giudiziari dello stato di insolvenza; la sola eccezione era limitata ai casi in cui il ricorso veniva presentato dal Pubblico Ministero, accompagnato inoltre dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e dell'impresa.

L'obiettivo di quest'ultima misura era quello di evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione derivante dalle istanze di fallimento di terzi ma al contempo metterlo dinanzi alla scelta di dover presentare istanza di fallimento in proprio in un contesto in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori straordinari, come la situazione pandemica con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo senza che in cambio vi sia un effettivo beneficio a vantaggio dei creditori, posto che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato<sup>139</sup>.

Si evince quindi come le finalità di molte delle misure in materia fallimentare, previste nella Decretazione d'urgenza abbiano in comune, tra le loro finalità, quella di tutelare il tessuto imprenditoriale in una situazione di estrema difficoltà e straordinarietà.

L'auspicio del Governo e degli operatori economici è che nel settembre 2021 sarà superato l'apice della crisi economica che, a causa di un ridotto ingresso di liquidità per la inevitabile riduzione dei consumi dovuta alle restrizioni per il contenimento del virus, inevitabilmente colpirà anche imprese sane, permettendo così, in seguito ai necessari interventi degli organismi

---

<sup>139</sup> A. Ilacqua, *Le criticità irrisolte del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel contesto dell'emergenza COVID-19*, in [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it), 21 maggio 2020.

sovrnazionali, di avere un contesto economico che possa consentire al nuovo Codice della crisi di operare con concrete possibilità di successo.

### **3.2 LE CRITICITA' IRRISOLTE DEL CODICE ED IL NECESSARIO ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA UE 1023/2019 IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA DELLE IMPRESE**

Nonostante gli interventi realizzati con il decreto di aprile 2020 in piena emergenza sanitaria abbiano permesso di limitare gli ingenti danni provocati alle imprese, certamente non ha allo stesso modo prospettato soluzioni idonee ed efficaci a risolvere criticità sulle quali la dottrina continua a dibattere in attesa dell'approvazione del necessario ed atteso correttivo.

Nella finestra che ci separa dall'entrata in vigore del Codice, prevista per il 1 settembre 2021, si auspica che, oltre al ritorno ad una situazione economica con valori quantomeno vicini a quelli registrati prima della pandemia da CovSars2, vi sia anche una rivisitazione da parte del legislatore di alcuni aspetti critici presenti nel nuovo strumento normativo.

In alcuni casi, taluni aspetti necessitano di una rivisitazione in ottica chiarificatrice, mentre in altri è necessaria una chiave di riallineamento con la normativa attualmente in vigore e la conseguente modifica di diversi profili della disciplina che strutturano la forma organizzativa dell'impresa e che attualmente risultano non essere più adeguati rispetto a quanto il legislatore aveva invece previsto nella legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Inoltre in attesa dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore dovrà necessariamente adeguare la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Il 26 giugno 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle

procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132<sup>140</sup>.

Parte importante della Direttiva sono sicuramente le allerte ed a tal proposito è utile vedere quanto sancito dal Cons. 22 della stessa norma: “quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione.

È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce”.

Il Cons. 22 precisa inoltre che gli strumenti di allerta precoci che si sostanziano in meccanismi di allerta volti a segnalare “il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi previdenziali”, aggiungendo che «tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private, a condizione che l'obiettivo sia raggiunto”.

Subito dopo il dispositivo, similmente a quanto concerne lo stesso Codice della Crisi D'impresa e dell'Insolvenza, stabilisce che “gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati”.

---

<sup>140</sup> Direttiva UE 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, entrata in vigore il 20 luglio 2017, si propone in primis di coordinare le garanzie per soci e terzi e assicurare tutele equivalenti in tutti gli Stati e detta regole sulla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro, sulle fusioni e le scissioni delle SpA e sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Il successivo periodo, discostandosi dall'articolo 12, comma 4 del Codice<sup>141</sup>, afferma che “gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità”, confermando che per il legislatore europeo il sistema di allerta trova applicazione anche nei confronti delle grandi imprese.

Infine l'ultimo periodo del Cons. 22, stabilisce che la direttiva in questione “non dovrebbe ascrivere la responsabilità agli Stati membri per i possibili danni conseguenti a procedure di ristrutturazione attivate da tali strumenti di allerta precoce”, manifestando l'entità delle forti diffidenze mostrate da vari Stati membri nei confronti del sistema di early warning.

Il Cons. 70, in base al quale “per promuovere ulteriormente la ristrutturazione preventiva è importante garantire che i dirigenti non siano dissuasi dal prendere decisioni commerciali ragionevoli o dal correre rischi commerciali ragionevoli, in particolare ove tali pratiche potrebbero migliorare le probabilità di successo della ristrutturazione di un'impresa potenzialmente sana” aggiungendo inoltre che “qualora l'impresa versi in difficoltà finanziarie, i dirigenti dovrebbero prendere misure per ridurre al minimo le perdite ed evitare l'insolvenza, come: richiedere consulenza professionale, anche sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, ad esempio facendo ricorso a strumenti di allerta precoce, se del caso; proteggere gli attivi della società in modo da massimizzarne il valore ed evitare perdite di attivi fondamentali; esaminare la struttura e le funzioni dell'impresa per valutarne la sostenibilità economica e ridurre le spese; evitare di impegnare la società in tipi di operazioni che potrebbero essere oggetto di azioni revocatorie, a meno che sussista un'adeguata giustificazione commerciale; proseguire gli

---

<sup>141</sup> D.lgs. 12 gennaio 2019, n 14, articolo 12, comma 4: “Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della predetta Commissione - Consob concernente la disciplina degli emittenti”.

scambi commerciali nelle circostanze in cui ciò è opportuno per massimizzare il valore della continuità aziendale; avviare trattative con i creditori e procedure di ristrutturazione preventiva”.

Importante, per poter fare un riscontro con le mancanze del Codice italiano è il dettato dell’articolo 3 che, mentre al paragrafo 1 invita gli Stati a predisporre in favore dei debitori degli strumenti di allerta precoci che siano caratterizzati da chiarezza e trasparenza, in modo da far emergere situazioni che potrebbero denotare eventuali situazioni di insolvenza, negli ultimi 3 paragrafi invece introduce delle disposizioni sulle quali il legislatore italiano, specialmente in questo periodo di riflessione che precede l’entrata in vigore della novellata disciplina, dovrà intervenire per adeguare il Codice, dato che al suo interno non vi è riscontro del dettato europeo. In particolare, il paragrafo 3 prevede che “gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione”; il paragrafo 4 dispone che “gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sull’accesso agli strumenti di allerta precoci siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione”; infine il paragrafo 5 prevede che “gli Stati membri possono fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore”.

In relazione a quanto disposto nella Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, il legislatore nazionale deve necessariamente adeguare ed integrare le disposizioni contenute nel Codice, non solo al fine di soddisfare la generale esigenza informativa fortemente espressa dalla Direttiva e che comunque rappresenta uno degli elementi cardine anche della disciplina italiana, altresì per ricomprendere tra i destinatari di informazioni sugli strumenti di allerta i rappresentanti dei lavoratori, elemento che costituirebbe una profonda innovazione per l’ordinamento italiano.



### **3.2.1 PREDEDUCIBILITA' DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN CRISI E DEI CREDITI DEI PROFESSIONISTI**

Tra le criticità presentate dal Codice, a cui il legislatore dovrà porre rimedio in attesa della sua entrata in vigore, assumono rilevanza il tema della prededucibilità dei finanziamenti alle imprese in crisi e quello della prededucibilità dei crediti dei professionisti.

Pur dovendo elogiare l'apertura codicistica in materia di prededucibilità dei finanziamenti alle imprese in crisi, il legislatore sembra non aver prestato sufficiente attenzione al fatto che, nella prassi, gli istituti di credito sono spesso restii, special modo in periodi caratterizzati da forti crisi economiche, a concedere credito ad imprese in crisi in considerazione del rischio, in caso di susseguente fallimento, che il credito non venga riconosciuto prededucibile in sede di verifica dello stato passivo sulla scorta di un successivo giudizio sull'insussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e la conseguente prededuazione.

In tal senso risulta necessario che il legislatore adegui il dettato normativo, prevedere la definitività del beneficio della prededuazione<sup>142</sup>.

Invece, per quanto riguarda i professionisti, il Decreto Legislativo 14/2019 prevede che, nonostante sia garantito un importante privilegio a quei crediti professionali nati ai fini dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, tuttavia la prededuazione spetti in un limite massimo del 75% dell'ammontare del credito, comunque sempre a condizione che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta.

Tale disposto ha fatto emergere diversi fattori di criticità per quel che concerne le scelte politiche sottese a fondamento di tale disciplina.

---

<sup>142</sup> L. Cipolla, *I crediti prededucibili nel concordato preventivo*, in Iusletter, 10 giugno 2019.

Difatti gran parte della dottrina ha rilevato come la stessa sussistenza di un traguardo procedurale quale condizione per la prededucibilità equivale ad una scelta del legislatore di non tener conto della complessità del sistema fallimentare<sup>143</sup>.

Le maggiori critiche sorgono dal fatto che possono esserci molte ragioni per le quali possa conseguire un mancato risultato dell'ammissione e che spesso prescindono dal corretto e diligente lavoro del professionista.

Una subordinazione della prededucibilità del compenso del professionista al raggiungimento di un traguardo procedurale comporta il rischio di rendere l'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi ad un'obbligazione di risultato.

Accettare un tale principio comporterebbe un inevitabile scontro con quello civilistico secondo cui la prestazione d'opera intellettuale è un'obbligazione di mezzi per la quale deve essere usata la diligenza come prevista ex art. 1176, secondo comma codice civile.

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice, invece, la diligenza e la perizia previste dalla normativa civilistica non risultano più essere sufficienti e quindi è necessario anche il raggiungimento di un risultato.

La stessa dottrina non ha ritenuto semplice capire il ragionamento che ha portato il legislatore a fare una tale scelta, ritenendola una norma eccessivamente punitiva per il professionista nominato dal debitore<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> V. Morelli, *Crisi d'impresa: perché va uniformata la prededucibilità dei crediti professionali*, in IPSOA, 29 luglio 2020.

<sup>144</sup> B. Inzitari, *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, in [Ildirittodegliaffari.it](http://Ildirittodegliaffari.it)

### 3.2.2 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI CREDITORI QUALIFICATI

Il Codice attraverso le misure di allerta si prefigge lo scopo di dar vita ad un punto di convergenza tra le contrapposte esigenze del debitore e dei suoi creditori, seguendo il principio di una mediazione assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata.

La nuova disciplina tuttavia, proprio in relazione a tale istituto, non è esente da criticità in particolare relative all'obbligo di segnalazione dei creditori qualificati.

Un primo dubbio emerge in relazione al riferimento che riguarda l'Agenzia delle Entrate poiché è ravvisabile una prima criticità di natura interpretativa.

Infatti, dalla lettura della norma, in particolare in relazione al 1 e 2 comma dell'articolo 15, il legislatore non si è dimostrato chiarificatore se, entro i 90 giorni dall'avviso di esposizione debitoria rilevante, il debitore che voglia evitare la segnalazione all'Ocri, ma che non abbia ancora provveduto a richiedere la dilazione del pagamento, sia comunque obbligato a estinguere o in alternativa a regolarizzare interamente il debito verso l'Agenzia<sup>145</sup>.

Qualora difatti si propendesse per una tale interpretazione, ci si troverebbe di fronte ad un contrasto con il quadro normativo in vigore, dato che in base all'articolo 29 del decreto legge n 78/2010 il debitore è tenuto a pagare gli importi indicati nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del ricorso, ossia entro 60 giorni. Trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata agli agenti della riscossione.

A fronte di tali tempistiche, per evitare che rappresenti un ostacolo insormontabile per l'imprenditore, come evidenziato da buona parte della dottrina, diventa indispensabile una

---

<sup>145</sup> A. Perrone, *Nuova disciplina della "crisi d'impresa" e obbligo di segnalazione da parte dei "creditori pubblici qualificati" (agenzie fiscali e Inps)*, in *Rivista di diritto tributario*, 30 ottobre 2019.

interpretazione ermeneutica per così dire “riduttiva”<sup>146</sup> del testo, nel senso di ritenere sussistente l’obbligo di segnalazione solo ove, entro 90 giorni dall’avviso di esposizione debitoria rilevante, il debitore non abbia:

- estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito, sempreché siano decorsi 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e non abbia optato per la rateizzazione del debito;
- regolarizzato il pagamento rateale.

Le medesime considerazioni in ordine alla mancata armonizzazione delle norme valgono anche per quel che riguarda l’esposizione debitoria rilevante per l’agente della riscossione per il quale i debiti devono essere scaduti da oltre 90 giorni e superare, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Difatti, all’agente della riscossione può essere richiesta una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate e, relativamente ai piani di rateizzazione straordinari, fino a un massimo di 120 rate mensili<sup>147</sup>.

E’ pertanto necessario evidenziare come in tale finestra temporale concessa dal legislatore alle imprese, il contribuente non può certamente essere considerato inadempiente verso gli enti creditori, né tantomeno possono essere iscritti fermi o ipoteche, né possono essere attivate altre procedure di riscossione, poiché tali azioni comporterebbero una violazione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita dell’imprenditore che può legittimamente e liberamente decidere anche di dilazionare l’importo del debito, configurando quindi la rateizzazione quale misura a sostegno del settore industriale.

Da tale quadro emerge come l’obbligo di segnalazione dei creditori qualificati, considerate le soglie di esposizione debitoria rilevanti, vada a rappresentare una lesione dell’autonomia

---

<sup>146</sup> V. Zanichelli, *La segnalazione dei creditori pubblici qualificati: quod sine die debetur numquam debetur?*, in Ilcaso.it, 26 marzo 2019.

<sup>147</sup> D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

dell'imprenditore che, in un momento di tensione finanziaria, quando cioè la crisi è ancora reversibile, si veda privato di poter scegliere le misure che reputa più adatte al miglioramento della situazione ed alla preservazione della sua attività imprenditoriale: pagamento dei fornitori primari, differimento del pagamento dei creditori meno critici, accordi con i finanziatori, rifinanziamento dell'impresa.

Inoltre sono ravvisabili i rischi connessi all'istituto dell'allerta riguardo i rapporti tra l'imprenditore e gli istituti creditizi: una crisi alle sue prime fasi potrebbe essere considerata come crisi irreversibile con la conseguenza per l'imprenditore di vedersi privare l'accesso al credito.

La risoluzione di tale criticità potrebbe vedere gli indicatori di crisi essere inseriti in una policy legata all'erogazione del credito, senza dover invece creare un collegamento automatico tra allerta e credito<sup>148</sup>.

### **3.2.3 SLITTAMENTO OBBLIGO SEGNALAZIONI**

Con riferimento all'obbligo di segnalazione, emerge un disallineamento tra norme dato che il decreto correttivo, all'articolo 39, comma 4, prevede che “per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3), l'obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi imprenditoriale a carico degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici” operi a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Invece l'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, i cui effetti sono rimasti anche a seguito dell'abrogazione del provvedimento ad opera della legge n. 27/2020, ha previsto lo

---

<sup>148</sup> B. Inzitari, *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, in rivista.dirittobancario.it, Fascicolo II, anno 2020.

stesso differimento alla data del 15 febbraio 2021, estendendolo però ad un numero più ampio di imprese, ossia tutte quelle rientranti nell'ambito di applicazione del Codice<sup>149</sup>.

### **3.2.4 INSOLVENZA E CRISI GRUPPO D'IMPRESE**

Nonostante per la prima volta il fenomeno del gruppo d'impresa sia oggetto di disciplina organica in ambito concorsuale, la regolamentazione prevista all'interno del Codice presenta alcuni profili critici.

Seppur il decreto legislativo di riforma prevede che le società di un gruppo possano chiedere un unico concordato ovvero un unico accordo di ristrutturazione presentando un ricorso contenente un unico piano di risanamento o più piani reciprocamente collegati e interferenti, tale possibilità non è generalizzata, dato che la facoltà di un unico ricorso può essere utilizzata solo nel caso in cui sia evidente una maggiore convenienza della procedura unica rispetto ai piani autonomi per ciascuna impresa.

La dottrina a tal proposito ha evidenziato una necessità di modificare le norme in nome di una auspicata generalizzazione<sup>150</sup>.

Altro aspetto critico che emerge dal dettato del decreto legislativo n. 14/2019 riguarda il Tribunale territorialmente competente delle Imprese che è quello della circoscrizione in cui si trova la società capogruppo, altrimenti è il Tribunale dove ha sede l'impresa con la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

Il problema emerge poichè il concordato del gruppo di imprese non riguarda tutte le società del gruppo ma solo quelle insolventi e, dunque, potrebbe darsi che la capogruppo non sia

---

<sup>149</sup> S. Cinieri, *Crisi d'impresa. Le procedure di allerta slittano di sei mesi*, in IPSOA, 29 febbraio 2020.

<sup>150</sup> G. Scognamiglio, *La crisi e l'insolvenza dei gruppi di società: prime considerazioni critiche sulla nuova disciplina*, in rivistaodc.eu.

insolvente e ciò non di meno si incardina la competenza presso il Tribunale dove questa ha la sede a scapito dei Tribunali dove hanno sede le società insolventi del gruppo<sup>151</sup>.

### **3.3 LE PROCEDURE DI ALLERTA AI TEMPI DEL COVID 19**

Le procedure di allerta e di composizione della crisi sono state elaborate in relazione ad uno scenario che è stato profondamente cambiato dalla pandemia provocata dal Sarscov2 che ha causato un'emergenza sanitaria senza eguali e una conseguente crisi economica che avrebbe inevitabilmente causato un numero elevato di imprese in stato di crisi in base agli indicatori ed agli indici del d.lgs. n. 19 del 2014.

Va detto che a seguito di questi improvvisi eventi, in ambito internazionale, è maturata la consapevolezza della necessità di sospendere gli obblighi previsti da molte legislazioni europee per gli imprenditori in crisi, di presentare istanza di fallimento in proprio, senza attendere le iniziative dei creditori, e di avviare alternativamente piani di ristrutturazione<sup>152</sup>.

In tale nuovo contesto, la dottrina si è interrogata sulla sorte del nuovo istituto che potrebbe non essere delle più rosee anche per il fatto che la nuova disciplina è caratterizzata da una marcata burocratizzazione dei procedimenti, "eccessivamente minuziosi e complicati"<sup>153</sup>.

Inoltre a tali fattori si aggiunge l'impossibilità, nel sopravvenuto contesto economico, di applicare gli indicatori ed indici di crisi previsti dal Codice, portando così a ritenere un'inevitabile e nefasto destino per l'istituto dell'allerta, ben oltre il parziale e temporaneo slittamento che ne è stato disposto dalle norme emergenziali.

---

<sup>151</sup> A. Nigro, *I gruppi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: notazioni generali*, ilcaso.it, 23 gennaio 2020.

<sup>152</sup> Svizzera Spagna ed Austria hanno previsto la sospensione ed attenuazione degli atti esecutivi contro i debitori comprese le dichiarazioni di fallimento.

<sup>153</sup> R. Rordorf, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, in IPSOA, 23 aprile 2019.

Nonostante tale situazione e tali prospettive, bisogna porre l'attenzione sul fatto che il nuovo istituto "anche nella nuova difficile situazione economica, potrebbe svolgere un ruolo positivo"<sup>154</sup>

Per poter mantenere vivo l'innovativo impianto codicistico, il legislatore dovrebbe procedere ad una rapida riscrittura degli indicatori ed indici della crisi. Prevedere modalità che possano garantire sia la congruità delle misure di sostegno, estensivamente intese, comprensive quindi della moratoria, dei finanziamenti e di tutte le altre che sarà necessario prevedere, sia che delle stesse possano avvalersene soltanto gli imprenditori meritevoli, soggettivamente ed oggettivamente, ferma la consapevolezza che spetta agli aziendalisti ed agli economisti ipotizzare modi e tempi di ripresa, anche del complessivo sistema economico.

Solo con tali modifiche il nuovo Codice potrebbe sopravvivere ed entrare efficacemente in vigore a partire dal settembre 2021, contribuendo a risolvere una questione da troppo tempo insoluta all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

---

<sup>154</sup> G. Corno, L. Panzani, *I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, in *Rivista trimestrale di diritto delle procedure di risanamento dell'impresa e del fallimento*, 26 marzo 2020.



## CONCLUSIONI

La pandemia tutt'ora in atto nel nostro Paese comporterà, inevitabilmente, dei riflessi anche sulla futura applicazione della disciplina concorsuale; il Governo dovrà valutare se e come il sistema sia in grado di reagire, e quali possano essere i correttivi da attuare sulle future crisi.

La questione attiene, in primo luogo, ai rimedi che occorrerà mettere in campo allorquando, effettuata la piena ripartenza di tutto il sistema imprenditoriale, che ad oggi pare un miraggio, ci si troverà in un contesto dove tutte le imprese saranno costrette a fare i conti con la liquidità disponibile atta a fronteggiare le richieste di pagamento da parte dei fornitori, a loro volta clienti di altre aziende, in un sistema generale ad evidente rischio di implosione.

Ci si chiede quindi, in tale contesto, quale possa essere la reazione migliore che il decisore pubblico possa prendere, anche a seguito dell'inevitabile slittamento dell'entrata in vigore del nuovo codice della Crisi e dell'insolvenza?

Sicuramente il sistema delle riforme, che è stato il frutto di un graduale intervento, contiene elementi di grande efficacia ma non sarà certamente facilmente adattabile al mutato scenario.

Ciò ha difatti indotto il legislatore a spostare in avanti l'applicazione rinviandola ad un momento migliore.

Sarà quindi compito del nuovo esecutivo nato il 12 febbraio 2021, sulle ceneri del Governo Conte bis, dar vita ad un efficace sistema di gestione dei soldi che l'Unione Europea metterà a disposizione dell'Italia, oltre 200 miliardi di euro attraverso il Recovery Fund, per far risorgere le imprese in crisi, che hanno, in questi mesi di lockdown intermittenti, beneficiato dei cosiddetti "ristori", ma che hanno la necessità di ripartire.

Solo dopo aver predisposto un piano efficace di ripartenza dei vari settori economici e di sviluppo degli stessi, il decisore pubblico potrà intervenire direttamente sull'ordinamento giuridico nostrano, modificando le norme che risulteranno essere inadeguate e ristabilendo la

completa funzionalità di quegli istituti che al contrario saranno efficaci anche nel futuro post pandemico.

Come abbiamo detto poi particolarmente importante saranno le scelte che dovranno essere fatte in merito al Codice della crisi che rappresenta uno strumento da troppo tempo atteso all'interno del nostro ordinamento, ma che dovrà essere sottoposto ad attente valutazioni di qui al 1° settembre 2021.

A tal proposito in data 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo, cosiddetto “Decreto Correttivo”, con cui sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi di Impresa.

Il Decreto Correttivo ha voluto chiarire il significato di alcune disposizioni contenute nel Codice della Crisi e coordinare in modo più efficiente la disciplina di alcuni istituti in esso disciplinati, tra cui il concetto di crisi, che è stato declinato in termini più precisi mutuando espressioni della scienza aziendalistica: la definizione è di uno “squilibrio economico-finanziario”<sup>155</sup>, e non più di una semplice “difficoltà economico-finanziaria”, che rende probabile l’insolvenza del debitore” (articolo 2); le procedure di allerta e composizione assistita della crisi: sono state ridotte le soglie IVA<sup>156</sup> superate le quali l’Agenzia delle Entrate deve darne avviso al debitore (articolo 15) affinché provveda alla regolarizzazione entro novanta giorni pena la segnalazione del debitore all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa); il ruolo del pubblico ministero: Il Decreto Correttivo rafforza i poteri del pubblico ministero<sup>157</sup> (articolo 38, comma 3) prevedendo un suo potere generalizzato di intervento in tutti i

---

<sup>155</sup> Indicatore di un tale squilibrio è la “non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità” (articolo 13).

<sup>156</sup> Le nuove soglie sono le seguenti: debito IVA scaduto e non pagato superiore a (i) euro 100.000 per un volume d'affari dell'anno precedente non superiore a euro 1.000.000; (ii) euro 500.000 per un volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 10.000.000; (iii) euro 1.000 per un volume d'affari dell'anno precedente superiore a 10.000.000.

<sup>157</sup> Lo scopo è consentire al pubblico ministero una più immediata tutela dell’interesse pubblico attraverso un’interlocazione continua con le parti del processo di ristrutturazione.

procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi (ossia concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o liquidazione giudiziale).

Da questa breve digressione si evince come già il Governo presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fosse intervenuto per adeguare quello che è il cuore della materia concorsuale alla mutata situazione.

Concludiamo nella convinzione che l'attuale Governo presieduto dall'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, saprà applicare la politica monetaria ed economica adeguata al fine di ristabilire una condizione vicina a quella pre crisi, e nel frattempo adeguare l'impianto normativo italiano a quelle situazioni ormai irreversibili.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

B. Acquas, *Covid e locazioni commerciali: buona fede e rinegoziazione del canone*, in [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it), 23 ottobre 2020.

G. Alpa, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. comm.*, Supplemento n. 3/2020.

G. Amato, D. Campo, *Le misure a sostegno delle imprese nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità*, in “[www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)”, 8 maggio 2020.

S. Ambrosini, *Il nuovo diritto della crisi d'impresa: l. 132/15 e prossima riforma organica*, Torino, Zanichelli Editore, 2016.

Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), *Analisi del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee (articolo 106)*: [http://www.assonime.it/Stampa/Documents/Decreto Cura Italia\\_Assemblee.pdf](http://www.assonime.it/Stampa/Documents/Decreto_Cura_Italia_Assemblee.pdf)

ATAX, *La rivoluzione del concetto di crisi d'impresa*, 2 ottobre 2019: <https://www.atax.it/rivoluzione-concetto-crisi-impresa/>

N. Atlante, M. Maltoni, C. Marchetti, M. Notari, A. Roveda, *Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi*, in “[www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it)”, 30 marzo 2020.

BDL Studio Legale, *COVID-19: l'intimazione di sfratto è contraria al principio di solidarietà ex articolo 2 Costituzione*, 17 novembre 2020.

R. Bencini, *Coronavirus e finanziamento soci: congelata la regola della postergazione*, su [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 23 aprile 2020.

A.M. Benedetti, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto cura Italia*, in *Contratti*, 2020.

C. Bianca, *Diritto Civile. Vol. 5*, Milano Giuffrè Editore, 2020, p 387.

C. Biancotti, A. Borin, F. Cingano, P. Tommasino, G. Veronese, *Nessun Paese è un'isola: per una risposta coordinata al Covid-19*, in “[www.voxeu.org](http://www.voxeu.org)”, 18 marzo 2020.

R. Boschi, *Locazioni non abitative e Covid-19: no sfratto senza riduzione affitto*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 12 ottobre 2020.

L. Braga; A. Galimberti, *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*, pubblicato sul sito: [https://novitafiscali.supsi.ch/918/1/Braga %26 Galimberti - Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese alcuni spunti di riflessione.pdf](https://novitafiscali.supsi.ch/918/1/Braga%26Galimberti-Le%20misure%20del%20Decreto%20Liquidità%20a%20garanzia%20della%20continuità%20delle%20imprese%20alcuni%20spunti%20di%20riflessione.pdf).

E. Buoso, *L'emergenza Covid-19 in Germania: una sfida per la tutela dei diritti fondamentali e un'opportunità per l'ordinamento federale*, in *Rivista catalana de dret public*.

A. M. Calamia, V. Vigiak, *Diritto dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2018.

G. Carapezza, *Coronavirus e locazioni commerciali*, in *Instituto de Derecho Iberoamericano*, 20 maggio 2020.

Cass. civ. n. 16918 del 2019; Cass. civ. n. 19205 del 2018; Cass. civ. n. 666 del 2016; Cass. civ. n. 13651 del 2014; Studio Cataldi, *Articoli e sentenze sulla locazione*, <https://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=locazione>

Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18047; già Cass. n. 26958/2007

F. Cesare, *L'ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità*, *IIFallimentarista.it*, Giuffrè, 23 aprile 2020.

F. A. Chiaves, A. Dima, H. Lovells, *Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali nell'era covid-19*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2 dicembre 2020.

S. Cinieri, *Sostegno alle imprese: 400 miliardi di liquidità e sospensione dei versamenti di aprile e maggio*, IPSOA, 7 aprile 2020.

L. Cipolla, *Decreto liquidità e Codice della Crisi: tra rinvii e dubbi per il futuro*, pubblicato su [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com), 10 aprile 2020.

M. Colafrancesco, *Le manovre espansive e le misure di emergenza a fronte della pandemia da Covid-19*, in “[www.novitafiscali.supsi.ch.it](http://www.novitafiscali.supsi.ch.it)”, 14 maggio 2020.

Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie:  
<https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-53-spa---assemblee.html>

Comunicazione della Commissione, *Risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19*, 13 marzo 2020: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0112>.

Comunicazione della Commissione, *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19: 3- Misure temporanee in materia di aiuti di Stato*:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC\\_2020\\_091\\_I\\_0001](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001)

*Conclusioni del presidente del Consiglio Europeo a seguito della videoconferenza sul Covid-19*, in “[www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu)”, 10 marzo 2020:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/>.

Consiglio notarile di Milano, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione* (articolo 2.366, comma 4, 2.370, comma 4, 2.388, comma 1, 2.404, comma 1, e 2.479 bis, codice civile; articolo 106, comma 2, d.l. 18/2020 11 marzo 2020:

<https://www.consigionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società/187.aspx>.

S. Cordaro, *Contratti di locazione: si può invocare l'impossibilità sopravvenuta o l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa dell'emergenza coronavirus?*, in [www.Salvisjuribus.it](http://www.Salvisjuribus.it), 7 maggio 2020.

G. Corno, L. Panzani, *I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, in *Rivista trimestrale di diritto delle procedure di risanamento dell'impresa e del fallimento*, 26 marzo 2020.

Corte Suprema di Cassazione, Relazione n 50, Roma, 8 luglio 2020:  
[https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/Relazione 8 luglio 2020 n. 56 Cassazione.pdf](https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/Relazione%208%20luglio%202020%20n.%2056%20Cassazione.pdf).  
Corte Suprema di Cassazione, Rel. N. 56, Roma, 8 luglio 2020.

G. Cottino, *Diritto Commerciale*, Bologna, Zanichelli Editore, 2020.

N. Crispino - F. Troncone, *Emergenza coronavirus: quali possibili effetti sulla locazione a uso commerciale*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

S. De Benedictis, *Decreto Liquidità, le influenze sul codice civile*, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu)

A. De Mauro, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in [giustiziacivile.com](http://giustiziacivile.com), *Emergenza COVID-19*, Speciale, 2020.

F. Degli Innocenti, *Teoria della presupposizione e rimedi contrattuali alla luce di nuovi orientamenti ermeneutici*, in *Giust. civ.*, 2009.

L. Dell'Oro, *Fallimento in proprio anche al tempo del Covid-19*, in [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com), 8 maggio 2020.

P. S. D'Aquino, L'ombra del cigno nero sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19, in [www.biodiritto.it](http://www.biodiritto.it), 11 aprile 2020.

G. Di Donfrancesco, *Fmi: la crisi più grave dalla Grande depressione*, in "Ilsole24ore.com", 9 aprile 2020.

A. D'Onofrio, L'impatto del covid-19 sui contratti di locazione ad uso commerciale: l'eccezionalità dei fatti non impone un diritto eccezionale, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it):  
<https://www.diritto.it/limpatto-del-covid-19-sui-contratti-di-locazione-ad-uso-commerciale-leccezionalita-dei-fatti-non-impone-un-diritto-eccezionale/>

F. Di Mundo, *La "messa in quarantena" delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull'articolo 6 del Decreto Liquidità*, in "www.blog.ilcaso.it", 21 aprile 2020.

M. Di Stefano, B. Stanchi, *Locazione immobili ad uso commerciale. Pagamento del canone nel periodo Covid-19*, in [www.ordineavvocatiroma.it](http://www.ordineavvocatiroma.it)

A.A. Dolmetta, *Misure di «contenimento» della pandemia e disciplina dell'obbligazione (prime note all'art. 91 comma 1 d.l. n. 18/2020)*, in Banca borsa tit. cred., 2020.

R. Donati, *Contratti di appalto in essere ai tempi del COVID 19*, in [www.giurisprudenzappalti.it](http://www.giurisprudenzappalti.it), 5 aprile 2020.

A. Federico, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, n. 12 bis., mayo 2020, 236 ss.

L. Folladori, *Legge di bilancio 2021- Perdite del capitale: "Ricapitalizza o Liquida" quo vadis?*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it), 4 gennaio 2021.

L. Fornaciari, *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, IPSOA, 6 maggio 2020.



F. Gabassi, *Diffusione epidemiologica da Covid-19 e differimento, alla luce del disposto dell'articolo 1 del D.L. 11/2000, di 14 giorni del termine fissato dal giudice in sede di domanda di concordato preventivo con riserva*, in “www.unijuris.it”, 2 aprile 2020.

R., Gallina, *I principi generali del concordato liquidatorio*, in Guida Normativa, Il Sole 24 Ore, marzo 2019, 3/7.

A. Gentili, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in Rivista Giustiziacivile.com, 29 aprile 2020.

F. Gigliotti, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, Giustiziacivile.com, 2020, p. 250 ss.

M. Giorgetti, *Covid-19 e procedure concorsuali: disciplina e prospettive future*, in “www.dirittoegiustizia.it”, 2 aprile 2020.

E. Giorgini, *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, Actualidad jurídica iberoamericana, n. 12 bis., mayo 2020, 274 ss

S. Giubboni, *Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare italiano. Legge 28 marzo 2019, n 26. Commentario aggiornato ai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”*, Torino, Giappichelli Editore, 2020.

M. L. Grassi, *Decreto Cura Italia. Analisi di dettaglio delle single misure a cura di Confindustria*, in “www.Confindustria.Umbria.it”, 21 marzo 2020.

G. Grisi, *L'inadempimento di necessità*, in JusCivile, 6/2014:  
[http://www.juscivile.it/contributi/2014/12\\_Grisi.pdf](http://www.juscivile.it/contributi/2014/12_Grisi.pdf)

R. Guidotti, *Misure urgenti in materia fallimentare e societaria in contrasto al Covid-19*, in “www.blog.ilcaso.it”, 6 maggio 2020.

A. Ilacqua, *Le criticità irrisolte del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel contesto dell'emergenza COVID-19*, in [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it).

B. Inzitari, *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, in [rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it), Fascicolo II, anno 2020.

N. I. Libero, *Emergenza covid-19: rinviata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa*, in [Quotidianogiuridico.it](http://Quotidianogiuridico.it), 8 aprile 2020.

G. Ludovici, *Mediazione obbligatoria per inadempimenti contrattuali da Covid-19*, in *Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile "La Nuova Procedura Civile"*, 1 luglio 2020.

S. Luppino, *La rinegoziazione per legge: è la panacea per la salvezza dei contratti di durata travolti da eventi straordinari, imprevedibili e sopravvenuti (anche Covid-19)?*, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it), 13 ottobre 2020.

D. Marinelli, S. Sabatini, *Rinegoziazione e risoluzione dei contratti in emergenza sanitaria*, Maggioli Editore, 2020.

G. Mazzei, *Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: necessità di misure coordinate a livello europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati*, in *"Rivista scientifica di diritto amministrativo"*, n 1/2020.

V. Morelli, *Crisi d'impresa: perché va uniformata la prededucibilità dei crediti professionali*, in *IPSOA*, 29 luglio 2020.

R. Natoli, *Covid 19 e sorte dei contratti di locazione commerciale durante e dopo il lockdown*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 27 agosto 2020.

A. Nigro, *I gruppi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: notazioni generali*, [ilcaso.it](http://ilcaso.it), 23 gennaio 2020.

V. Pandolfini, *L'impatto del Covid-19 sui contratti commerciali: la Cassazione promuove la rinegoziazione obbligatoria*, in *Il QuotidianoGiuridico*.

R. Pardolesi, *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in [www.law-economics.net](http://www.law-economics.net).

A. Perrone, *Nuova disciplina della "crisi d'impresa" e obbligo di segnalazione da parte dei "creditori pubblici qualificati" (agenzie fiscali e Inps)*, in *Rivista di diritto tributario*, 30 ottobre 2019.

G. Petruzzellis, *Bilanci 2019: per le convocazioni delle assemblee termine esteso a 180 giorni*, IPSOA, 17 marzo 2020.

A. Pezzuto, *Le misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19*, in *Rivista di Diritto Bancario e Finanziario*, 21 aprile 2020.

F. Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, Giappichelli Editore, 2015.

A. Pitrone, *La crisi sociale dopo quella sanitaria da Covid-19: è possibile ripartire dal Pilastro europeo dei diritti sociali?*, in "www.iusinitinere.it", 28 aprile 2020.

P. Pulsoni, *L'intervento dello Stato nell'economia all'epoca del CoViD-19*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), fascicolo 2/2020, 4 maggio 2020.

Qds.it, *Dalle banche muro di burocrazia, rubinetti chiusi sul Decreto Liquidità*, 3 giugno 2020: [https://qds.it/dalle-banche-muro-di-burocrazia-rubinetti-chiusi-sul-decreto-liquidita/?refresh\\_ce](https://qds.it/dalle-banche-muro-di-burocrazia-rubinetti-chiusi-sul-decreto-liquidita/?refresh_ce)

M. Ravaccia, *La continuità aziendale si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19*, IPSOA, 18 aprile 2020.

C. Riso, *Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, in [www.andersen.com](http://www.andersen.com), 17 luglio 2020.

R. Riva, *Il giudice di legittimità pubblica una relazione tematica sul diritto emergenziale anti covid19*, pubblicata su [www.studiolegaleriva.it](http://www.studiolegaleriva.it).

R. Rordorf, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’insolvenza*, in IPSOA, 23 aprile 2019.

B. Sacco, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e gli alert di bilancio: un'opportunità per le PMI?*, in Quaderni di ricerca sull’artigianato, n. 2/2019, pp. 181-202.

U. Salanitro, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, in Rivista Scientifica Giustizia Civile, Speciale n 2 *Emergenza Covid-19*, Milano, Giuffrè Editore, p. 235.

M. Salerno, *Rinvio entrata in vigore del Codice dell’Impresa e dell’Insolvenza. Utile o dannoso in tempi di Coronavirus?*, in [Filodiritto.com](http://Filodiritto.com), 28 aprile 2020.

C. Scoglio, *Crisi d'impresa: giudizio rinviato sull’efficacia delle misure del Codice*, in IPSOA, 12 febbraio 2020.

G. Scognamiglio, *La crisi e l’insolvenza dei gruppi di società: prime considerazioni critiche sulla nuova disciplina*, in [rivistaodc.eu](http://rivistaodc.eu).

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione delle Comunità europee.

P. Sirena, *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione a causa dell'epidemia di CoViD-19*, in Nuova giur. comm., Supplemento n. 3/2020.

N. Soldati, *Un intervento tempestivo per rendere residuale la liquidazione dell’impresa*, in Guida Normativa/Il Sole 24 Ore, febbraio 2019, 1/7.

M. Spiotta, *Il ricorso per auto fallimento all'epoca del Covid-19*, pubblicato su Giurisprudenza italiana n 6/2020, Torino, Utet Giuridica.

G. Sposato, *Covid-19: ultimi orientamenti in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale*, in [www.roedl.it](http://www.roedl.it), 30 ottobre 2020.

V. Stagno Piantanida, *Nuovo codice della crisi d'impresa, cosa cambia per imprenditori e aziende*, in “[www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu)”, 18 febbraio 2020.

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VI civile, del 27/08/2020:  
[https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd\\_allegati/\\_/20-11/6927345/AR1711.P25.pdf](https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/20-11/6927345/AR1711.P25.pdf)

F. Todisco, *Sopravvenienze: la rilevanza dell'emergenza sanitaria sulla sorte dei contratti*, in [www.Salvisjuribus.it](http://www.Salvisjuribus.it), 1 novembre 2020.

P. Valerio, *L'impatto del Covid-19 sui contratti commerciali: la Cassazione promuove la rinegoziazione obbligatoria*, in [Il QuotidianoGiuridico.it](http://IlQuotidianoGiuridico.it)

G. Vertucci, *L'inadempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus: prime riflessioni*, in [ilcaso.it](http://ilcaso.it), 23 aprile 2020.

A. Vicini Ronchetti, *La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta prevista dal Decreto Cura Italia*, in “[www.rivistadirittotributario.it](http://www.rivistadirittotributario.it)”, 6 luglio 2020.

M. Zaccheo, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in [giustiziacivile.com](http://giustiziacivile.com), Emergenza Covid-19, Speciale n. 2, 2020.

V. Zanichelli, *La segnalazione dei creditori pubblici qualificati: quod sine die debetur numquam debetur?*, in [Ilcaso.it](http://Ilcaso.it), 26 marzo 2019.

[https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user\\_upload/p\\_eli/Publications/ELI\\_Principles\\_for\\_the\\_COVID-19\\_Crisis.pdf](https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755842>

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Codice Civile.

Legge Fallimentare n. 267/42.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza.

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015

Direttiva UE 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017

Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n 14.

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18

Decreto legge 8 aprile 2020 n.23

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 43